AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 17

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
8 maggio 2023

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5

A524B - LEADIANT BIOSCIENCES/FARMACO PER LA CURA DELLA XANTOMATOSI CEREBROTENDINEA-INOTTEMPERANZA

Provvedimento n. 30607 *5*

A538 - SISTEMI DI SIGILLATURA MULTIDIAMETRO PER CAVI E TUBI

Provvedimento n. 30608 *7*

A549 - RIDA/ECOLOGIA VITERBO

Provvedimento n. 30609 *9*

A551 - TRASPORTO FERROVIARIO AD ALTA VELOCITÀ E REGIONALE

Provvedimento n. 30610 *47*

I857 - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024

Provvedimento n. 30614 *57*

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 59

C12530 - ANIMA HOLDING/CASTELLO SGR

Provvedimento n. 30611 *59*

C12531 - LYONDELLBASELL INDUSTRIES HOLDINGS/MEPOL

Provvedimento n. 30612 *64*

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 69

IP366 - COMUNE DI PRATA SANNITA/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO

Provvedimento n. 30615 *69*

CONFLITTO DI INTERESSI 72

SI1221B – PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL'ISTRUZIONE - PARERE POST CARICA

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A524B - LEADIANT BIOSCIENCES/FARMACO PER LA CURA DELLA XANTOMATOSI CEREBROTENDINEA-INOTTEMPERANZA
Provvedimento n. 30607

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 2, della citata Legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30156 del 17 maggio 2022, con il quale è stato accertato che Leadiant Biosciences Ltd. e Essetifin S.p.A. hanno posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell'art. 102, lettera a), TFUE, consistente nell'imposizione di prezzi ingiustificatamente gravosi per la vendita al SSN dell'Acido Chenodeossicolico Leadiant®, utilizzato per la cura della malattia ultra-rara denominata xantomatosi cerebrotendinea;

VISTO il ricorso proposto dalle due imprese del gruppo Leadiant dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (di seguito, "Tar Lazio") avverso il provvedimento n. 30156 del 17 maggio 2022, con contestuale istanza di misure cautelari;

VISTA la camera di consiglio del Tar Lazio del 14 settembre 2022, dal cui verbale di udienza risulta che "*i difensori delle parti, concordemente, formulano istanza di rinvio al merito, con richiesta di fissazione a breve. Il Presidente, valutata l'esigenza della sollecita definizione del giudizio nel merito, dispone la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive e fissa l'udienza pubblica del 22 marzo 2023*";

VISTO il proprio provvedimento n. 30352 del 25 ottobre 2022, con il quale è stato deliberato di contestare a Leadiant Biosciences Ltd. e Essetifin S.p.A., ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della Legge n. 287/90, l'inottemperanza alle lettere b) e c) del deliberato del provvedimento dell'Autorità n. 30156 del 17 maggio 2022, con cui si è ordinato alle società Leadiant Biosciences Ltd. e Essetifin S.p.A., rispettivamente, di porre in essere ogni adempimento volto alla definizione di un prezzo non ingiustificatamente gravoso con riferimento all'Acido Chenodeossicolico Leadiant® e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata, dando

comunicazione all'Autorità, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio, delle iniziative poste in essere per ottemperare a quanto richiesto dalla lettera b), trasmettendo specifica relazione scritta;

VISTO il decreto del Tar Lazio n. 6765 del 29 ottobre 2022 con il quale è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle due imprese del gruppo Leadiant, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., avverso il provvedimento dell'Autorità n. 30156 del 17 maggio 2022 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, per insussistenza delle condizioni per disporne l'accoglimento;

VISTA la successiva ordinanza del Tar Lazio del n. 6924 del 9 novembre 2022 con la quale, ad esito della trattazione collegiale, è stata accolta l'istanza di misure cautelari proposta dalle due imprese del gruppo Leadiant e, per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia di tale provvedimento, limitatamente alle lettere b) e c) del dispositivo;

VISTA, in particolare, la motivazione dell'ordinanza citata, con cui il Tar Lazio ha ritenuto di sospendere le suindicate parti del dispositivo del provvedimento n. 30156 del 17 maggio 2022, "*nel bilanciamento degli opposti interessi e tenuto conto della complessità del procedimento volto alla conclusione dell'accordo con l'AIFA per la determinazione del nuovo prezzo del farmaco, nonché dell'intervenuto pagamento della sanzione*";

CONSIDERATA dunque l'impossibilità, allo stato, di accertare la violazione, da parte di Leadiant Biosciences Ltd. e di Essetifin S.p.A., ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della Legge n. 287/90, l'inottemperanza alle lettere b) e c) del deliberato del provvedimento dell'Autorità n. 30156 del 17 maggio 2022;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di attendere la pubblicazione della sentenza del Tar Lazio ad esito dell'udienza del 22 marzo 2023;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre la proroga del termine di conclusione del procedimento, attualmente fissato al 25 aprile 2023;

DELIBERA

di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 24 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

A538 - SISTEMI DI SIGILLATURA MULTIDIAMETRO PER CAVI E TUBI
Provvedimento n. 30608

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 13 aprile 2021, n. 29629, con cui è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Roxtec Italia S.r.l. e Roxtec AB;

VISTO il proprio provvedimento del 15 marzo 2022, n. 30062, con il quale il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 30 dicembre 2022;

VISTO il proprio provvedimento del 20 dicembre 2022, n. 30434, con il quale il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato al 30 giugno 2023;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 17 marzo 2023;

VISTE le istanze pervenute dalle società Roxtec AB e Roxtec Italia S.r.l., il 24 e il 30 marzo 2023, con cui sono state richieste proroghe del termine infra-procedimentale di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori e della data dell'audizione finale, al fine di poter svolgere una compiuta analisi della comunicazione delle risultanze istruttorie ed esercitare pienamente il proprio diritto di difesa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'accoglimento delle istanze anzidette è giustificato dalla necessità di garantire il più ampio esercizio del diritto di difesa e il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

CONSIDERATO che le proroghe concesse del termine infra-procedimentale di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori rendono necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTO, pertanto, necessaria una proroga del termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 giugno 2023.

DELIBERA

di prorogare al 18 luglio 2023 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

A549 - RIDA/ECOLOGIA VITERBO
Provvedimento n. 30609

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE") e l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le segnalazioni ricevute da R.I.D.A. Ambiente S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento n. 29911, adottato in data 30 novembre 2021, con cui è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti della società Ecologia Viterbo S.r.l., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE e/o dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA l'istanza di partecipazione al procedimento formulata da Ecosystem S.p.A., *ex* articolo 7, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, accolta il 21 gennaio 2022;

VISTO il provvedimento di non adozione di misure cautelari adottato in data 15 febbraio 2022;

VISTA la propria delibera del 2 novembre 2022, n. 30359, con cui è stato prorogato il termine di chiusura del procedimento al 28 aprile 2023;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) e del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, trasmessa alle parti in data 9 marzo 2023;

VISTE le note di replica alla CRI presentate il 6 aprile 2023 da Ecologia Viterbo S.r.l. e da R.I.D.A. Ambiente S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Ecologia Viterbo S.r.l. (di seguito anche "EV") è una società attiva nel settore dei rifiuti urbani indifferenziati (di seguito "RUI") attraverso un impianto di trattamento meccanico biologico (di seguito "TMB") del rifiuto urbano residuo (di seguito "RUR"), sito in località Casale Bussi (VT) e una discarica per lo smaltimento degli scarti prodotti dal trattamento dei RUR, sita in località Le Fornaci sempre nel territorio del comune di Viterbo. Il capitale sociale di EV è detenuto, con una

partecipazione paritetica del 50%, dalle società Viterbo Ambiente S.C.A.R.L.[1] ed Ecologia 2000 S.p.A.[2]. EV ha realizzato, sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 nel 2020 un fatturato complessivo pari a circa 34 milioni di euro.

2. R.I.D.A. Ambiente S.r.l. (di seguito RIDA) è una società attiva nel trattamento del RUR attraverso un impianto di trattamento biologico meccanico (di seguito "TBM") sito ad Aprilia (LT). Il capitale sociale di RIDA è interamene detenuto da una persona fisica e ha realizzato, sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, un fatturato pari a oltre 28,5 milioni di euro.

3. Ecosystem S.p.A. (di seguito "Ecosystem") è una società, interamente partecipata da quattro persone fisiche, attiva nel trattamento del RUR attraverso un impianto di trattamento meccanico (di seguito "TM") sito a Pomezia (RM).

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

4. Il presente procedimento istruttorio è stato avviato a seguito di alcune segnalazioni pervenute da parte di RIDA a partire dal settembre 2020, relativamente a comportamenti di EV asseritamente diretti a impedire o ostacolare l'accesso alla sua discarica da parte di RIDA, per accertare la possibile violazione dell'art. 102 TFUE o dell'art. 3 della legge n. 287/1990.

5. Le condotte oggetto di segnalazione riguardano le condotte di EV volte a: *(a)* subordinare (dal 9 agosto 2021 e fino al 16 ottobre 2021) la conclusione del contratto con RIDA per il conferimento in discarica dei suoi scarti all'applicazione di un prezzo di libero mercato, imponendo a RIDA di rinunciare all'applicazione del regime tariffario regionale; *(b)* ritardare il rilascio dell'omologa necessaria per il conferimento dei suoi scarti nella discarica di EV[3]. Tali condotte avrebbero, secondo RIDA, l'effetto di preservare dalla pressione concorrenziale di un operatore efficiente e indipendente un assetto di mercato, di fatto, fortemente concentrato in favore di imprese, tra le quali la stessa EV, riconducibili a un comune centro di interessi rappresentato dalle famiglie Cerroni e Giovi. Inoltre, tali condotte non consentirebbero di prestare soccorso al territorio di Roma Capitale, allora in piena emergenza rifiuti.

6. Contestualmente, l'Autorità ha avviato anche un procedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della stessa legge[4] e ha disposto lo svolgimento di accertamenti ispettivi presso la sede di EV che sono stati svolti il 2 dicembre 2021[5].

7. Successivamente all'avvio del procedimento, RIDA ha trasmesso, a partire dal 13 dicembre 2021, le comunicazioni con le quali ha contestato l'assegnazione da parte di EV di un quantitativo massimo

---

[1] Viterbo Ambiente Scarl è partecipata per il 51% da Tecno Service Scarl e per il 49% dalla Gesenu S.p.A., entrambe riconducibili alla stessa catena di controllo, rappresentata dal Comune di Perugia e dalla famiglia Paoletti, attraverso la società Paoletti Ambiente S.r.l. dell'omonima famiglia (fonte visure camerali).

[2] Il capitale sociale di EV è interamente riconducibile, attraverso una serie di interposizioni societarie, a esponenti della famiglia Cerroni e Giovi.

[3] V. in particolare docc. 41, 42, 43 e 45.

[4] In pari data, l'Autorità ha deliberato lo svolgimento di un accertamento ispettivo presso le sedi di EV che, come detto, si è svolto il successivo 2 dicembre.

[5] V. doc. 48.

annuo di 50.000 ton. di scarti conferibili nella discarica, che limiterebbe arbitrariamente l'accesso alla medesima[6].

8. Il 28 dicembre 2021 è pervenuta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. *b)* del D.P.R. n. 217/1998, l'istanza di partecipazione al procedimento da parte della società Ecosystem S.p.A. che è stata accolta con comunicazione inviata il 21 gennaio 2022[7].

9. Il 15 febbraio 2022, l'Autorità ha deliberato il provvedimento di non adozione di misure cautelari[8] e il successivo 1° marzo 2022 un provvedimento di cambio del Responsabile del procedimento[9].

10. RIDA ha presentato, nel corso dell'istruttoria, plurime memorie anche in replica alle osservazioni e informazioni fornite da EV, dalla Regione Lazio, da AMA S.p.A. (di seguito "AMA") e da Roma Capitale (di seguito "RC") nel corso delle relative audizioni e ha trasmesso le reiterate richieste inviate alla Regione Lazio in merito alla necessità di individuare gli impianti per lo smaltimento degli scarti prodotti dal proprio TBM[10].

11. Il 20 luglio 2022 è stata inviata una richiesta di informazioni ai gestori delle cinque discariche presenti in Toscana[11] che sono state riscontrate[12]. Il 28 ottobre 2022 è stata inviata una richiesta di informazioni a RIDA e a EV[13], entrambe riscontrate[14].

12 L'Autorità, con provvedimento del 2 novembre 2022, ha prorogato il termine di chiusura del procedimento al 28 aprile 2023 e ne ha dato comunicazione alle Parti[15].

13. Sono stati sentiti in audizione i rappresentanti della Regione Lazio, di RC[16], di AMA, RIDA e di EV[17]. Le Parti hanno, inoltre, fatto ripetutamente accesso agli atti del procedimento[18].

14. In data 9 marzo 2023 è stata trasmessa alle Parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI)[19], nella quale veniva fissato all'11 aprile 2023 il termine infra-procedimentale di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori.

---

[6] V. docc. 97; 103; 105; 106; 107; 110; 111, 116, 153.

[7] V. doc. 126 e 147.

[8] V. doc. 162; 163 e 164 (prov. n. 3007/2022 in Boll. N. 8/2022). L'Autorità ha disposto la non adozione delle misure cautelari per assenza dei presupposti applicativi in considerazione delle sopravvenute circostanza fattuali consistenti, in estrema sintesi: **(i)** nel rilascio, dopo l'avvio dell'istruttoria, da parte di EV dell'omologa degli scarti di RIDA con conseguente suo accesso alla discarica; **(ii)** nelle informazioni acquisite da RC e da AMA S.p.A. circa il superamento, a fine 2021, della situazione di emergenza connessa allo smaltimento dei RUI nel territorio di RC esistente nell'autunno del 2021; **(iii)** nella stipula di un contratto di smaltimento degli scarti tra EV e RIDA a seguito del quale RIDA ha iniziato dal 14 dicembre 2021 a conferire giornalmente presso la discarica di EV le quantità di scarti consentite sulla base di un piano di riparto della propria capacità residua definito dalla stessa EV e subito contestato da RIDA e **(iv)** la stipula per il 2022 di un contratto tra AMA e RIDA per il trattamento di RUI provenienti da RC.

[9] V. doc. 174, 175 e 176 (provvedimento n. 3004/2022, in Bollettino n. 10/2022).

[10] V. doc 172.

[11] V. doc. da 202 a 207 compresi.

[12] V. doc. 209, 212; 213; 214 e 215.

[13] V. doc. 216 e 217.

[14] V. doc. 221, 224 e doc. 223 (RIDA).

[15] V. doc. 218; 219 e 220.

[16] Roma Capitale è l'ente territoriale speciale subentrato al Comune di Roma in attuazione dell'art. 114, comma 3, Cost., come modificato dalla legge cost. n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione.

[17] V. docc. 8, 135, 142, 184, 195, 199.

[18] V. docc. 85; 112; 113; 145; 151; 152; 192; 200; 201.

[19] V. docc. 229-231.

15. In data 13 marzo 2023 EV ha comunicato la propria rinuncia all'audizione finale dinanzi al Collegio. In pari data, RIDA presentava istanza di audizione finale, che l'Autorità riscontrava con nota del 7 aprile 2023, comunicando che, in ragione della rinuncia della impresa interessata, della natura di soggetto segnalante di RIDA, nonché del contributo istruttorio da questa offerto a seguito dell'effettivo esercizio del diritto di partecipazione procedimentale da parte di RIDA, l'audizione finale non avrebbe avuto luogo[20].

16. In data 29 marzo e 6 aprile 2023, pervenivano le note di replica alla CRI, rispettivamente, di EV e RIDA[21]. In particolare quest'ultima, richiedeva una integrazione della istruttoria ai fini di un riesame delle proposte contenute nella CRI.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

a. Il settore interessato[22]

17. Il procedimento riguarda in generale il settore dei rifiuti e, più in particolare, il ciclo della gestione dei rifiuti urbani[23]. Tale ciclo si articola in diverse fasi, che si differenziano significativamente tra loro sia sul piano tecnico, sia sul piano economico. La prima fase è rappresentata dalla attività di raccolta, mediante la quale sono distinti i rifiuti in frazione indifferenziata e differenziata. La raccolta indifferenziata consiste nella raccolta di rifiuti che non vengono separati dagli utenti per tipologia; con la raccolta differenziata, invece, vengono ritirati quei rifiuti che sono stati raggruppati in base a frazioni merceologiche omogenee.

18. Le due tipologie di raccolta danno origine a due distinte filiere di gestione dei rifiuti di cui trattasi. I rifiuti indifferenziati (i quali rappresentano la frazione di diretto interesse del procedimento istruttorio, anche identificati come c.d. Rifiuto Urbano Residuo, "RUR") devono essere avviati a smaltimento in discarica o a recupero energetico negli impianti di termovalorizzazione ("TMV"). Nel trattamento dei rifiuti indifferenziati, di frequente, si attiva prima della destinazione finale una fase intermedia rappresentata dal passaggio attraverso gli impianti di trattamento meccanico-biologico ("TMB"), i quali determinano una stabilizzazione e una riduzione del volume dei rifiuti e, dunque, anche del carico di discariche e termovalorizzatori nella fase conclusiva del ciclo. Più in particolare, i TMB separano la frazione secca del rifiuto indifferenziato da quella umida. La prima viene ridotta in combustibile da rifiuto (CDR o CSS), smaltibile in termovalorizzatori o cementifici[24]. La seconda viene "stabilizzata", dando origine alla c.d. "Frazione Organica Stabilizzata" (FOS), che invece va smaltita o al più recuperata, tipicamente come materiale per ricoprire le discariche. Oltre al CDR/CSS e alla FOS, un TMB produce, principalmente, acqua e

---

[20] V. docc. 232 e 241.

[21] V. docc. 239 e 240.

[22] Per i contenuti di questa sezione *cfr.* IC49, *Indagine Conoscitiva sui Rifiuti Urbani*, AGCM, chiusa con Provv. n. 25823 del 21 gennaio 2016 e pubblicata in Boll. n. 3/2016, e ISPRA, *Rapporto Rifiuti Urbani*, 2018.

[23] Come ben noto, si indicano quali "rifiuti urbani" i rifiuti domestici e assimilati, distinguendosi tale categoria da quella dei "rifiuti speciali", derivanti invece da attività produttive (*cfr.* art. 184 d.lgs. n. 152/2006, c.d. "Testo Unico dell'Ambiente" o "TUA"). Sia i rifiuti urbani che quelli speciali si distinguono poi, ulteriormente, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

[24] Una percentuale mediamente molto bassa della frazione secca (circa l'1%), composta da materiali di natura ferrosa, è invece destinata al riciclo.

scarti di lavorazione[25]. All'esito del trattamento dei rifiuti indifferenziati nei TMB, residuano quindi frazioni di rifiuti che devono essere ulteriormente avviate a recupero o smaltimento, quali CDR/CSS, scarti e FOS.

19. A livello impiantistico, sia i TMB sia i TMV sono generalmente caratterizzati da un'elevata complessità tecnologica e presentano costi fissi di investimento piuttosto elevati. Anche a causa dell'impatto ambientale che tali impianti possono generare, è previsto un regime autorizzatorio per la realizzazione degli stessi, che comporta l'esistenza di significative barriere all'entrata. Lo smaltimento in discarica, dal canto suo, è un'attività nella quale i costi fissi non risultano particolarmente elevati e i costi irrecuperabili sono modesti, legati soprattutto alla predisposizione del sito. Tuttavia, il servizio di smaltimento in discarica determina delle forti esternalità negative sotto il profilo ambientale, che hanno suggerito la previsione da parte del legislatore di un disincentivo esplicito all'utilizzo di detti impianti[26].

20. Per quanto riguarda la dotazione impiantistica nazionale, nel 2017 sono risultati complessivamente operativi in Italia 644 impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Di questi, 340 sono dedicati al trattamento della frazione organica della raccolta differenziata (FORSU), 130 sono impianti per il trattamento intermedio di tipo meccanico o meccanico-biologico (TM o TMB), 123 sono discariche, a cui si aggiungono 39 impianti di incenerimento/TMV e 12 impianti industriali che effettuano il co-incenerimento dei rifiuti urbani.

21. Da un punto di vista normativo, la gestione dei rifiuti è disciplinata in modo da perseguire, anzitutto, l'obiettivo della progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica, individuata come la modalità residuale di gestione dei rifiuti e, quindi, la meno desiderabile (cfr. art. 179 TUA[27]).

22. Rilevanza assumono i principi di autosufficienza e prossimità, che sono stati recepiti nel nostro ordinamento dagli articoli 182 e 182-*bis* TUA. La prima delle disposizioni richiamate ha, anzitutto, imposto, il divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi[28] in Regioni diverse da quelle dove sono prodotti, "*fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano*" (art. 182, comma 3, TUA). Ai fini del presente procedimento, occorre precisare che gli scarti prodotti dal trattamento dei RUI, sono considerati "rifiuti speciali", ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. *g*), TUA[29] e, quindi, sono sottratti al divieto di circolazione *extra*-regionale e possono sia circolare sull'intero territorio nazionale che essere esportati all'estero.

---

[25] Gli scarti di lavorazione sono rifiuti che dal processo di selezione e raffinazione che porta al CDR/CSS, nonché dalla selezione e fermentazione che porta alla FOS, vengono espulsi perché eterogenei per dimensioni o per composizione.

[26] Come ben noto, la normativa euro-unitaria di riferimento ha tra i propri obiettivi la progressiva riduzione dello smaltimento in discarica, che dovrebbe rimanere esclusivamente quale modalità residuale di gestione dei rifiuti alla quale far ricorso solo laddove non sia possibile impiegarne altre ambientalmente più efficienti (cfr. artt. 4 e 12 Direttiva 2008/98/CE); si ricorda altresì che a livello nazionale, l'art. 3, comma 24, della l. n. 549/95 ha istituito la c.d. "ecotassa", un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, con l'espressa finalità di penalizzare economicamente tale modalità di gestione e contemporaneamente favorire la minore produzione dei rifiuti e il recupero degli stessi in materia prima o in energia.

[27] In merito si rinvia anche al parere reso dall'Autorità *ex* art. 22, legge n. 287/1990, AS1073-*Regione Lazio/Gestione dei rifiuti urbani* del 31 luglio 2013, in Bollettino n. 35/2013.

[28] Per le definizioni di rifiuti urbani e la distinzione tra rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, v. art. 183 TUA.

[29] Cfr. art. 184, comma 3, lett. *g)*, TUA: "*sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti* […]". Cfr. dichiarazioni rese in audizione dai Rappresentati della Regione Lazio l'11 gennaio 2022: "[…] *a*

23. Il successivo art. 182-*bis* TUA ha, invece, disposto che "*lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati sono attuati con il ricorso a una rete integrata e adeguata di impianti* […] *al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti non pericolosi e del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali* (c.d. principio di autosufficienza); *b) permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti*" (c.d. principio di prossimità).

24. Dal punto di vista organizzativo, il legislatore italiano ha organizzato la gestione integrata dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali (di seguito "ATO") la cui estensione geografica è stata rimessa alla competenza delle Regioni che deve esercitarla in sede di adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 200 TUA). L'ATO rappresenta, quindi, il perimetro territoriale e organizzativo entro cui devono essere realizzati i principi di autosufficienza e prossimità in applicazione dei criteri di pianificazione in proposito stabiliti dal PRGR[30]. Esso deve, in particolare, contenere: una "mappatura" della tipologia, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno dei singoli ATO; la ricognizione dell'impiantistica esistente e degli ulteriori fabbisogni da garantire in conformità con il principio di autosufficienza e prossimità; la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata[31].

25. Le Regioni devono, inoltre, istituire in ciascun ATO il relativo Ente di governo d'ambito (di seguito "EGATO") che è, in particolare, competente, ai sensi dell'art. 202 TUA, all'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ricorrendo a una delle modalità di affidamento consentite dall'ordinamento (*i.e.* gara, c.d. gara a doppio oggetto e affidamento diretto a società *in house providing*): nelle more dell'aggiudicazione della gara d'ambito i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani, *ex* art. 198, comma 2, TUA.

26. Per quanto di specifico interesse, la Regione Lazio ha provveduto all'istituzione degli EGATO con la recente Legge regionale n. 14/2022[32]. Gli EGATO sono obbligatoriamente partecipati dai comuni compresi nel medesimo ATO e sono competenti, in particolare, per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e la determinazione della tariffa per la gestione stessa, ai sensi dell'art. 238 TUA (artt. 5, 6 e 7)[33]. La L.R. n. 14/2022 ribadisce, inoltre, che in ciascun ATO la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti nella Parte IV

---

differenza del trattamento fuori regione dei rifiuti indifferenziati che implica il trasporto inter-regionale di rifiuti urbani quindi la previa stipula di accordi tra Regioni, gli scarti sono rifiuti speciali e quindi possono circolare liberamente; a seconda della Regione, il conferitore pagherà poi un prezzo libero o regolato. […]" (cfr. doc. 135). Cfr. TAR Lazio sentenza n. 2902/2016 che ha sanzionato, su ricorso dell'odierna segnalante RIDA, l'illegittimità degli atti con i quali "*la Regione Lazio ha del tutto escluso la possibilità di smaltimento in discariche fuori regione dei rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti solidi urbani-RSU (CER 19.05.01, 19.05.03 e 19.12.12)*"..

30 Il PNRG rappresenta, più in generale, "*lo strumento principale di programmazione attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare e concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile*". Cfr. PNRG della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 (v. anche *infra* nel testo).

31 Il contenuto del PRGR è dettagliato dall'art. 199 TUA.

32 Legge Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14, recante "*Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestone integrata dei rifiuti urbani*".

33 In caso di ingiustificata inerzia, grave inadempimento dell'EGATO e/o in caso di mancata approvazione del piano d'ambito è prevista, l'attivazione del potere sostitutivo della Regione (art. 8).

del TUA, compreso quello di realizzare, ai sensi dell'art. 182-*bis*, TUA, l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nel rispetto del principio di prossimità (art. 2).

28. Il TUA prevede inoltre uno specifico strumento per la gestione del ciclo dei rifiuti nel caso di sopraggiunte situazioni di emergenza. Si tratta delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 191 TUA che possono essere emesse dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco "*per consentire il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti.* […]" per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per ulteriori diciotto mesi[34].

29. Infine, con riferimento alla classificazione dei rifiuti, la disciplina prevede un unico elenco (Elenco Europeo dei Rifiuti-EER, di cui alla decisione della Commissione 2000/532[35]), che classifica i rifiuti utilizzando un codice (CER-Codice europeo dei rifiuti) costituito da una sequenza numerica di sei cifre riunite in coppia[36]. Ai fini del presente procedimento, assumono rilevanza i codici CER che individuano i RUI (CER 20.03.01) e gli scarti da smaltire in discarica a seguito del trattamento dei RUI stessi (codice CER 19.05.01, che identifica la frazione organica non destinata a *compost*, prodotto dal trattamento dei RUI presso il TBM di RIDA; codice CER 19.12.12[37], che identifica gli scarti prodotti dagli impianti di TMB, compreso quello di EV e dai TM).

b. La disciplina dell'attività di discarica e la regolazione tariffaria di ARERA

30. Il D.lgs. n. 36/2003[38], come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 121/2020[39], attuativo della direttiva UE 2018/850/UE (c.d. Direttiva discarica)[40], ha adeguato la disciplina in materia di discariche ai principi di gerarchia del trattamento di rifiuti e di conseguente residualità dello smaltimento in discarica di cui ai richiamati articoli 179 e 182 TUA (art. 1). In particolare, si è previsto: (**i**) l'obbligo di subordinare il conferimento in discarica dei rifiuti alla c.d. "procedura di omologa del rifiuto", vale a dire "*alla verifica della sua conformità ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica* (art. 7, comma 3) e (**ii**) il divieto, in linea di principio, di smaltimento in discarica del rifiuto "tal quale", vale a dire del rifiuto che non abbia subito un preventivo trattamento (art. 7, comma 1) che, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (di seguito "CGUE"), deve comprendere "*un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della loro frazione organica*"[41].

---

[34] Solo in caso di comprovate necessità e previa intesa con l'attuale Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), possono essere adottate dal Presidente della Regione anche oltre i predetti termini (art. 191 TUA).

[35] L'elenco dei rifiuti previsto dalla direttiva rifiuti è stato predisposto dalla Commissione con la decisione 94/3/CE., da ultimo modificata dalla Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014.

[36] Nell'ordinamento interno, l'elenco dei codici CER è riportato nell'allegato D, alla parte IV del TUA Il compito di attribuire il codice CER spetta al produttore e la classificazione deve avvenire prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

[37] Le coppie di numeri 19.12 identificano, infatti, i "*Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti*" (cfr. allegato D al TUA).

[38] Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.*".

[39] Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "*attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", entrato in vigore il 29 settembre 2020 (cfr. anche *supra* nota a piè di pagina n. 20).

[40] Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

[41] CGUE, sentenza del 15 ottobre 2014, Causa C-323/13, ECLI:EU:C:2014:2290.

31. Ai fini del presente procedimento assume particolare rilievo la richiamata "procedura di omologa del rifiuto" che, se non superata positivamente, comporta l'impossibilità del suo smaltimento nella discarica di destinazione[42].

32. Il TUA ha, inoltre, rimesso alla competenza regionale l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti e il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti. Alla Regione compete anche la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento (art. 196, lett. n) e o) TUA), mentre è di competenza delle Province la concreta individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 197 TUA).

33. Il quadro normativo riconosce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, tra cui, in particolare, quelli in materia tariffaria. ARERA predispone e aggiorna infatti il metodo tariffario utilizzato per determinare i corrispettivi del servizio in base alla valutazione dei costi efficienti del servizio e del principio "*chi inquina paga*" e approva inoltre le tariffe definite dagli EGATO o, comunque, dalle autorità competenti.

34. Al riguardo, con la Deliberazione 363/2021/R/Rif[43], ARERA ha approvato il c.d. Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025[44] per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e per la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, categoria in cui sono compresi gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti, quali, tra gli altri, le discariche. A questo proposito, l'ARERA ha seguito un approccio asimmetrico per il riconoscimento dei costi posti a base delle tariffe di accesso agli impianti, distinguendo tra impianti: (**i**) integrati, che sono ricompresi nell'affidamento al gestore della raccolta integrato, che gestisce almeno uno dei servizi a monte e a valle della catena del valore del settore, e sono soggetti a regolazione tariffaria *tout court* (che comprende sia il servizio di raccolta che quello di trattamento); (**ii**) minimi (per la chiusura del ciclo), che non sono integrati con la raccolta e, individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti, sono soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe e (**iii**) aggiuntivi, che non sono integrati con la raccolta e che offrono sul libero mercato la propria capacità, soggetti a meri obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti.

35. Ai fini della presente istruttoria assume rilevanza la definizione di "impianti minimi" che sono individuati come quelli indispensabili nella misura in cui offrono capacità in un mercato con rigidità

---

[42] La procedura di c.d. omologa comprende: (i) il campionamento del rifiuto; (ii) la sua caratterizzazione di base che serve a determinare le caratteristiche del rifiuto attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza e deve essere fatta obbligatoriamente prima del conferimento in discarica e ripetuta almeno annualmente (art. 7-bis); (iii) la verifica di conformità effettuata dal gestore della discarica in base ai dati forniti dal produttore del rifiuto e necessaria "per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria [di rifiuto] e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti" e anch'essa ripetuta almeno una volta l'anno (art. 7-ter). Inoltre, i test "sono effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, da persone e istituzioni indipendenti e qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata esperienza nel campionamento e analisi dei rifiuti e un efficace sistema di controllo della qualità. […]. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6." (art. 7 e allegato 6, sottolineatura aggiunta).

[43] V. Deliberazione ARERA del 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, avente a oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*".

[44] Cfr. *ibidem*.

strutturali, in quanto caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori (art. 6.1)[45]. È attribuita alle Regioni la competenza a individuare gli impianti "integrati", "minimi" e "aggiuntivi"[146].

c. Il settore dei rifiuti nel Lazio

i) La normativa regionale e il PRGR

36. Nel Lazio, la disciplina in materia di rifiuti è contenuta nella legge regionale n. 27/1998 e ss.mm.ii.[47] che, per quanto di interesse, ribadisce la competenza della Regione ad adottare il PRGR e a esercitare le altre competenze previste dal TUA e, per quanto riguarda la tariffa di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, prescrive che il relativo provvedimento di autorizzazione al loro esercizio debba "*contenere la determinazione della tariffa*" (art. 29, comma 2). Con la recente L.R. n. 14/2022 sono stati istituiti gli EGATO[48].

37. Il PRGR del Lazio, da ultimo aggiornato con la Delibera di Consiglio Regionale (di seguito "DCR") n. 4/2020[49], prevede la suddivisione del territorio regionale in cinque ATO di estensione corrispondente al territorio delle quattro province e del territorio della c.d. area vasta della Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito "CMRC")[50] che comprende anche il territorio di Roma Capitale (RC). I cinque ATO sono, precisamente: (1) l'ATO della CMRC; (2) l'ATO di Frosinone; (3) l'ATO di Latina; (4) l'ATO di Viterbo e (5) l'ATO di Rieti. Con riferimento a quest'ultimo ATO, si ammette che esso si avvalga dell'impiantistica presente nell'ATO limitrofo di Viterbo, sul quale sono presenti gli impianti di EV e che è l'unico ATO autosufficiente del Lazio[51].

---

[45] La deliberazione ARERA precisa ulteriormente agli art. 6.2 e 6.3 che: "*In sede di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo «minimi» sono esplicitati* […]*: a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti; b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare; c) l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti. Gli impianti di chiusura del ciclo «minimi»* […] *mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale* […]" (sottolineature aggiunte).

[46] La Regione Lazio vi ha provveduto con DGR n. 290/2022[46] che ha individuato come impianti "minimi" oltre alle due discariche gestite, rispettivamente, da EV a Viterbo e da Ecoambiente S.r.l. ad Albano Laziale (da ultimo sottoposta ad amministrazione straordinaria; v. *infra* §. IV.2.b) anche: (**i**) tutti gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica/integrati attivi sul territorio regionale, in quanto funzionali al soddisfacimento del fabbisogno regionale di trattamento della frazione organica[46] e (**ii**) l'unico impianto di termovalorizzazione presente sul territorio regionale, sito a San Vittore del Lazio (FR) e gestito da ACEA Ambiente S.r.l., in quanto funzionale al soddisfacimento del fabbisogno regionale di recupero energetico.

[47] Legge Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27, recante "*disciplina reginale della gestione dei rifiuti*".

[48] Legge Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14, cit..

[49] Il precedente PRGR era stata adottato con Delibera del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2012. I dati in base ai quali è stata elaborata la programmazione per ATO in termini, in particolare, di produzione attesa di RU, di fabbisogno impiantistico e di flussi attesi in uscita dai TBM/TBM, provengono dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito "ISPRA") nella versione aggiornata al 2017

[50] Le Città Metropolitane sono enti territoriali di c.d. area vasta previsti dall'art. 114, comma 3, Cost., come modificato dalla legge cost. n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione. La successiva legge n. 56/2014 ha istituito le attuali quattordici Città Metropolitane, tra le quali la Città Metropolitana di Roma Capitale, prevedendo, in particolare, che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, subentrassero alle omonime province e che il rispettivo Sindaco fosse il Sindaco del Comune capoluogo.

[51] In proposito, i Rappresentanti della Regione Lazio in audizione hanno richiamato quanto già detto nel PRGR vigente circa il fatto che l'ATO di Rieti "*storicamente non ha mai avuto propri impianti di trattamento e smaltimento si è sempre avvalso dell'ATO-Viterbo: ciò sia per i pochi abitanti serviti e dunque pochi rifiuti urbani prodotti sia per il territorio prevalentemente montano che rappresenta un ostacolo nella localizzazione di impianti. I rifiuti dell'ATO-Rieti vengono, pertanto, da sempre trattati nel TMB di EV e dunque essi devono necessariamente essere conferiti presso la discarica di EV nello stesso ATO in cui vengono trattati*" (cfr. doc. 135).

38. Sotto il profilo dell'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, il PRGR stabilisce, in particolare, che all'interno di ciascun ATO debba essere: "[…] *garanti*[ta] *l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (TMB); garanti*[ta] *l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche). In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi*.", vale a dire fino alla scadenza del PRGR stesso.

39. Il c.d. principio del soccorso temporaneo tra ATO è stato confermato dalla richiamata recente L.R. n. 14/2022 istitutiva degli EGATO (vd. *supra* §. III.5.a). Rispetto, però, alla previsione di cui al PRGR, la L.R. richiamata non pone un limite temporale al soccorso che l'ATO autosufficiente può prestare a quello limitrofo deficitario nell'ATO deficitario e, inoltre, prevede che il soccorso sia oggetto di previo accordo tra gli EGATO interessati che devono anche stabilire idonee misure compensative per l'ATO che mette a disposizione gli impianti[52] con la precisazione che, nelle more di costituzione degli EGATO, esse dovranno essere stabilite dalla Regione (art. 3, commi 14 e 15)[53].

40. Il PRGR evidenzia, in particolare, la "*scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata*", come risulta anche dalla ricostruzione dei flussi di scarti prodotti dal processo di trattamento dei RUI, che mostra come il 60% sia smaltito in impianti fuori Regione[54]. Con particolare riferimento a RIDA, dal PRGR risulta che gli scarti prodotti dal suo TBM sono in larga parte stati smaltiti presso la discarica toscana di Peccioli (PI)[55] e in una discarica pugliese.

---

[52] V. art. 3, comma 14, L.R. n. 14/2022.

[53] La compiuta attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità che - come detto in precedenza - devono governare la gestione dei RUI comporta, inevitabilmente, che ciascun ATO debba disporre dell'impiantistica necessaria al proprio fabbisogno e, infatti, il PRGR vigente stabilisce espressamente che: "*in caso di autosufficienza dell'ATO è fatto divieto di autorizzare nuovi impianti che trattino rifiuti urbani, fatti salvi quelli che utilizzano tecnologie innovative e indirizzate ai principi dell'economia circolare*" (PRGR, pag. 341). Sebbene il riferimento sia solo agli impianti di trattamento dei RUI, tuttavia l'applicazione in via prioritaria del principio di prossimità anche allo smaltimento degli scarti ottenuti dal loro trattamento (v. *supra* §. III.1), dovrebbe comportare che anch'esse abbiano, almeno tendenzialmente, una volumetria direttamente commisurata al fabbisogno dell'ATO al cui servizio sono poste: e, infatti, il PRGR prevede - come appena richiamato - che in ogni ATO sia garantita l'autosufficienza impiantistica sia nella fase a monte del trattamento che in quella a valle dello smaltimento.

[54] Si tenga presente che la valutazione è compiuta su dati aggiornati 2017 quando ancora erano in attività entrambe le discariche di MAD S.r.l. e site, l'una sita a Civitavecchia, in località Roccasecca) e, l'altra, nel frusinate, in località Fosso Crepacuore rispettivamente chiuse il 31 marzo 2021 e il 20 ottobre 2021 (entrambe le discariche risultano ancora censite dal PRGR adottato nel 2020 (ma - come già rilevato - sulla base dei dati ISPRA aggiornati al 2017) tra quelle attive perché il documento è stato redatto sulla base dei dati aggiornati al 2017: alla discarica di Fosso Crepacuore è attribuita una volumetria residua di circa 165.514t. e a quella di Roccasecca di circa 107.337t. (v. PRGR, pag. 331).

[55] V. PRGR 2020, pag.109.

Tabella n.1: *smaltimento fuori regione degli scarti nel 2017 (fonte PRGR 2020, tabelle nn. 24 e 25, pagg. 100-112)*

Impianto	CER	TOT.	Smaltito fuori Regione
AMA-Rocca Cencia	19.12.12	96.299	96.299 (100%)
*AMA-Via Salaria**	19.12.12	83.212	83.212 (100%)
Giovi-Malagrotta 1	19.12.12	48.364	4.337 (9%)
*Giovi-Malagrotta 2***	19.12.12	76.138	20.783 (27%)
RIDA	19.05.01	70.432	61.204 (87%)
SAF	19.12.12	32.548	0%
EV	19.12.12	39.037	0%
	TOT.	446.030	265.835 (60%)

**Impianto andato a fuoco nel dicembre 2018 (vd. §. IV.2.b).*
***Impianto andato a fuoco il 15 giugno 2022 (vd. §. IV.2.b).*

41. Nel Lazio, quindi, il grave *deficit* impiantistico, soprattutto nella fase a valle dello smaltimento in discarica (vd. *infra*), determina un significativo flusso di quantitativi di scarti verso discariche fuori Regione[56]. Al riguardo, lo stesso PRGR del 2020 riconosce tale criticità del sistema di gestione dei rifiuti nel Lazio e la necessità di fronteggiarla prevedendo che "*ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l'estensione demografica dell'ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore*"[57].

42. Per il territorio di RC, la gestione delle esigenze impiantistiche sono state, seppur transitoriamente, affidate al Sindaco di Roma nella sua veste di Commissario straordinario per il Giubileo del 2025 e la L.R. n. 14/2022 ha, in ogni caso, previsto di individuare l'area di RC come un ATO separato da quello della CMRC nel quale è stato compreso dal PNRG del 2020. In particolare, l'art. 13 della legge n. 91/2022, di conversione del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto aiuti), ha, limitatamente al territorio di RC, trasferito al Sindaco di RC – nella sua qualità di Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 e fino al termine del suo mandato, fissato al 31 dicembre 2026[58] - le competenze attribuite dal TUA alle Regioni in materia di gestione dei

---

[56] In proposito, il Rapporto rifiuti urbani 2021 di ISPRA, ha sottolineato che il registrato decremento nel Lazio "*dello smaltimento in discarica non corrisponde al reale fabbisogno della regione: il conferimento fuori regione infatti ancora nel 2020 ha riguardato circa 78.000 tonnellate di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, avviate in impianti di discarica in territori extra regionale*" (sottolineature aggiunte). Cfr. Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale - ISPRA; "*Rapporto rifiuti urbani, edizione 2021*", pubblicato sulla pagina del sito *internet* istituzionale, *https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2021* (v., in particolare, tabella n.3.5.3, pag. 173).

[57] Cfr. PRGR del 2020, pag. 342.

[58] Il Commissario straordinario al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 è stato istituito dall'art. 1, comma 421, legge n.

RU, compresa l'adozione del relativo piano di gestione dei rifiuti. Il Commissario straordinario può esercitare i propri compiti con ordinanza, sentita la Regione Lazio e in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale[59] e, proprio con ordinanza commissariale del 1° dicembre 2022, n. 7 è stato approvato, per il periodo 2022-2030, il Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma capitale (di seguito, "PGRRC).

43. Da quanto precede, consegue che il PRGR della Regione Lazio deve coordinarsi con quello di RC e, del resto, già la L.R. n. 14/2022 istitutiva degli EGATO nel Lazio[60] ha disposto l'adeguamento del PRGR affinché in luogo dell'ATO unico della CMRC siano "*individua*[ti] *due distinti ATO, uno per il territorio di RC e uno per il restante territorio di CMRC, per la gestione in forma separata del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento de rifiuti urbani nei rispettivi territori*"[61].

44. Con riferimento alle continue situazioni emergenziali che caratterizzano il territorio capitolino, il PGRRC osserva criticamente che la gestione del ciclo dei rifiuti è da anni fondata sull'esclusivo pretrattamento dei RUI che determina la necessità di fronteggiare: (**a**) un'elevata domanda di disponibilità di capacità di smaltimento in discarica di cui né l'ATO capitolino né l'intera Regione dispone e (**b**) un altrettanto elevata domanda di trattamento termico con recupero energetico che, allo stato, è interamente soddisfatta da impianti localizzati al di fuori del territorio urbano, a iniziare dal TV di proprietà di ACEA Ambiente S.r.l. sito nel Comune di San Vittore del Lazio (FR)[62].

ii) La produzione e il trattamento dei rifiuti urbani nel Lazio

45. Nel Lazio il principale operatore nella raccolta è AMA S.p.A. ("AMA"), società *in house* interamente partecipata da RC che continua a svolgere il servizio di igiene urbana nel territorio romano sulla base di un affidamento diretto confermato, da ultimo, nel 2015 per ulteriori quindici anni[63].

234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e, il successivo D.P.R. del 4 febbraio 2022, lo ha individuato nella persona del Sindaco di Roma Capitale *p.t.*.

59 "*Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.*" (cfr. art. 13, comma 2).

60 Legge Regione Lazio 25 luglio 2022, n. 14, recante "*Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani*".

61 Cfr. art. 4, L.R. n. 14/2022. Anche il PGRRC, come il PRGR, ha fondato le proprie previsioni di gestione del ciclo dei rifiuti della città di Roma su interventi finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti e all'incremento del livello di raccolta differenziata (di seguito "RD") ma, a differenza del PRGR, intende invertire la tendenza discarico-centrica, propria dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti nel Lazio, caratterizzato dalla produzione, attraverso i TMB/TBM di rifiuti da rifiuti. A questo scopo, non solo è prevista la drastica riduzione degli scarti prodotti dal trattamento dei RUI attraverso il generale potenziamento di tutti gli impianti di trattamento della RD ai fini di un'efficiente selezione delle frazioni secche da avviare al recupero ma, soprattutto, è prevista la realizzazione di un impianto di trattamento termico dei rifiuti indifferenziati residui con una capacità totale di 600.000 t/anno: questa pianificazione impiantistica sostituisce, pertanto, quanto previsto dal PRGR secondo cui: "*per l'ATO di CMRC* [...] *data la dimensione demografica è fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di RC per rispondere all'autosufficienza di RC*".

62 V., in particolare, pagg. 105-108 PGRRC.

63 V. Deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 52 del 26 settembre 2015.

46. La tabella n. 2, di seguito inserita, riassume per l'anno 2020 e sulla base dei dati pubblicati sul sito *internet* del Catasto dei rifiuti[64], la produzione regionale di RU nel Lazio scomposta per tipologia di rifiuto (indifferenziato e differenziato) e per singolo ATO, distinguendo l'ATO di RC da quello della CMRC, sebbene esso sia stato individuato come ATO separato solo recentemente.

Tabella n. 2: *produzione rifiuti urbani 2021 nella Regione Lazio (fonte: INSPRA, Catasto dei rifiuti, aggiornato al 2021, https://www.catasto-rifiuti.isprambiente).*

ATO	Abitanti	%Abitanti*	RUt	RU%*	RUIt	RUI%*	RDt	RD%
RC	*2.761.632*	*48%*	*1.589.688*	*55%*	*874.718*	*65%*	*714.970*	*45%*
CMRC	1.460.999	*26%*	637.302	22%	207.837	15%	429.465	67%
FR	468.438	*8%*	178.059	6%	71.555	5%	106.504	60%
LT	565.840	*10%*	288.849	10%	116.163	9%	172.686	60%
RI	150.689	*3%*	58.267	2%	25.199	2%	33.068	57%
VT	307.592	*5%*	130.878	5%	47.851	4%	83.027	63%
Totale	**5.715.190**	**100%**	**2.883.043**	**100%**	**1.343.323**	**100%**	**1.539.720**	**53%***

** % a livello regionale.*

47. La tabella che precede evidenzia come la città di Roma da sola produce oltre il 55% dei RU regionali e circa il 65% dei RUI regionali, a causa anche della peggiore *performance* regionale in termini di raccolta differenziata (pari al 45%, a fronte di un livello medio negli altri ATO del 61%).

48. Con riferimento agli impianti presenti nella Regione Lazio, sia nella fase a monte del trattamento dei RUI che in quella a valle dello smaltimento dei rifiuti prodotti da tale trattamento (RUR), il quadro di insieme restituisce, anzitutto, una situazione di cronica inadeguatezza e fragilità della dotazione impiantistica, soprattutto al fine di garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti indifferenziati nel territorio di RC. In particolare, a fronte di una dotazione forse anche eccessiva di impianti di trattamento, si riscontra una forte carenza di impianti di smaltimento, vale a dire di discariche e di termovalorizzatori. Questa situazione è, a sua volta, conseguenza diretta di una gestione del servizio di igiene urbana fondata soltanto sul pretrattamento dei rifiuti (in impianti di TMB/TBM e TM) che, appunto, richiede un'elevata disponibilità sia di capacità di smaltimento in discarica, sia di un elevato ricorso al trattamento termico con recupero energetico in impianti di termovalorizzazione (di seguito "TV") che, peraltro, sono per lo più localizzati al di fuori della Regione Lazio dove è presente il solo termovalorizzatore di San Vittore gestito da ACEA Ambiente S.r.l.[65].

---

[64] Il Catasto dei rifiuti è stato istituito dall'art. 3 del D.L. n. 397/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475/1988. I dati del Catasto dei rifiuti sono, tra quelli disponibili, i più aggiornati.

[65] V. sul punto il PGRRC pagg. 105-110. Per la descrizione della gravità della situazione impiantistica laziale cfr. il PRGR 2020: "[…] *l'attuale forte insufficienza impiantistica* [rende] *necessari molti impianti per soddisfare il fabbisogno di trattamento anche e soprattutto al fine dell'auspicabile raggiungimento di autosufficienza sia per ogni singolo ATO sia su base regionale nell'immediato futuro*" […]. […] [A]*l momento* [infatti per quanto riguarda la] *fase di trattamento non è garantita l'autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l'autosufficienza su scala regionale. In particolare, alcuni ATO hanno maggiori capacità di trattamento rispetto a quelle richieste.* [Con riguardo, invece, alla] *fase di smaltimento la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti*

49. La chiusura della discarica di Malagrotta (1° ottobre 2013) ha acuito il *deficit* impiantistico regionale e, in particolare, quello del territorio di RC e ha determinato la difficoltà delle istituzioni locali a dare seguito agli obiettivi di raccolta differenziata e di potenziamento degli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti idonei a permettere al sistema - sulla base della stessa pianificazione regionale di cui al PRGR - di affrancarsi da un'impostazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti basata principalmente sul conferimento in discarica.

50. La tabella che segue (tabella n. 3) riassume, l'impiantistica per il trattamento dei RUI attivi nei cinque ATO della Regione Lazio, distinguendo ulteriormente, per quanto riguarda l'ATO della CMRC, tra gli impianti presenti del territorio di RC e quelli presenti nel restante territorio compreso nell'Area vasta. Rispetto a quanto previsto nella tabella deve, tuttavia, considerarsi che il 15 giugno 2022 è andato a fuoco il TMB-2 di Malagrotta con conseguente sua sopravvenuta inutilizzabilità.

51. Oltre a confermare il dato sopra evidenziato circa la prevalenza del pretrattamento dei rifiuti, se si procede a confrontare la capacità di trattamento complessivamente autorizzata nel Lazio con il quantitativo di RUI smaltiti nel 2021, emerge un significativo eccesso di capacità di trattamento con riferimento a tutti gli impianti di trattamento che, per quanto segnatamente riguarda RIDA, è pari al 55%[66]. In proposito occorre, tuttavia, tenere anche presente che l'attività degli impianti è soggetta a vicende che "*rendono la disponibilità effettiva degli impianti sempre inferiore*"[67] come nel caso delle chiusure periodiche per necessità manutentive o a seguito di provvedimenti giudiziali o di incendi come, da ultimo, successo al TMB 2 di Malagrotta il 15 giugno 2022.

52. Dalla citata tabella emerge, inoltre, che nel Lazio (nello specifico nel territorio capitolino e in quello dell'ATO di Latina) sono attualmente attivi nel trattamento dei RUI anche cinque impianti di trattamento meccanico (TM), cioè impianti di trattamento privi della fase di biostabilizzazione[68].

---

derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L'esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l'estensione demografica dell'ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore." (cfr. PRGR del 2020, pag. 342). La fragilità del sistema impiantistico regionale è stata evidenziata anche dal Commissario *ad acta* nominato dal TAR Lazio per dare esecuzione al giudicato amministrativo che aveva imposto alla Regione Lazio, su ricorso di RIDA, di individuare in suo favore una rete integrata e adeguata di impianti in ambito regionale (v. più diffusamente *infra* §. V.1): "*la disponibilità di smaltimento in discarica attualmente disponibile in regione* [*i.e.* ad aprile 2021] [é] *decisamente al disotto di quella necessaria anche per il solo fabbisogno stimato dalla Regione Lazio negli scenari del PRGR per il 2021.* […] *Dall'analisi della documentazione è emersa una situazione impiantistica che può definirsi critica e che non trova soluzioni nella pianificazione regionale. Risulta infatti un disallineamento fra le previsioni del PRGR, approvato con D.C.R. n. 4/2020, e le esigenze oggettive* […]" (cfr. Relazione del Commissario *ad acta* in esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 426 del 2020, pag. 23). Tale critica valutazione è stata confermata dai rappresentanti della RC (v. doc. 142). Il *deficit* quali-quantitativo dell'impiantistica presente nella Regione Lazio rende, pertanto, ancora attuali le conclusioni della Relazione sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale approvata, il 20 dicembre 2017, dalla Commissione parlamentare di inchiesta "*Sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati*" e in cui si legge: "*Tema centrale è la criticità del ciclo dei rifiuti di Roma, dove rimane tuttora dirimente la questione impiantistica, aggravata dall'assenza, in concreto, di alternative alla discarica di Malagrotta, che da quattro anni* [dal 2013, n.d.r.] *ha cessato di operare. L'assetto attuale rimane arretrato in quanto orientato a generare, attraverso i TMB, rifiuti da rifiuti che vanno ad alimentare impianti all'esterno di Roma Capitale.*". Il problema della grave insufficienza impiantistica nel Lazio è, del resto, già chiaramente emersa in altri interventi di *enforcement* e di *advocacy* dell'Autorità (v., da ultimo, il provvedimento di non violazione n. 2850 del 20 dicembre 2019, relativo al procedimento I831-*Gare Ama servizio di smaltimento dei rifiuti*, in Bollettino n. 3/2020).

66 Sul punto si vedano anche le dichiarazioni dei Rappresentanti della Regione Lazio rese nel corso dell'audizione dell'11 gennaio 2021 (doc. 135).

67 Cfr. dichiarazioni rese a verbale dai Rappresentanti di AMA nell'audizioni del 19 gennaio 2022 (doc. 142).

68 Al riguardo, i Rappresentasti della Regione Lazio, nel corso dell'audizione dell'11 gennaio 2022, hanno affermato che:

Tabella n. 3: impianti per il trattamento RUI attivi nel Lazio (fonte: Catasto dei rifiuti, aggiornato al 2020, https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it e il "Rapporto rifiuti Urbani", edizione 2021 dell'ISPRA redatto sugli stessi dati, pagg. 475/480).

ATO	Impianto		Capacità autorizzata t/anno	Q. trattata t/anno		Capacità residua	Out put tot./t	Out put discarica	%Out put discarica/t*
	Gestore	Tipo		Tot.	RUI				
RC	AMA-Rocca Cencia	TMB	234.000	127.489	127.489	106.511	110.976	40.909	37%
	Giovi-Malagrotta 1	TMB	187.000	164.014	164.014	22.986	142.150	78.387	55%
	Giovi-Malagrotta 2	TMB	280.000	267.239	267.239	12.761	222.829	97.983	44%
	Porcarelli Gino	TM	400.000	140.162	140.162	259.838	139.170	0	0%
	Porcarelli Gino	TM	321.620	175.613	0	146.007	162.459	24.276	15%
CMRC	Ecosystem S.p.A.	TM	130.600	88.037	66.502	42.563	85.570	22.432	26%
LT	**RIDA**	**TBM**	**409.200**	**176.017**	**151.148**	**233.183**	**154.013**	**59.055**	**38%**
	CSA S.r.l.	TM	150.000	101.425	100.428	48.575	93.377	38.308	41%
	Refecta S.r.l.	TM	60.000	13.755	13.457	46.245	12.327	0	0%
FR	SAF S.p.A.	TMB	532.158	101.425	100.428	430.733	93.377	38.308	41%
VT	**EV**	**TMB**	**215.000**	**194.179**	**190.468**	**20.821**	**169.011**	**93.215**	**55%**
RI	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOT.	**2.919.578**	**1.549.355**	**1.321.335**	**1.370.223**	**1.385.259**	**492.873**	

**Questo TM non tratta RUI ma in prevalenza rifiuti proveniente da trattamento di rifiuti urbani (*101.899 t*).

53. La tabella n. 4 che segue descrive l'attività e i risultati in termini di produzione di rifiuti da smaltire in discarica, degli impianti gestiti dalle Parti nel triennio 2019-2021[69].

Tabella n. 4: *confronto TBM Rida vs TMB EV (fonte: sito internet Catasto dei rifiuti, https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/*

Operatore	Anno	Tot. RUI trattati /t.	Tot. *out put* discarica	% *out put discarica*
RIDA	2021	151.148	59.055	39%
	2020	158.752	13.399	8%
	2019	255.654	104.353	41%
	Media	***188.518***	***58.936***	***30%***
Operatore	**Anno**	**Tot. RUI trattati /t.**	**Tot. *out put* discarica**	**% *out put discarica***
EV	2021	190.468	93.215	49%
	2020	160.720	74.082	46%
	2019	176.573	87.291	49%
	Media	***175.920***	***84.863***	***48%***

"alcuni impianti di TM sono attualmente soggetti a riesame da parte della Regione, in particolare per quanto riguarda la questione del trattamento dei rifiuti che comprendono la frazione organica, ma allo stato sono autorizzati e pienamente legittimati a operare come gli altri impianti di TMB" (doc. 155, sottolineatura aggiunta).

69 Sono stati utilizzati i dati pubblicati sul sito *internet* del Catasto dei rifiuti, aggiornati al 2021.

54. La tabella evidenzia, da un lato, un aumento dei quantitativi trattati da EV, in particolare, nel 2021, che appare determinato dalle ordinanze regionali contingibili e urgenti che si sono susseguite da aprile 2021 per fronteggiare l'emergenza rifiuti di RC e che hanno disposto il conferimento presso la discarica di EV degli scarti prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti romani che erano stati coinvolti, dalle stesse ordinanze, nell'emergenza rifiuti capitolina[70]. Tali misure hanno indubbiamente anche accelerato la riduzione della volumetria disponibile in tale discarica.

55. D'altro lato, si registra una riduzione da parte di RIDA, nel triennio 2019-2021, dei quantitativi di RUI trattati, pari a quasi il 41%. La contrazione dei volumi trattati nell'impianto di RIDA sarebbe, invece, diretta conseguenza - secondo la Parte - della diminuzione degli sbocchi a disposizione per lo smaltimento in Regione del CSS oltre che degli scarti prodotti[71]. In proposito, si osserva che le richiamate ordinanze sono intervenute anche in riduzione degli spazi di RIDA presso il termovalorizzatore di San Vittore gestito da Acea Ambiente S.r.l. sempre per creare sbocchi al trattamento emergenziale dei rifiuti di RC[72].

56. La tabella n. 4 rileva, inoltre, la migliore *performance*[73] dell'impianto di RIDA[74] in termini di *out put* da destinare in discarica rispetto a quella di EV, sebbene con andamenti annui fortemente disomogenei (dall'8% del 2020 al 39% del 2021). Il fabbisogno medio di smaltimento in discarica dei due impianti, nel quadriennio considerato, è stato, di conseguenza, diverso attestandosi per RIDA a 58.936t e per EV a 84.863t.

57. Il TMB di EV è stato autorizzato dalla Regione Lazio a trattare i rifiuti prodotti negli ATO di Viterbo e Rieti per un quantitativo di 215.000 t/anno e con una capacità giornaliera massima di circa 600t. L'impianto effettua la selezione e il trattamento di RSU con produzione di CSS e di FOS[75].

---

[70] V. ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Presidente della Regione Lazio Z00010 del 1° aprile 2021; Z00011 del 10 aprile 2021; Z00013 del 20 aprile 2021; Z00017 del 14 giugno 2021; Z00019 del 30 giugno 2021; Z00020 del 15 luglio 2021; Z00021 del 16 luglio 2021; Z00023 del 30 luglio 2021.

[71] V. doc. 5. In relazione all'accesso al termovalorizzatore di ACEA Ambiente S.p.A. si osserva che l'ordinanza contingibile d'urgenza del presidente della Regione Lazio Z00022 del 30 luglio 2021 ha disposto, nell'ambito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza rifiuti di RC, che Acea Ambiente S.r.l., gestore dell'impianto di termovalorizzazione di San Vittore nel Lazio (FR), di accettare riducesse *lo* spazio impiantistico messo a disposizione di RIDA per consentire l'ingresso dei quantitativi di CSS provenienti dagli impianti di trattamento coinvolti nella gestione emergenziale del ciclo dei rifiuti di RC.

[72] V. l'ordinanza contingibile d'urgenza del presidente della Regione Lazio Z00022 del 30 luglio 2021 che ha disposto, nell'ambito delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza rifiuti di RC, la riduzione da parte di Acea Ambiente S.r.l. dello spazio impiantistico messo a disposizione di RIDA per consentire l'ingresso dei quantitativi di CSS provenienti dagli impianti di trattamento coinvolti nella gestione emergenziale del ciclo dei rifiuti di RC.

[73] RIDA ha sottolineato la maggiore efficienza degli impianti TBM (come il suo) rispetto a TMB (come quelli di RIDA) e ha anche rappresentato che gli impianti TBM produrrebbero un CSS di migliore qualità in termini di resa energetica per unità di peso rispetto ai TMB che, non disponendo della fase di essicazione anaerobica del prodotto, generano un CSS con caratteristiche di resa più scadente a causa della sua maggiore umidità. La rappresentata superiorità dell'impianto di RIDA è per contro messa in dubbio da EV che, in comunicazioni ufficiali, ne ha contestato proprio la capacità di stabilizzare la frazione organica.

[74] Il TBM di RIDA si articola in due impianti: uno per il trattamento dei rifiuti liquidi e, l'altro, per il recupero e smaltimenti dei rifiuti solidi non pericolosi che produce CSS, successivamente conferito ai termovalorizzatori e dai cementifici. Tale impianto è stato ampliato nel 2012-2013 con la costruzione di una nuova linea di bio-essicazione di rifiuti tal quali che si caratterizzerebbe per l'innovativa caratteristica di essiccare tutto il rifiuto e non solo la sottovagliatura, ottenendo, di conseguenza, un /CSS di alta qualità, un notevole aumento delle percentuali di recupero e una drastica diminuzione dello scarto stabilizzato da destinare in discarica (doc. 5). Dal 2014 la capacità assentita dell'impianto è pari a 409.200 t/anno (pari a 1.320 t/giorno). V. Determinazione dirigenziale del 20 giugno 2014 n. G09031.

[75] V. sito *internet* di EV https://www.ecologiaviterbo.com/.

iii) (segue) gli impianti di smaltimento (discariche e termovalorizzatori)

58. Nel territorio della Regione Lazio è attivo un solo termovalorizzatore, sito a San Vittore (FR) e gestito da Acea Ambiente S.r.l.[76] e due discariche: quella sita a Viterbo, gestita da EV, e quella sita ad Albano Laziale[77], attualmente in gestione commissariale, che è stata riaperta d'urgenza con ordinanze sindacali a metà luglio 2021[78]. Nel 2013 è stata, infatti, definitivamente chiusa la discarica di Malagrotta e, più recentemente, sono state chiuse anche le due discariche gestite da MAD S.r.l. e site, l'una a Civitavecchia, in località Fosso Crepacuore (il 31 marzo 2021)[79] e, l'altra, nel frusinate, in località Roccasecca (il 13 ottobre 2021)[80].

59. Con riferimento alla discarica di EV, essa nasce a servizio del proprio TMB e degli ATO di Viterbo e Rieti e, nel corso del tempo, ha subito vari ampliamenti: il primo nel 2008 per 275.000 mc[81] e poi nel 2019 (quando dal PNRG risulta che aveva una capacità residua di 12.000 mc[82]) "*per 275.000mc*" e, infine, nel "*settembre 2021 per ulteriori 325.000 mc*[83].

---

[76] Società del Gruppo ACEA interamente controllata dalla capogruppo ACEA S.p.A., a sa volta società quotata in borsa il cui principale azionista è RC, con una quota pari al 51%, mentre il restante capitale è per il 23.33 detenuto da Suez S.A, per il 5,45% da Francesco Gaetano Caltagirone e il restante 20,22% è flottante il cui 14% circa è detenuto da primari investitori internazionali (fonte: sito *internet* istituzionale del Gruppo ACEA che, a sua volta, cita dati CONSOB aggiornati al 31 dicembre 2021).

[77] Tale discarica era nata come discarica di servizio dell'annesso TMB poi distrutto da un incendio.

[78] V. ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco della CMRC del 15 e 16 luglio 2021. Si tratta di ordinanza, al pari delle successive, adottate ai sensi dell'art. 191 TUA.

[79] "*A seguito dell'improvvisa chiusura ai conferimenti della discarica di Roccasecca (FR) per esaurimento del bacino IV, e della rinuncia da parte del gestore MAD S.r.l. all'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per il Bacino V* […]*, si è reso necessario emanare* […] *da parte del Presidente della Regione Lazio ben sette ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 (Ordinanze n. Z00010 del 1/04/2021, n. Z00011 del 10/04/2021, n. Z00013 del 20/04/2021, n. Z00017 del 14/06/2021, n. Z00019 del 30/06/2021, n. Z00021 del 16/07/2021 e n.12/08/2021 - Z00023 del 30 luglio 2021), al fine di individuare, nell'immediato, spazi impiantistici di smaltimento per il conferimento degli scarti prodotti dai soli TMB/TM che non potendo più conferire i propri scarti presso la discarica di Roccasecca in assenza dei necessari spazi impiantistici, avrebbero bloccato totalmente o parzialmente il conferimento dei rifiuti indifferenziati, con conseguente grave emergenza per interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sul territorio di Roma Capitale, della Provincia di Frosinone e di alcuni Comuni della Provincia di Latina*" (cfr. ricostruzione fattuale richiamata nella determinazione della Regione Lazio del 5 agosto 2021 n. GR4903-1; doc. 225, all. 1-*bis*).

[80] Entrambe le discariche risultano ancora censite dal PRGR del 2020 tra quelle attive perché - come già rilevato - il documento è stato redatto sulla base dei dati aggiornati al 2017.

[81] Cfr. ricostruzione fattuale di cui alla Determinazione della Regione Lazio del 5 novembre 2008, n. A3919 (docc. 95, allegato 1 e 225, allegato 1, ritrasmissione del documento precedente).

[82] V. PRGR 2020, pag. 119.

[83] V., in particolare, il verbale dell'audizione dei rappresentanti della Regione Lazio dell'11 gennaio 2022 e (doc. 135). I rappresentanti regionali, con riferimento all'ampliamento della volumetria della discarica di EV autorizzata nel settembre 2021 hanno chiarito che. "[…] *a valle delle ordinanze urgenti adottate a partire dallo scorso aprile 2021 a seguito della chiusura della discarica di Roccasecca, che hanno ordinato a E. Giovi di conferire presso EV anche quantitativi di scarti prorotti dal trattamento dei rifiuti di RC (200t/giorno) le volumetrie disponibili si sono esaurite a un tasso più veloce rispetto a quello stimato in sede di provvedimento di aumento delle volumetrie del 2019, che considerava solo i fabbisogni degli ATIO Viterbo e Rieti: in particolare la volumetria residua disponibile della discarica di EV è passata da circa 180.000mc alla data del 12 aprile 2021 a circa 124.868mc alla data del 22 giugno 2021, ulteriormente ridotta a 84.456mc al 1° settembre 2021. Pertanto, a settembre 2021 è stato autorizzato un nuovo aumento delle volumetrie per ulteriori 325.000mc* […]". Infatti e come si legge nella ricostruzione fattuale richiamata nella Determinazione della Regione Lazio del 5 agosto 2021 n. GR4903-1 (doc. 225, allegato 2-*bis*, ritrasmissione del doc. 94, allegato 2-*bis*): "A *seguito dell'improvvisa chiusura ai conferimenti della discarica di Roccasecca (FR) per esaurimento del bacino IV, e della rinuncia da parte del gestore MAD S.r.l. all'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per il Bacino V, con Determinazione n. G15189 del 14/12/2020, si è reso necessario emanare* […] *da parte del Presidente della Regione Lazio ben sette ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 (Ordinanze n. Z00010 del 1/04/2021, n. Z00011 del 10/04/2021, n. Z00013 del 20/04/2021, n. Z00017 del 14/06/2021, n. Z00019 del 30/06/2021, n. Z00021 del*

La discarica è autorizzata ad accettare i rifiuti individuati dai codici CER 19.05.01, 19.05.03 e 19.12.12. e, alla data del 1° agosto 2021 - quindi all'indomani della richiesta di accesso da parte di RIDA alla discarica di EV - risultava disporre di una capacità residua di circa 113.950t.[84] mentre, al 14 dicembre 2021 - data di inizio dei conferimenti in discarica da parte di RIDA (*vd. infra par. successivo*) - disponeva di una volumetria residua di 413.917t[85]: l'aumento della capacità residua tra agosto 2021 e dicembre 2021 è dovuto all'intervenuto ampliamento autorizzato - come detto - nel settembre 2021. EV, da ultimo, ha dichiarato che, a inizio novembre 2022, la capacità residua della discarica è pari a circa 140.000t[86]. Il rappresentante della Regione Lazio, in audizione, ha dichiarato che la discarica di EV sarà ulteriormente ampliata entro aprile-maggio 2023[87].

60. Con riguardo, invece, alla discarica di Albano Laziale, di Ecoambiente S.r.l. e in gestione commissariale, i conferimenti erano cessati il 1° luglio 2016 e la sua riapertura è stata disposta, per una quantità massima di 1.100t/giorno, con ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco della CMRC il 14 luglio 2021. L'ordinanza è stata adottata allo scopo di fronteggiare la situazione di grave emergenza determinatasi nel territorio di RC a seguito della chiusura di entrambe le discariche gestite da MAD S.r.l.. L'operatività della discarica di Albano Laziale era stata però limitata allo smaltimento dei soli rifiuti provenienti dal trattamento dei RUI raccolti da AMA nel territorio di RC, individuati dal codice CER 19.12.12. e 19.05.03, circostanza che non ha consentito lo smaltimento in questa discarica degli scarti prodotti dal trattamento dei RUI romani da parte del TBM di RIDA perché - come detto - essi rientrano nella diversa categoria di rifiuti identificata dal CER 19.05.01.

61. La successiva ordinanza del Sindaco della CMRC dell'11 gennaio 2022 ha sia prorogato l'apertura della discarica al 15 luglio 2022, sia consentito il conferimento nella discarica di Albano Laziale anche degli scarti prodotti dal trattamento dei RUI provenienti dall'intera area dell'allora ATO unico della CMRC e non più, quindi, dal solo territorio di RC[88] "*fermi restando la tipologia di rifiuti conferibili e i limiti quantitativi massimi giornalieri, settimanali e totali conferibili in discarica*"[89]. RIDA ha confermato sia di avere iniziato i conferimenti presso la discarica di Albano Laziale a partire dal 14 luglio 2022, sia di conferire "*esclusivamente rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti di Roma Capitale e dei comuni dell'ambito metropolitano*"[90].

16/07/2021 e n.12/08/2021 - Z00023 del 30 luglio 2021), al fine di individuare, nell'immediato, spazi impiantistici di smaltimento per il conferimento degli scarti prodotti dai soli TMB/TM che non potendo più conferire i propri scarti presso la discarica di Roccasecca in assenza dei necessari spazi impiantistici, avrebbero bloccato totalmente o parzialmente il conferimento dei rifiuti indifferenziati, con conseguente grave emergenza per interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sul territorio di Roma Capitale, della Provincia di Frosinone e di alcuni Comuni della Provincia di Latina".

84 Cfr. doc. 186, allegato n. 2.

85 *Ibidem*.

86 V. doc. 224, allegato 1.

87 V. verbale di audizione del 23 giugno 2022 (doc. 191, allegato 1).

88 Si ricorda che adesso il territorio di RC costituisce un ATO separato da quello della CMRC in cui era compreso (v. *supra* §. III.5.c).

89 Tale modifica è stata adottata per fronteggiare l'impossibilità, segnalata dagli operatori, di proseguire il conferimento presso la discarica di EV degli scarti prodotti dal trattamento dei RUI provenienti dai ventiquattro comuni dell'ATO CMRC.

90 Cfr. doc. 223.

62. L'operatività della discarica è stata, quindi, nuovamente prorogata al 15 novembre 2022, dall'ordinanza sindacale del 15 luglio 2022[91] al fine di recuperare il periodo di inattività intercorrente dalla data di esecuzione del provvedimento di sequestro (11 marzo 2022) e l'adozione del successivo provvedimento di dissequestro (27 maggio 2022)[92]. Inoltre e per quanto di maggiore interesse, l'ordinanza in questione ha consentito il conferimento nella discarica di Albano Laziale anche degli scarti prodotti dal TBM di RIDA (codice CER 19.05.01) almeno nella misura in cui siano prodotti dal trattamento dei RUI provenienti dal territorio capitolino.

63. L'ordinanza del Sindaco della CMRC del 9 gennaio 2023 ha esteso il termine di apertura della discarica di Albano Laziale al 27 febbraio 2023 fino all'esaurimento della sua volumetria[93].

64. La descritta situazione impiantistica della Regione Lazio appare anche caratterizzata, sotto il profilo industriale, dalla presenza di legami economico-finanziari tra le famiglie Cerroni e Giovi, sia nella fase a monte del trattamento dei RUI che in quella a valle dello smaltimento in discarica[94]. Tale concentrazione appare favorita dal regime amministrativo e dai vincoli che impongono alla Regione Lazio l'individuazione degli impianti in base ai principi di prossimità[95].

d. Le evidenze in merito alle condotte contestate a EV

i) Premessa: il contenzioso tra RIDA e la Regione Lazio

65. Al fine di consentire la valutazione dell'insieme dei comportamenti di impresa assunti da EV, apprezzati anche nel loro sviluppo diacronico, è utile premettere come le vicende in esame si inseriscono, anzitutto, nel complesso contenzioso amministrativo instaurato, a partire dal 2015, dal segnalante RIDA contro la Regione Lazio[96] al fine di ottenere da quest'ultima, stante la situazione

---

91 Ordinanza sindacale contingibile e d'urgenza del Sindaco della CMRC, prot. CMRC-2021-0107903 del 15.07.2022, avente a oggetto: "*Discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Albano Laziale (RM), loc. Cecchina (Roncigliano), via Ardeatina km. 24,640 - art.191 c.4 TU Ambiente - reiterazione per durata uguale a quella di inattività*".

92 Il Tribunale di Velletri ha disposto il sequestro della discarica di albano Laziale con Decreto n. 11591 del 7 marzo 2022, eseguito dalla guardia di Finanza, il successivo 11 marzo 2022, a causa, in particolare, della mancata prestazione di idonee garanzie da parte di Ecoambiente S.r.l. per la gestione *post mortem* della discarica, come previsto dagli artt. 15 e 16 del D.lgs. n. 36/2003

93 Sulla base dei calcoli da ultimo condotti, risulta che la volumetria residua della discarica di Albano Laziale sia, al 30 agosto 2022, pari a 108.000t. La discarica di Albano Laziale è stata autorizzata nel 2009 per una volumetria di circa 450.000t (v. allegato 1 alla Determinazione della Regione Lazio del 28 ottobre 2022, n. G14769).

94 Le famiglie Cerroni e Giovi partecipano: (**a**) direttamente e pariteticamente, al capitale sociale di E. Giovi S.r.l. che ha lo stesso azionariato della P. Giovi S.r.l. ed è proprietaria, tramite il Consorzio Laziale Rifiuti - CO.LA.RI., dei due impianti TMB siti a Malagrotta (RM) e (**b**) indirettamente, alla società Guidonia Ambiente S.r.l., proprietaria di un TMB comune di Guidonia Montecelio (RM). Nella fase a valle del conferimento in discarica degli scarti, alle medesime famiglie sono riconducibili, direttamente o indirettamente, le società EV ed Ecoambiente, che gestiscono le due discariche attualmente attive nel Lazio (rispettivamente, quella sita a Viterbo e quella sita ad Albano Laziale e, inoltre l'Amministratore delegato di Ecoambiente S.r.l. era, prima della sottoposizione della Società ad amministrazione giudiziale, la stessa persona fisica che riveste la carica di Presidente di EV (cfr. per la ricostruzione della vicenda, si rinvia, in particolare, all'ordinanza sindacale contingibile e d'urgenza del Sindaco della CMRC, prot. CMRC-2021-0107903 del 15.07.2022, cit.).

95 La stessa RIDA rileva, del resto, che: "*il settore dei rifiuti solidi urbani è sottoposto a un regime legale amministrativo che ha favorito naturalmente la formazione di un ambiente oligopolistico anche in considerazione dei vincoli che impongono alla Regione Lazio - previa quantificazione del fabbisogno - l'individuazione degli impianti per provincia di appartenenza e la gestione dei flussi secondo il principio di prossimità e di conformità di trattamento rispetto ai rifiuti di partenza.*" Cfr. "Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2021".

96 V. TAR Lazio, sentenze nn. 2902/2016; 4524/2018 e 426/2020, tutte passate in giudicato perché non impugnate dalla Regione Lazio.

di carenza di capacità di smaltimento in discarica su scala d'ambito, l'individuazione delle discariche presso cui RIDA potesse smaltire gli scarti prodotti dal trattamento dei RUI presso il proprio TBM[97].

66. Ulteriori doglianze di RIDA, accolte dal Tribunale amministrativo regionale, riguardavano anche il divieto oppostole dalla Regione Lazio allo smaltimento degli scarti prodotti dal trattamento dei RUI in discariche site fuori Regione. Il giudice amministrativo ha, infatti, ritenuto che, poiché tali scarti sono rifiuti speciali, essi non risultano soggetti al principio di prossimità; pertanto, se la Regione non riesce a perseguire il principio di autosufficienza per mancanza di adeguata impiantistica, essi possono essere smaltiti fuori Regione senza necessità di previa conclusione di accordi interregionali che, infatti, sono previsti solo per consentire il trattamento fuori Regione dei rifiuti urbani, ma non anche per lo smaltimento degli scarti prodotti dal loro trattamento[298].

67. Le doglianze di RIDA, inoltre, si inseriscono in un contesto fattuale di grave emergenza nello smaltimento dei RUR prodotti dal trattamento dei RUI di RC determinata della chiusura della discarica di Roccasecca il 31 marzo 2021 che riceveva rifiuti trattati in moltissimi impianti regionali contrattualizzati da AMA per il trattamento dei RUI (CER 20.03.01) per i quali la Regione Lazio, intervenendo con una serie di ordinanze contingibili e urgenti, ha trovato sbocchi alternativi nelle discariche di Viterbo e Civitavecchia, quest'ultima definitivamente chiusa a ottobre 2021[99]. Tale emergenza è stata ulteriormente aggravata dall'interruzione degli impianti SAF di Frosinone che ha ulteriormente aggravato il *gap* tra sbocchi disponibili e raccolta di rifiuti da parte di AMA[100].

68. In tale situazione emergenziale, la Regione Lazio ha proceduto ad assegnare a vari operatori che trattano rifiuti di RC spazi nella discarica di EV e a disporre la riapertura d'urgenza della discarica di Albano Laziale per lo smaltimento dei soli scarti prodotti dal trattamento dei RUI di RC, CER 19.12.12. e 19.05.03. Inoltre, si è proceduto alla sottoscrizione di contratti tra AMA e gli operatori aggiudicatari delle gare organizzate, nel luglio 2021, da INVITALIA per il trattamento dei RUI di RC e per lo smaltimento (anche transfrontaliero) degli scarti prodotti dagli impianti di trattamento di proprietà di AMA[101].

---

[97] La controversia si è conclusa con la sentenza del TAR Lazio n. 2902/2016 che ha ordinato alla Regione "*di individuare [entro 180 giorni] la rete integrata e adeguata di impianti in ambito regionale, tra cui le discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali del trattamento dei rifiuti urbani, con messa a disposizione della relativa capacità di smaltimento agli operatori laziali interessati in condizioni di parità e non discriminazione* […]" (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 2902/2016, cit.).

[98] Per l'adempimento del predetto giudicato è stata, tuttavia, necessaria la nomina di un Commissario *ad acta* (TAR Lazio, ordinanze n. 706/2021 e 1745/2021) che ha provveduto a darvi esecuzione individuando, con Determinazione del 12 maggio 2021, la discarica gestita dalla società MAD S.r.l., sita a Civitavecchia (RM) in località Fosso Crepacuore, con una volumetria residua, al 10 aprile 2021, di 52.000 mc, e quella gestita da EV, sita a Viterbo in località Fornaci, con una volumetria residua, al 12 aprile 2021, di 180.000 mc. La discarica di Civitavecchia gestita da MAD S.r.l. è stata, però, chiusa il successivo 20 ottobre 2021 per esaurimento della volumetria senza che RIDA abbia, *medio tempore*, conferito alcuna quantità e con la conseguenza che è rimasta disponibile la sola discarica gestita da EV a Viterbo[2].

[99] Cfr. doc. 142 e doc.135.

[100] Cfr. *ibidem*, per la vicenda relativa a SAF v. ance doc. 41, allegato 73.

[101] V. doc 142 (audizione congiunta dei Rappresentanti di RC e di AMA del 19 gennaio 2022). I contratti in questione prevedevano anche lo smaltimento degli scarti al di fuori della Regione Lazio e, in taluni casi, anche all'estero, precisamente: quattro lotti contrattualizzati da AMA tramite queste gare hanno a oggetto lo smaltimento degli scarti prodotti dagli impianti di trattamento TMB di AMA e, un quinto lotto, invece (aggiudicato da DECO S.p.A.) ha ad oggetto il trattamento di rifiuti indifferenziati raccolti da AMA (v. verbale dei rappresentanti del Comune di Roma e di AMA; doc. 142; v. anche doc. 40, allegati 54; 55 e 56. Per lo svolgimento di tale attività di trattamento di RUI presso la società DECO S.p.A., situata nel territorio della Regione Abruzzo, è stato necessario prorogare l'accordo interregionale Lazio/Abruzzo di cui alla delibera di Giunta regionale Abruzzo n. 20/2022, in ottemperanza all'art. 182, comma 2, TUA (v. *supra* §. III.1). La Regione Lazio ha, del resto, ripetutamente concluso e rinnovato accordi con la Regione Abruzzo per il trattamento

69. Secondo i Rappresentanti di RC, tali iniziative hanno consentito, nel corso procedimento, che lo stato emergenziale creatosi nel 2021 poteva sostanzialmente considerarsi superato[102]. I Rappresentanti di AMA, nell'audizione del 19 gennaio 2022, hanno al riguardo dato conto della sottoscrizione di un contratto con RIDA, per il trattamento di *[omissis]** t/annue, corrispondente al fabbisogno residuo di AMA. La Società ha anche affermato di ritenere che RIDA avrebbe smaltito parte degli scarti prodotti da questa attività di trattamento in parte fuori Regione (in Toscana) e, in parte, presso la discarica di EV. Richiesta sul punto, RIDA ha confermato di aver prorogato il contratto in essere con una discarica sita nella Regione Toscana per un quantitativo di *[omissis]* t/anno, pur dando atto di asserite e progressive riduzioni nei conferimenti fino a circa il 50%, in considerazione di una situazione di criticità presente in Toscana. A questa disponibilità presso la discarica toscana si devono, evidentemente, aggiungere i conferimenti giornalieri di 250t presso EV (sui quali si veda *infra*).

ii) Evidenze in merito alla condotta di EV relativa all'applicazione della tariffa di accesso a "libero mercato"

70. Con riferimento alla prima condotta oggetto di segnalazione, RIDA ha contestato la pretesa di EV di applicarle – ai fini dell'accesso alla discarica – una tariffa di accesso a libero mercato, in luogo di quella fissata dalla Regione Lazio con la Determinazione del 5 agosto 2021 n. GR4903-1.

71. Dagli elementi raccolti nel corso del procedimento è emerso come, al momento della richiesta di accesso di RIDA, la Regione Lazio non aveva ancora determinato alcuna tariffa per l'accesso alla discarica di EV[103]. La stessa RIDA ha, del resto, ripetutamente lamentato presso la Regione la mancata determinazione di tale tariffa, come risulta dalla comunicazione inviata alla Regione Lazio il 27 luglio 2021 e ribadita il successivo 30 luglio[104].

72. In mancanza di un intervento della Regione Lazio non era, quindi, possibile individuare una tariffa regionale da applicare all'accesso da parte di RIDA alla discarica di EV perché, appunto, non era stata fissata alcuna tariffa, né poteva ritenersi incontroverso quale dovesse essere la metodologia e il relativo *iter* per la sua determinazione. Tale situazione veniva a cessare con l'adozione da parte della Regione della Determinazione del 5 agosto 2021 n. GR4903-1 che, in via temporanea e d'urgenza, disponeva l'applicazione a RIDA per l'accesso alla discarica di EV della stessa tariffa stabilita dalle richiamate ordinanze dell'aprile-giugno 2021 per l'accesso alla discarica di MAD S.r.l. sita a Roccasecca ("*fatti salvi i conguagli*") e, al contempo, fissava un termine di quarantacinque

---

extra-regionale di rifiuti da parte delle società DECO S.p.A. e Aciam come è possibile ricostruire dalla lettura della predetta DGR Abruzzo n. 20/2022 che richiama i precedenti accordi intercorsi dal 2014 al 2020 e con validità ciascuno annuale.

102 Doc. n. 142.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

103 Tale situazione emergeva anche dalle ordinanze contingibili e d'urgenza adottate dal Presidente della Regione Lazio, da aprile a luglio 2021, per fronteggiare l'emergenza rifiuti di RC, nella parte in cui hanno ordinato a SAF di smaltire gli scarti prodotti dal trattamento RUI di RC presso la discarica di EV, disponendo l'applicazione da parte di EV, in via provvisoria e per il periodo di durata della ordinanza, della medesima tariffa applicata dalla MAD di Roccasecca, fatti salvi i conguagli (v. le citate ordinanze nn. Z00010 del 1° aprile 2021; Z00011 del 10 aprile 2021; Z00013 del 20 aprile 2021; Z00017 del 14 giugno 2021; Z00019 del 30 giugno 2021; Z00020 del 15 luglio 2021; Z00021 del 16 luglio 2021; Z00023 del 30 luglio 2021)

104 Cfr. docc. nn. 11 e 12.

giorni (che sarebbe scaduto il 19 settembre 2021) per la presentazione da parte di EV della documentazione necessaria alla determinazione della tariffa definitiva[105].

73. EV, dopo aver ricevuto il 6 agosto 2021 la richiesta di RIDA di accesso alla sua discarica[106], comunicava alla Regione Lazio e alla stessa RIDA, con lettera del successivo 9 agosto, di ritenere che la definizione del corrispettivo di accesso alle discariche dovesse essere determinata sulla base di una tariffa a "libero mercato"[107]. A fronte delle rimostranze di RIDA[108], nelle successive comunicazioni del 12, 13 e 14 agosto 2021[109], EV si dichiarava disponibile ad applicare il corrispettivo provvisoriamente fissato dalla Regione Lazio con la Determinazione Regionale del 5 agosto 2021, a titolo di acconto e salvo eventuale conguaglio, essendo il relativo provvedimento in corso di impugnazione[110]. Tale posizione non era ritenuta accettabile da RIDA, anche dopo l'intervento della Regione Lazio[111] con cui ribadiva l'applicazione provvisoria e d'urgenza della tariffa di 66,52 €/t di rifiuto, fatti salvi conguagli quando la tariffa definitiva sarebbe stata definita dalla stessa Regione[112], e pur a fronte della disponibilità di EV – ribadita con comunicazione del 1° settembre 2021[113] – a concludere un contratto di conferimento applicando la tariffa provvisoriamente disposta dalla Regione salvo conguaglio all'esito della determinazione della tariffa definitiva e delle azioni instaurate davanti al giudice Amministrativo[114].

74. Perdurando la situazione di stallo[115], a seguito della convocazione da parte della Prefettura di Roma di una riunione, il 15 ottobre 2021, con i rappresentanti di RIDA, di EV e della Regione Lazio[116], RIDA trasmetteva, lo stesso 15 ottobre 2021, a EV e agli altri partecipanti, copia firmata del contratto di conferimento con EV, apportando alcune modifiche a quello già trasmessole da EV

---

105 V. la determinazione della Direzione regionale ciclo dei rifiuti del 5 agosto 2021, n. GR4903-1 recante "*Ecologia Viterbo Srl- Tariffa provvisoria di acceso in discarica per i rifiuti non pericolosi in località "Le Fornaci" nel Comune di Viterbo*" (doc. 94, allegato 2-*bis*).

106 V. la comunicazione di RIDA a EV e alla Regione Lazio del 6 agosto 2021, prot. 548B (allegata al doc. 31 e allegato 3 al doc. 94). Per completezza, si rappresenta che l'impianto di RIDA è stato in manutenzione dal 15 luglio 2021 al 6 agosto 2021, con conseguente riduzione dei flussi dei rifiuti in ingresso pari al 70% (doc. n. 11, allegati nn. 1 e 3).

107 Cfr. comunicazione di EV a RIDA e alla Regione Lazio del 9 agosto 2021, prot. 536 (doc. 18; allegata al doc. 31 e allegato 5 al doc. 94).

108 V. la comunicazione di RIDA, prot. 553B del 9 agosto 2021, indirizzata anche all'Autorità (doc. 18).

109 Cfr. anche le successive comunicazioni del 27, 30 e 31 agosto 2021 (doc. 31).

110 Comunicazioni di EV a RIDA e alla Regione del 12 agosto 2021 (prot. 543); del 13 agosto 2021 (prot. 551); del 14 agosto 2021 (prot. 552) (allegate sub doc. 31). In tali comunicazioni, e in altre successive, EV ribadiva la sua disponibilità a concludere il contratto con RIDA alla tariffa indicata dalla Regione Lazio, salvo il suo diritto di contestare il provvedimento regionale di fissazione nelle sedi opportune (v. comunicazione del 27 agosto 2021, prot. 567; comunicazione del 31 agosto 2021, prot. 571; allegata al doc. 31 e al doc. 94, allegati 9, 10, 27 e 28).

111 V. doc. 31 (che contiene le comunicazioni di RIDA del 18 agosto 2021, prot. 571B; del 20 agosto 2021, prot. 579B; del 30 agosto 2021, prot. 588B; del 31 agosto 2021, prot. 590B; del 1° settembre 2021, prot. 594B) e docc. 21 e 94, all.to 12.

112 *Ibidem*.

113 V. comunicazione di EV alla Regione Lazio e a RIDA del 1° settembre 2021, prot. 579 (allegata al doc. 31 e doc. 94, allegato 15; v. anche comunicazione di RIDA in pari data, prot. 575, allegata al doc. 31).

114 Successivamente, il 6 settembre 2021, EV trasmetteva a RIDA uno schema contrattuale in cui era prevista, con riguardo al corrispettivo per l'accesso in discarica, la tariffa provvisoria di accesso stabilita con Determina della Regione Lazio GR4903-1 del 5.08.2021, ossia pari a 66,52 €/t di rifiuto, al netto di iva con rivalutazione monetaria ISTAT, salvo conguaglio (v. comunicazione di EV del 6 settembre 2021 (prot. 587), doc. 29; allegata al doc. 31 e doc. 94, allegato 32).

115 RIDA ha continuato a imputare a EV la pretesa iniqua e discriminatoria di calcolare i futuri conguagli alla luce di un prezzo di «libero mercato» e non della determinazione regionale (comunicazioni del 12 e 13 ottobre 2021; doc. 41 e 94).

116 V. doc. 41, allegato 65.

il 6 settembre 2021, tra le quali un'integrazione all'art. 4 del contratto (rubricato "*corrispettivo, termini e modalità di pagamento*"[117]), al fine di specificare che per conguaglio doveva intendersi quello "tariffario ai sensi della DGR 516/2018"[118], con l'eccezione del ricorso depositato da EV al TAR avverso la Determinazione regionale del 5 agosto 2021[119]. Il successivo 16 ottobre 2021, EV trasmetteva a RIDA l'accettazione del contratto di conferimento, nella versione emendata[120] e, infine, il 17 dicembre 2021[121], EV trasmetteva la documentazione necessaria per determinare la tariffa definitiva di accesso, inclusa la proposta di tariffa di accesso, pari a 76,45 euro/t, che la società di revisione, incaricata dalla Regione stessa, ha ritenuto sostanzialmente congrua[122].

iii) Evidenze in merito alla condotta di EV relativa al procedimento di omologazione degli scarti di RIDA

75. Tale condotta si colloca successivamente alla determinazione da parte della Regione Lazio della tariffa provvisoria per l'accesso di RIDA nella discarica di Viterbo[123]. In particolare, sulla base della documentazione acquisita agli atti, è emerso che – a fronte della richiesta di RIDA di accedere alla discarica di EV e di fornire a questo scopo anche la documentazione necessaria all'omologa dei propri scarti (CER 19.05.01)[124] – EV rispondeva, in data 9 agosto 2021, indicando l'iter di omologa (con allegazione della relativa modulistica) e ricordando che la sua discarica poteva ricevere solo rifiuti che abbiano subito un adeguato trattamento di bio-stabilizzazione [125].

76. Dopo iniziali interlocuzioni in merito alle modalità di esecuzione dei controlli e dei campionamenti per l'omologa[126] e sul soggetto deputato a svolgere i relativi adempimenti tecnici e controlli[127], la procedura di campionamento si svolgeva il 19 ottobre 2021 (dagli esperti nominati da EV e alla presenza del personale e del consulente di RIDA)[128] e, il successivo 12 novembre

---

117 Cfr. comunicazione di RIDA del 15 ottobre 2021 a EV (doc. 41, allegato 67 e docc. 94, allegato 16 e 225).

118 Cfr. il testo del contratto già trasmesso da EV il 6 settembre 2021 (comunicazione di EV del 6 settembre 2021, allegata al doc. 31) e quello predisposto da RIDA e successivamente firmato da EV il 16 ottobre 2021 (doc. 41, allegato 68 e docc. 94, allegato 17, e 225).

119 Come richiesto da RIDA, è stato anche esplicitato che le modalità con le quali EV procede alla verifica delle caratteristiche del rifiuto conferito avvengano in contraddittorio tra le partii (art. 6).

120 Comunicazione di EV del 16 ottobre 2021 (doc. 41, allegato 68).

121 Termine prorogato rispetto a quello originariamente fissato al 19 settembre 2121 (v. Determinazione della Regione Lazio n. G16436 del 27 dicembre 2021, allegata da EV alla risposta alla richiesta di informazioni del 28 ottobre 2022; doc. 221).

122 Doc. 221.

123 Il riferimento è alla già citata Determinazione regionale 4903-1 del 5 agosto 2021.

124 V. comunicazione del 6 agosto 2021, allegata al doc. 31 e al doc. 94 (allegato 3).

125 Cfr. comunicazione EV del 9 agosto 2021, prot. 536, allegata al doc. 31, al doc. 41, in cui precisava che ad esito della procedura avrebbe potuto essere sottoscritto apposito contratto tra le parti e effettuata la programmazione dei conferimenti.

126 Cfr. comunicazione di RIDA del 10 settembre 2021, prot. 608B, a EV, Regione Lazio e ad altri destinatari istituzionali, tra i quali l'Autorità (doc. 94, allegato 34). V. anche la comunicazione RIDA, prot. 614B, del 14 settembre 2021 (doc. 36).

127 In particolare, RIDA non riteneva che la Regione Lazio potesse essere un soggetto terzo e invitava a far ricorso all'ausilio di ente pubblico (Università statale) dotato di equivalenti garanzie di competenza e imparzialità (cfr. comunicazione di RIDA del 14 settembre 2021, prot. 614B; doc. 36). V. sul punto le successive comunicazioni di EV del 17 settembre 2021, prot. 621 (doc. 37) e la posizione di RIDA (cfr. comunicazione di RIDA del 24 settembre 2021, prot. 625B; doc. 38).

128 A fronte di alcune incongruenze emerse e segnalate da EV alla Regione (comunicazione del 25 ottobre 2021; cfr. doc. 41, allegato 71; doc. 43, allegato 80 e doc. 65 stesso documento; per la replica RIDA doc. 43, allegato 81), la Regione

2021[129], EV trasmetteva a RIDA gli esiti degli esami svolti dal laboratorio incaricato, dai quali sarebbe risultato che il rifiuto di RIDA presentava un valore IRDP ("Indice Respirometrico Dinamico Potenziale") oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. Contestualmente, EV comunicava che i suoi rifiuti sarebbero stati, comunque, ammessi allo smaltimento in discarica in base alla deroga consentita fino al 1° gennaio 2024 dall'art. 2, comma 1, D. lgs. n. 121/2020[130] (c.d. omologa in deroga/transitoria), possibilità di cui RIDA rifiutava fermamente di avvalersi. Interessata nuovamente della questione[131], sulla base di un parere di ARPA che rilevava la necessità di indicare un criterio di misurazione dell'indice IRDP[132], all'esito della riunione del 15 novembre 2021, la Regione Lazio raccomandava di effettuare delle nuove analisi presso un laboratorio terzo[133], indicando come criterio quello di cui alle Linee Guida ISPRA n. 2 del 2009[134].

77. RIDA non riteneva di avvalersi della omologa in deroga rilasciata da EV[135] per il conferimento in discarica, contestandone i presupposti[136] e la Regione Lazio, con nota del 7 dicembre 2021, intimava RIDA a conferire senza ritardo presso la discarica di EV, nelle more dello svolgimento del nuovo campionamento[137]. Solo a seguito del completamento delle nuove analisi sul campionamento degli scarti prodotti dall'impianto di RIDA, che hanno evidenziato la conformità degli scarti al parametro individuato[138], RIDA ha iniziato a conferire, il 14 dicembre 2021, presso la discarica di

---

Lazio riconosceva l'esistenza di accertamenti in merito ai rifiuti in ingresso negli impianti di RIDA che successivamente compongono la miscela dei rifiuti da conferire in discarica, ma sollecitava in ogni caso la prosecuzione dell'attività finalizzata all'omologazione del rifiuto prodotto da RIDA presso la discarica gestita dalla EV (cfr. doc. 42, allegato 79).

129 V. doc 94, allegato 39; doc. 225, allegato 39.

130 Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*".

131 V. doc. 43, allegato 87.

132 Cfr. doc. 43, allegato 86b e doc. 94, allegato 94. L'ARPA, in particolare, ha rilevato nel proprio parere che i laboratori scelti da EV e RIDA avevano utilizzato criteri di misurazione dell'indice IRDP diversi, in ragione del fatto che il calcolo dell'incertezza pe l'IRDP non è definito dalle norme ambientali.

133 Con scambio di *e-mail* del 15 novembre 2021 le Parti si raccordano tra loro per individuare il laboratorio da incaricare (doc. 64), comunicandolo alla Regione con nota di RIDA del 17 novembre 2021, prot. 830B (docc. 66 e 76; v. anche doc 80).

134 Richiamando il parere ARPA, la Regione riteneva che: "*in casi come quello sopra analizzato, in cui i valori misurati sono molto prossimi ai valori limite e l'incertezza è determinante ai fini del giudizio di conformità, il criterio decisionale di riferimento, non essendo il calcolo dell'incertezza per l'IRDP definito dalle norme ambientali, è quello indicato nelle Linee Guida ISPRA n.2 del 2009, ovvero criterio «oltre ogni ragionevole dubbio»*" (cfr. docc. 43, allegato 86; 53 e 94, allegato 41).

135 Il 16 novembre 2021, EV riscontrava la comunicazione della Regione, rilasciando a RIDA l'omologa c.d. in deroga (cfr. doc. 43, allegato 88; doc. 52, doc. 94, allegato 4).

136 L'omologa in deroga avrebbe messo in dubbio, secondo RIDA, la conformità dei propri rifiuti ai parametri di legge (cfr. doc. 43, allegato 89 e doc. 43, allegato 92), mentre la Regione concedeva a RIDA, con comunicazione del 19 novembre 2021, una proroga dell'autorizzazione a stoccare i propri scarti CER 19.05.01 per il tempo strettamente necessario a completare l'iter di omologa (doc. 77).

137 La Regione stigmatizzava l'autonoma scelta di RIDA di non procedere ai conferimenti a decorrere dalla data del 16 novembre 2021, di cui se ne sarebbe assunta *"in via esclusiva ogni conseguente responsabilità"* (cfr. doc. 92 e 94, allegato 42). Sulla base di queste argomentazioni, la Regione ha, quindi, rifiutato a RIDA la proroga dell'autorizzazione temporanea e in scadenza l'8 dicembre 2021 allo stoccaggio temporaneo, potendo Rida Ambiente s.r.l. conferire nella discarica gestita dalla EV nelle more dell'esito delle analisi del campionamento del 25 novembre u.s.

137 V. doc. 95, allegati da 1 a 4 compresi.

138 *Ibidem*.

EV, sebbene con alcune limitazioni quantitative oggetto di immediata constatazione da parte di RIDA (v. *infra* §. iv).

iv) Evidenze in merito alla condotta di EV relativa al contingentamento dei quantitativi ammessi in discarica

78. Successivamente all'inizio del conferimento in discarica, RIDA ha contestato le limitazioni quantitative imposte da EV [139], che prevedevano un limite massimo nella misura di 50.000t in totale, con quantità di 250 t/giorno, ritenendole prive di fondamento giuridico e discriminatorie[140].

79. In merito a tale condotta, le risultanze istruttorie hanno permesso di ricostruire le modalità di riparto della capacità residua della discarica di Viterbo effettuato da EV e il relativo fondamento giuridico, nonché l'esistenza per RIDA di sbocchi alternativi alla discarica di EV.

a. Modalità di riparto seguite da EV e relativo fondamento giuridico

80. Con riguardo al primo aspetto, è emerso come EV, a causa del vincolo rappresentato dalla volumetria residua disponibile, ha riservato a RIDA lo spazio in precedenza assegnato ad altri gestori di impianti di trattamento dei RUI degli ATO di Latina e Frosinone, ai quali, di conseguenza, ha opposto il proprio diniego alle relative richieste di rinnovo dei contratti di conferimento in discarica per il 2022[141]. A seguito di tale diniego, tali operatori hanno a loro volta inviato una segnalazione alla Regione Lazio per chiederle l'individuazione tempestiva di soluzioni per lo smaltimento degli scarti CER 19.12.12[142].

81. A seguito di interlocuzioni avvenute con la Regione Lazio, al fine di chiarire le modalità delle riduzioni da operare nei confronti dei gestori degli impianti negli ATO Frosinone e Latina e se queste avessero potuto riguardare anche i quantitativi di RIDA[143], EV procedeva a ripartire la capacità residua della propria discarica per il 2022 riservando a RIDA i citati 50.000t che sono stati determinati tenendo conto: (i) della volumetria in quel momento disponibile e pari a circa 409.000t; (ii) del fabbisogno annuale del TMB di EV fino al 31 dicembre 2024 (*i.e.* scadenza della vigenza dell'attuale PRGR) pari a *[omissis];* (iii) del fabbisogno degli ATO di VT e RI al cui servizio la

---

[139] EV, già con lettera dell'11 dicembre 2021 EV, nel confermare la continuità del rapporto contrattuale con RIDA oltre la scadenza del 31 dicembre 2021, ha comunicato ad AMA e all'Autorità che in considerazione degli impegni nei confronti dei Comuni del Bacino di Viterbo e Rieti, si propone di stabilirla in un periodo corrispondente all'abbancamento di un massimo di 50.000 ton, invariate rimanendo tutte le restanti pattuizioni. Quanto invece alla tariffa, ferma la pendenza del nostro Ricorso, il relativo procedimento regionale è in essere. Si ribadisce quanto già formalizzato con la nostra precedente nota del 16 novembre scorso e cioè che il conferimento da parte Vostra nel nostro impianto non incontra alcun ostacolo di sorta" (cfr. doc. 96).

[140] Doc. 41, all. 64. La Società, in particolare, ha sostenuto di avere il diritto (anche sulla base di un giudicato amministrativo) di vedersi messi a disposizione da parte della Regione Lazio sbocchi di volumetrie adeguate alla sua piena capacità di trattamento e non solo quelli relativi agli scarti prodotti dal trattamento dei RUI dell'ATO di Latina. Sarebbe inoltre discriminatoria la circostanza per cui altri operatori che, del pari, trattano i RUI provenienti dal territorio di RC smaltirebbero i relativi scarti nella discarica di EV.

[141] Doc. 119.

[142] Doc. nn. 118 e 120.

[143] V. la comunicazione del 27 dicembre 2021 inviata dalla Regione Lazio a EV, RIDA e agli operatori ai quali EV aveva opposto il rifiuto per il rinnovo del contratto di conferimento nella sua nella discarica. La Regione, con comunicazione del 28 dicembre 2021, ha risposto al quesito di RIDA, precisando che: "*laddove indispensabile è possibile ridurre anche i quantitativi da destinare alla RIDA analogamente a quanto già fatto per i gestori SAF S.p.A. e CSA S.r.l. […]*" (docc. 122, 123 e 125).

discarica è posta, pari a pari a *[omissis]* e (iv) ripartendo la rimanente volumetria di *[omissis]* per soddisfare il fabbisogno degli ATO deficitari di Latina *[omissis]* e Frosinone *[omissis]*.

82. Emerge, dunque, come il criterio utilizzato da EV riservava a RIDA una volumetria di discarica parametrata al soddisfacimento del fabbisogno derivante dal trattamento dei RUI dell'ATO di Latina e non anche il trattamento dei RUI di RC[144]. EV, infatti, non riteneva possibile assegnare a in favore di RIDA le 200t/giorno rese disponibili dal dirottamento verso la discarica di Albano Laziale degli scarti provenienti da operatori che trattavano rifiuti di RC, in ragione dell'obbligo prioritario di garantire l'autosufficienza del Bacino Viterbo/Rieti *[omissis]*[145]. Inoltre, fermo restando il quantitativo complessivo annuale assegnato a RIDA di 50.000t, è emerso come il conferimento giornaliero sia stato aumentato rispetto alla iniziale autorizzazione per 250 t/giorno per venire incontro alle richieste di maggiore disponibilità di RIDA[146].

83. Dall'esame della lista degli operatori con cui EV aveva stipulato – al momento delle condotte in questione – un contratto per lo smaltimento dei relativi scarti nella propria discarica, emerge come a tutti i conferitori è applicata la stessa tariffa stabilita dalla Regione Lazio e che tra i conferitori alla discarica di Viterbo solo AMA e DECO smaltiscono scarti provenienti da RC[147].

84. L'istruttoria ha permesso inoltre di individuare il fondamento giuridico del riparto dei quantitativi disposti da EV. Quest'ultima, infatti, ha giustificato il riparto della volumetria con la necessità di garantire l'operatività della discarica stessa – che non permette conferimenti superiori alle 1.100 t/giorno – sia con le indicazioni ricevute dalla Regione Lazio che le ha imposto di soccorrere gli ATO di Latina e Frosinone (limitrofi a Rieti e Viterbo) assicurando un accesso non discriminatorio a tutti gli operatori di questi territori, sia con l'esigenza prioritaria di soddisfare il fabbisogno del proprio TBM e garantire l'autosufficienza impiantistica degli ATO di Viterbo e Rieti, così come prevista per la durata temporale del Piano Regionale Rifiuti vigente (fino al 31 dicembre 2024).

85. La conformità al quadro regolamentare del riparto della volumetria ha ricevuto conferma da parte della Regione Lazio, evidenziando come l'art. 182-*bis*, comma 1, lett. a), TUA stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità in virtù dei quali va, da un lato, preservata l'efficienza di ciascun ATO (per la Regione Lazio, di ciascuno dei cinque ATO definiti al PRGR) e, dall'altro, favorito il trattamento e lo smaltimento in uno degli impianti idonei più vicino al luogo di produzione

---

144 V. doc. 100 e 102. Il calcolo per la suddivisione dei conferimenti massimi giornalieri in discarica tra i vari operatori è stato effettuato prendendo in considerazione l'operatività massima giornaliera della discarica, pari a 1.100t, e il numero massimo di giorni lavorativi in un anno, pari a 300: dividendo, quindi, per 300 il fabbisogno annuale complessivo di EV restano disponibili per i c.d. usi non prioritari della discarica di Viterbo 720 t./giorno. Di queste tonnellate/giorno smaltibili in discarica, 200t erano state destinate, prima della riapertura d'urgenza della discarica di Albano Laziale (avvenuta il 14 luglio 2021), allo smaltimento degli scarti prodotti dal trattamento dei RUI provenienti da RC e le rimanenti 500 t/giorno sono state ripartite da EV per lo smaltimento degli scarti prodotti dal trattamento dei RUI degli ATO deficitari di Latina e Frosinone e a quelli provenienti dal trattamento dei RUI dell'ATO Latina trattati nel TBM di RIDA.

145 Cfr. doc. 102 In proposito i Rappresentanti di RC hanno dichiarato in audizione che in ogni caso lo spostamento dello smaltimento di questo quantitativo di scarti dalla discarica di EV a quella di Albano Laziale è avvenuto gradualmente per i tempi necessari al rilascio delle omologhe degli scarti provenienti dai vari altri impianti di trattamento (cfr. doc. 142).

146 Ciò è stato è stato possibile assegnandole lo spazio lasciato libero dalla riapertura della discarica di Albano Laziale (cfr. doc. 129, Audizione di EV del 29 aprile 2022).

147 V. doc. 186 e 142. Il Rappresentante della Regione Lazio ha dichiarato, nel corso dell'audizione del 23 giugno 2022, che una parte (nell'ordine inferiore al 10% del fabbisogno) di scarti provenienti dal trattamento RUI di RC era smaltita nella discarica di EV, a causa della sopravvenuta chiusura della discarica di Albano Laziale a seguito del provvedimento di sequestro disposto dalla Procura di Velletri ed eseguito l'11 marzo 2022 (doc. 199).

o raccolta[148]. Ne segue, come ribadito dalla Regione Lazio, che gli spazi riservati ai conferimenti di RIDA nella discarica di EV "*vanno dunque definiti avendo prioritariamente a mente il fabbisogno espresso da RIDA a servizio dell'ATO di Latina, senza considerare in via prioritaria eventuali quantitativi di scarti prodotti da RIDA in attuazione di possibili incarichi conferiti da RC, per i quali gli scarti dovrebbero essere conferiti presso la discarica di Albano Laziale*"[149].

86. In concreto, la ripartizione effettuata da EV della volumetria residua ha determinato riduzioni delle quantità di conferimenti di RIDA che sono state proporzionalmente minori rispetto alle riduzioni che EV ha disposto dei conferimenti di altri gestori[150] e, inoltre, è risultata coerente con la programmazione regionale, basandosi sull'utilizzo della volumetria disponibile al fine di smaltire gli scarti provenienti dagli altri ATO del Lazio (con eccezione del territorio di RC), nei limiti in cui ciò non sia di pregiudizio per l'autosufficienza del proprio ATO di appartenenza[151].

87. All'interno della programmazione regionale, l'attività di RIDA si pone, in primo luogo, funzionale al raggiungimento dell'autosufficienza dell'ATO Latina (al cui servizio il relativo impianto di TMB è posto), con la conseguenza che i flussi di rifiuti di provenienza extra-ATO che tratta (e, dunque, in particolare quelli relativi a RC) sono secondari rispetto a quello primario rappresentato dal trattamento dei RUI prodotti dall'ATO di Latina e, pertanto, "*gli spazi che sono stati attualmente assegnati a RIDA per smaltire gli scarti presso la sola discarica reginale di EV sono quelli attualmente necessari a RIDA per chiudere il flusso dei RUI pianificato e programmato dell'ATO di Latina*"[152].

b. Sulla esistenza di sbocchi alternativi per RIDA rispetto alla discarica di EV

88. L'istruttoria ha al riguardo evidenziato che la stessa RIDA ha regolarmente contrattualizzato, nel corso degli anni, una discarica nella Regione Toscana per smaltire i propri RUR che, secondo il Rappresentante della Regione Lazio, ancora costituisce una valida opzione per RIDA anche considerato che, più in generale, la Regione Toscana "*dispone di tre discariche con qualche milioni*

---

[148] La Regione Lazio ha di fatto confermato la regolarità dell'azione di EV sia nel corso dell'audizione dell'11 gennaio 2022 (doc. 135) che della successiva audizione del 23 giugno 2022 (doc. 199). In particolare, ha ribadito, richiamando l'art. 182-bis, comma 1, lett. a), TUA che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità, la necessità di preservare l'efficienza di ciascuno dei cinque ATO definiti al PRGR e che in caso di carenza impiantistica, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità e per un periodo massimo di trentasei mesi.

[149] Cfr. doc. 135. Secondo la Regione, spetterebbe a RC, laddove AMA dovesse servirsi di RIDA per il trattamento dei rifiuti di RC, adoperarsi per modificare con ordinanza il codice CER che possono conferire presso la discarica di Albano Laziale, includendo quello di RIDA attualmente non contemplata. Tale provvedimento è stato poi assunto con l'ordinanza sindacale del 13 luglio 2022.

[150] I rappresentanti della Regione Lazio hanno rilevato, nel corso della audizione del 23 giugno 2022, che le quantità richieste da RIDA sono state decurtate solo per 1/3, mentre quelle richieste da altri operatori sono state decurtate anche fino alla metà (doc. 199).

[151] Doc. 199. Nella audizione del 23 giugno 2022, la Regione Lazio ha rilevato la coerenza del comportamento di EV con la programmazione regionale del ciclo dei rifiuti, in quanto si fa carico dei flussi degli scarti provenienti da altri ATO del Lazio (tranne il territorio di RC) utilizzando la propria volumetria disponibile nei limiti in cui questo non pregiudichi il perseguimento dell'autosufficienza del proprio di appartenenza. E' pertanto corretto il criterio prioritario di EV di riservare spazi sufficienti a garantire anzitutto l'autosufficienza degli ATO al cui servizio è posta.

[152] Doc. 199. Ferma restando tale priorità, la Regione Lazio rappresenta come vi siano sforzi tesi a consentire la gestione anche degli extra-flussi che RIDA tratta cercando, laddove possibile, soluzioni di smaltimento dei relativi scarti all'interno della Regione Lazio e ricorda come tali rifiuti speciali non siano strettamente vincolati al rispetto del principio di prossimità a cui è, invece, condizionato il trattamento dei RUI.

di mc disponibile"[153]. In proposito si richiama che anche il PRGR ha dato conto - sulla base dei dati aggiornati al 2017 utilizzati per la sua redazione - del fatto che la maggioranza dei RUR di RIDA fosse smaltita presso discariche site in Toscana e in Puglia (vd. *supra* tabella n. 1).

89. Le informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria hanno mostrato che, all'interno della Regione Toscana, le discariche site in provincia di Livorno e quella sita in provincia di Pisa hanno, attualmente, a disposizione oltre 4.217.074t e che, per la discarica pisana, è in corso un ampliamento di volumetria per 5 milioni di mc, mentre per un'altra discarica sita nel senese, in fase di esaurimento, è stata accettato un ampliamento per 750.000 mc[154].

90. Inoltre, dall'istruttoria è emerso che RIDA, in relazione al triennio 2020-2022, ha sottoscritto con il gestore della discarica pisana un contratto per il conferimento di complessive *[omissis]* e che, in particolare, per il 2022 sono stati conclusi due successivi contratti di conferimento per complessive *[omissis]* che, quindi, si aggiungono alle 50.000t concesse da EV per un totale di *[omissis]* che appaiono sufficiente a garantire il fabbisogno della Società, considerato anche il suo andamento medio nel triennio precedente (vd. *supra* tabella n. 1)[155].

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

a. Le argomentazioni di EV

91. EV ha esposto le proprie osservazioni nel verbale ispettivo, nella memoria pervenuta il 13 dicembre 2021, nell'audizione del 29 aprile 2022[156], nonché nella memoria di replica alla CRI pervenuta il 29 marzo 2023[157].

92. In particolare, EV ha sottolineato nel corso del procedimento come la discarica di Viterbo non era stata aperta alla prospettiva di essere utilizzata in soccorso degli ATO deficitari sotto il profilo impiantistico, ma unicamente a servizio del TMB di EV e degli ATO di Viterbo e Rieti e ciò incide sui limiti della volumetria disponibile e che le condotte contestate non solo non hanno determinato un ostacolo all'ingresso di RIDA, ma avevano in ogni caso una giustificazione idonea.

93. In particolare, con riferimento alla stipulazione del contratto, EV sottolinea come la questione relativa al corrispettivo ha trovato soluzione rapidamente nell'ambito della trattativa e che la richiesta oggetto di censura da parte di RIDA era volta a inserire nell'articolato una clausola che consentisse a EV di far salvi gli effetti della impugnazione proposta avverso la determinazione provvisoria da parte della Regione Lazio della tariffa di conferimento. In relazione al procedimento di omologa, EV afferma che la sua condotta era volta unicamente ad accertare la possibilità di ammettere il rifiuto in discarica[158].

94. Con riguardo alle volumetrie assegnate, EV afferma di aver reso disponibili tutte le volumetrie possibili nel contesto di riferimento e conformemente al principio del c.d. uso prioritario della

---

153 Cfr. verbale della Regione Lazio del 23 giugno 2022 (doc. 199, allegato 1).

154 V. le richieste istruttorie *sub* docc. 202-207 alle discariche attive nella Regione Toscana, nonché i doc. 209 e da 212 a 215 compresi. I dati sulla volumetria residue delle predette discariche trovano conferma anche nei dati pubblicati sul catasto de rifiuti, *https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/*.

155 Doc. 215.

156 V. docc. 50, 94, 125 e 184.

157 Doc. 239. Con particolare riferimento alle modalità di riparto della volumetria residua della discarica, cfr. doc. 144.

158 Doc. 239 (memoria del 29.3.3023, pp. 1-2).

discarica per l'ATO di riferimento. Ciò sarebbe confermato da quanto anche la Regione Lazio ha affermato nel corso del procedimento distinguendo tra conferimenti prioritari e secondari di RIDA[159].

b. Le argomentazioni di RIDA

95. RIDA ha sostenuto, nelle memorie prodotte nel corso del procedimento e in sede di audizione, che il ritardo nel conferimento dei propri scarti nella discarica di EV sia imputabile all'impossibilità di concludere il contratto in ragione della pretesa di EV di applicare, ai fini del conguaglio, i prezzi di 'libero mercato'. Alla medesima strategia di ostacolo, andrebbero ricondotte – secondo RIDA – anche le condotte relative al procedimento di omologa e alla limitazione quantitativa al conferimento[160]. L'insieme di queste condotte sarebbero, infatti, riconducibili alla volontà di EV, parte di una più vasta aggregazione industriale che detiene, sostanzialmente, il controllo dell'intera attività di gestione dei rifiuti laziali, di escludere RIDA dal mercato impedendole di espandere la propria attività al trattamento dei rifiuti romani e di quelli dell'ATO di Frosinone e di prestare ad AMA tutto il soccorso di cui aveva bisogno anche a seguito della chiusura della discarica di Albano Laziale a seguito del suo sequestro giudiziale[161].

96. Secondo RIDA, con particolare riferimento al contingentamento della quantità di scarti smaltibili nella discarica di EV, non sarebbero corrette le affermazioni dei rappresentanti della Regione Lazio svolte nel corso del procedimento, in quanto le quantità concesse a RIDA sarebbero non proporzionate rispetto al fabbisogno di un impianto di grandi dimensioni come quello di RIDA[162]. Anche l'interpretazione del principio di prossimità fornita da parte della Regione Lazio sarebbe erronea, applicandosi anche agli scarti da trattamento dei RUI[163]. Inoltre, la Regione di destinazione potrebbe imporre delle limitazioni quantitative, esattamente come è successo a RIDA nei rapporti con la discarica pisana che, da ultimo, ha acconsentito, in linea con la normativa regionale, a un aumento di volumetria in favore di RIDA di sole *[omissis]*. Inoltre, RIDA ha contestato l'interpretazione del principio del soccorso tra ATO fornito dalla Regione, in quanto il PRGR prevede solo il limite temporale di trentasei mesi e non anche - come sostenuto dalla Regione Lazio - a un limite quantitativo, nonché l'errata interpretazione del concetto di impianto minimo da parte della Regione[164].

---

159 *Ibidem*.

160 Doc. 195, allegato 1, e doc. 41.

161 Doc. 183.

162 Cfr. sul punto anche doc. 193: "*E' da escludere che rientri nel novero dei criteri "equi" un criterio di ripartizione che non sia proporzionato al "fabbisogno" dell'impianto di trattamento, laddove a sua volta tale fabbisogno, in termini oggettivi, non può che essere individuato in astratto ed ex ante, appunto sulla base della capacità autorizzata dalla competente amministrazione regionale*".

163 *Ibid.* Secondo RIDA sussisterebbe un obbligo per la Ragione di "*messa a disposizione, a condizioni eque e non discriminatorie, della rete integrata e adeguata di impianti di discarica*", come confermato dal più volte giudicato amministrativo: "*la natura speciale dei rifiuti urbani è* [infatti] *di per sé irrilevante e non esime la Regione dalla garanzia della adeguata collocazione dei relativi flussi Regionale*".

164 Sul punto, cfr. anche verbale di RIDA dell'11 giugno 2022 (doc. 195, allegato 1): "[…] *la qualifica di una discarica come impianto minimo comporta, logicamente e giuridicamente, che essa sia al servizio dell'intero territorio regionale, perché la qualifica di minimo implica il riconoscimento dell'impianto come indispensabile per soddisfare l'intero fabbisogno regionale*".

97. Tali contestazioni sono state reiterate anche nella memoria di replica alla CRI di RIDA del 6 aprile 2023, nella quale, non condividendo le conclusioni contenute nella CRI, RIDA ha formulato la richiesta "*di disporre l'integrazione dell'istruttoria anche ai fini di un riesame delle relative proposte di conclusioni*" [165].

98. In particolare, RIDA ritiene che l'istruttoria non abbia adottato un approccio sistemico alle condotte segnalate e che abbia sottovalutato la strategia escludente del gruppo economico di cui EV sarebbe solo una componente, dovendosi indagare la sussistenza di un coordinamento verso l'esclusione di RIDA da parte non solo di EV, ma anche di Ecoambiente (che farebbero parte di un comune centro di interesse riconducibile alle famiglie Cerroni e Giovi) e delle questioni relative alla Guidonia Ambiente, le cui attività sarebbero state facilitate da una emergenza dovuta alla pratica impossibilità per RIDA di assorbire il fabbisogno di RC in ragione del contingentamento imposto da EV[166].

99. Con riguardo al mercato rilevante, RIDA ritiene che sia la singola discarica ad assumere "la connotazione funzionale di mercato rilevante" non rilevando l'inadeguatezza della volumetria assegnata. RIDA infatti deve rivolgersi in prima battuta a tale impianto e solo in caso di incapienza può far ricorso a impianti extra-Regione[167]. In tale prospettiva, il conferimento fuori Regione è una scelta obbligata e la CRI non avrebbe accertato la effettiva disponibilità delle volumetrie reperite fuori Regione. Queste, infatti, sarebbero definite "impianti minimi" dedicati in via prioritaria ai flussi di provenienza interna[168]. La CRI non avrebbe neppure verificato se la concreta ripartizione della capacità di smaltimento sia stata fatta in maniera equa, trasparente e non discriminatoria[169] e se la dominanza dovesse essere riferita non tanto a EV, quanto alla integrazione verticale di EV nel trattamento dei RUI e del "comune centro di interessi" esistente nel trattamento e nello smaltimento dei RUI di RC[170].

100. Nel merito delle singole condotte, RIDA osserva come: ***i)*** EV avrebbe preteso un conguaglio a prezzi di mercato e solo con l'intervento della prefettura avrebbe modificato la richiesta, procedendo a impugnare, peraltro, il provvedimento di determinazione regionale[171]. La clausola di accettazione "senza riserve" avrebbe avuto l'effetto di impedire a RIDA di conferire nella discarica di EV, in quanto sarebbe stata esposta a possibili conguagli a prezzi elevatissimi di mercato[172]. Inoltre, l'Autorità non avrebbe confrontato tale condotta con le regole applicate in data anteriore da EV agli altri conferitori[173]; ***ii)*** con riferimento alla omologa, si respinge la lettura della CRI che addebiterebbe a RIDA un ritardo nella conclusione della procedura. L'Autorità non avrebbe approfondito l'impossibilità per RIDA di accettare l'omologa c.d. in deroga in ragione della

---

165 V. doc. 240.
166 *Ibid*, p. 5.
167 *Ibid.*, p. 8.
168 *Ibid.*, p. 9.
169 *Ibid.*, p. 9.
170 *Ibid.* p. 10.
171 RIDA produce, inoltre, la sentenza del TAR n. 2058/2923 con cui è stato accolto il ricorso di Ecoambiente in merito all'applicazione in via provvisoria di cui alla determina regionale del 5.8.2021.
172 *Ibid.*, pp. 12-13.
173 Id., p. 14.

esistenza di un contenzioso con Ecoambiente in merito alla adeguatezza degli impianti di RIDA che sarebbe stato pregiudicato[174]. Inoltre, sulla base delle analisi tecniche condotte, già in prima battuta EV avrebbe dovuto rilasciare una omologa "piena" a RIDA, a prescindere dalla ripetizione delle analisi[175]. Tale contesto, secondo RIDA, avrebbe giustificato la sua "prudenza" nei riguardi della concessione da parte di EV di un'omologa c.d. in deroga; ***iii)*** con riguardo, infine, al contingentamento dei conferimenti, RIDA ritiene che la disponibilità di discariche fuori Regione sia del tutto "ipotetica", in ragione della natura di "impianto minimo" di molte delle discariche esistenti e, quindi, si tratti di discariche interamente asservite alla pianificazione e alla riserva a favore dei flussi interni[176]. Inoltre, RIDA ritiene che EV non le abbia garantito neppure la quantità di 50.000 ton annuali equivalenti al fabbisogno "primario" di RIDA, riconoscendole tale quantità solo su scala triennale, riferita al 2022-2024[177]. Infine, RIDA rileva che non corrisponderebbe al vero che la quota prioritaria della capacità sia riservata all'ATO di appartenenza e che non si evincerebbe dalle risultanze quale sia il criterio usato da EV per ripartire le quantità, né la CRI ha approfondito come erano ripartiti tali quantitativi negli anni precedenti[178].

V. VALUTAZIONI

a. Il mercato rilevante e la posizione di EV

101. Le condotte contestate a EV sono poste in essere sul mercato dello smaltimento degli scarti nella Regione Lazio sul quale operano, dal lato della domanda, gli impianti di trattamento di RUR e, dal lato dell'offerta, le discariche. Se il modello di gestione prefigurato dalla Regione Lazio e organizzato su ATO funzionasse a regime, il mercato dello smaltimento avrebbe una dimensione geografica corrispondente a quella di ciascun ATO, in quanto l'intero ciclo integrato dei RUI è destinato a chiudersi all'interno dell'ATO di riferimento, dotato di impianti dimensionati al proprio fabbisogno, sia nella fase a monte del trattamento che in quella valle dello smaltimento.

102. Questa situazione, tuttavia, si verifica nel Lazio soltanto con riguardo all'ATO di Viterbo, risultando tutti gli altri ATO deficitari di impianti, con la conseguenza che ricorrono alla possibilità di avvalersi della capacità dell'ATO limitrofo autosufficiente[179]. Nella fase a valle dello smaltimento in discarica, tutti gli ATO sono deficitari e l'unica discarica attualmente disponibile è quella di EV (nell'arco temporale di riferimento del procedimento, è stata operativa transitoriamente la discarica di Albano Laziale, posta in via d'urgenza al servizio del solo territorio di RC[180]).

103. Il quadro normativo sopra ricostruito consente tuttavia la possibilità di soccorso all'ATO deficitario nella misura in cui il soccorso prestato non comprometta l'autosufficienza dell'ATO soccorritore. Di conseguenza, in caso di carenza di sbocchi in discarica e impossibilità per l'ATO

---

174 Nello specifico, la omologa in deroga sarebbe stata utilizzabile come "prova" da parte di Ecoambiente in sede risarcitoria della inadeguatezza degli impianti di RIDA (ibid., p. 16).

175 Ibid, p. 18.

176 Ibid, p. 19.

177 Ibid, p. 21.

178 Ibid, p. 22.

179 Ciò è previsto dal PRGR della Regione Lazio e anche dalla legge n. 14/2022, istitutiva degli EGATO (v. *supra* §. III.c)

180 V. supra §. III.c).

autosufficiente di soddisfare il fabbisogno degli altri ATO limitrofi, gli sbocchi per lo smaltimento dovranno essere ricercati, dagli operatori attivi nella fase a monte del trattamento dei RUI, in altri territori sia nazionali che esteri.

104. In proposito, si ricorda, infatti, che con riguardo ai RUI il principio di prossimità è applicabile solo come prima opzione e laddove possibile, in quanto gli scarti da trattamento dei RUI sono classificati come "*rifiuti speciali*", ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. *g*), TUA. Pertanto, tali scarti sono sottratti al divieto di circolazione *extra*-regionale e possono sia circolare sull'intero territorio nazionale che essere esportati, a differenza di quanto previsto per il trattamento dei RUI che possono essere trattati fuori Regione solo in forza di accordi interregionali (vd. *supra* §. III.b).

105. Il quadro normativo-regolamentare di riferimento, come ricostruito nel corso del procedimento e confermato dai rappresentanti della Regione Lazio[181], non consente, pertanto, di interpretare il combinato disposto tra principio di prossimità e quello di soccorso inter-ATO sino ad affermare l'obbligo del gestore di una discarica attiva in un ATO autosufficiente a mettere a disposizione del gestore di un impianto di trattamento operativo in altro ATO (non autosufficiente per mancanza di sbocchi in discarica), una volumetria che possa pregiudicare l'autosufficienza dell'ATO soccorritore. I richiamati principi non possono, tanto più, essere interpretati nel senso di obbligare il gestore della discarica sita nell'ATO autosufficiente a garantire la massimizzazione della capacità di trattamento dell'impianto sito nell'ATO soccorso, oltre quanto ragionevolmente necessario a soddisfare il suo uso prioritario, vale a dire, lo smaltimento degli scarti prodotti dal trattamento dei RUI provenienti dall'ATO di riferimento (vd. *supra* §. III.c).

106. Nel caso della Regione Lazio risulta, del resto - e come riconosciuto dallo stesso PRGR vigente-, che un'importante quantità di scarti sia regolarmente smaltita dagli operatori (compresa RIDA) al di fuori della Regione (vd. *supra* tabella n. 1), con costi che sono inevitabilmente superiori a quelli dello smaltimento *inter*-ATO o anche *intra*-ATO, e che tale opzione resterà una scelta obbligata fino a quanto non sarà correttamente pianificata e tempestivamente realizzata l'impiantistica necessaria a chiudere il ciclo dei rifiuti in tutti gli ATO e, di conseguenza, nell'intera Regione Lazio.

107. Le risultanze istruttorie hanno anche confermato che RIDA, nel 2022, ha contrattualizzato spazi in una discarica toscana per circa *[omissis]* che si vanno a sommare alle 50.000t concesse da EV, per un totale di circa *[omissis]* (vd. *supra* §. III), nonché agli spazi utilizzabili nella discarica di Albano Laziale a seguito dell'autorizzazione allo smaltimento in questo sito anche degli scarti CER 19.05.01 prodotti dal TBM di RIDA. Si tratta di quantitativi che appaiono sufficienti a scongiurare ogni possibile rischio di uscita dal mercato di RIDA. La stessa Regione Lazio per fronteggiare l'emergenza rifiuti nel territorio di RC ha, nel luglio 2021, indetto una gara (la c.d. gara INVITALIA) che, con riferimento al lotto relativo allo smaltimento in discarica di 55.000 ton. di RUR codice CER 19.12.12 (lotto 3), ha visto come unica offerta pervenuta quella di una società *leader* nella gestione transfrontaliera dei rifiuti[182].

108. Da quanto precede appare, quindi, possibile ritenere che: (**i**) in uno scenario di corretto funzionamento della gestione del ciclo dei rifiuti, come prefigurato dalla normativa rilevante, la dimensione del mercato dello smaltimento dei RUR in discarica sembrerebbe avere una dimensione corrispondente a quella dell'ATO in cui si trova l'impianto che li ha prodotti (che, nel caso del Lazio

---

181 V. *supra* §. III.b).

182 V. doc 40, allegato 56.

corrisponde al territorio delle Province, salvo adesso il caso del territorio di RC che costituisce ATO a sé stante rispetto a quello della CMRC nel quale era originariamente compreso il territorio capitolino); (**ii**) tuttavia, nello scenario esistente, rilevante ai fini del procedimento, di inadeguatezza infrastrutturale e considerate le specifiche circostanze del caso di specie di natura emergenziale, il mercato - che potrebbe avere una dimensione pluri-provinciale in caso di possibilità per un ATO di prestare adeguato soccorso a quelli limitrofi, ha natura sovra-regionale, vista l'impossibilità di trovare soccorso nell'ATO limitrofo autosufficiente.

109. La ricostruzione normativa, unitamente alle evidenze in fatto emerse circa i conferimenti fuori Regione, non consentono di accogliere la tesi di RIDA circa la coincidenza della volumetria della discarica di EV con il mercato di riferimento, a nulla rilevando sia la inadeguatezza impiantistica regionale, sia la diversa regolamentazione della circolazione dei rifiuti RUI che consente di contrattualizzare fuori Regione il conferimento. Invero, la possibilità – sia giuridica sia economica – di una tale circolazione e la circostanza che la stessa è stata accertata nel caso concreto rappresentano un elemento che assume rilevanza nell'apprezzamento delle dinamiche competitive nel settore interessato.

110. Né tale ricostruzione risulta in contraddizione – come affermato da RIDA – con la definizione della discarica di Viterbo come "impianto minimo" ai sensi della DGR n. 290/2022, esecutiva della Deliberazione ARERA (vd. *supra* §. III.b), né con la possibilità prevista dal PRGR in vigore che consente a un ATO deficitario sotto il profilo impiantistico di rivolgersi a un ATO autosufficiente per un massimo di trentasei mesi. Con riguardo al primo aspetto, infatti, deve considerarsi che la definizione di impianto come minimo è stata declinata dalla Regione facendo esclusivo riferimento alla chiusura del ciclo di rifiuti del solo ATO di riferimento (ossia quello in cui si trova l'impianto) e nel rispetto della pianificazione regionale, conformemente al principio guida per cui l'autosufficienza regionale deve essere garantita a livello di ciascun ATO. Ciò non toglie, infatti che, se un ATO non è autosufficiente, nondimeno lo stesso possa, come previsto dal PRGR, chiedere soccorso all'ATO più prossimo autosufficiente (nei limiti in cui tale soccorso non pregiudichi la sua autosufficienza). In tali casi, ben può rivolgersi all'impiantistica regionale (anche se "minima") e, laddove insufficiente, deve rivolgersi fuori Regione (come, del resto, RIDA ha regolarmente fatto nel corso degli anni).

111. Ciò smentisce quindi la tesi di RIDA secondo cui EV sarebbe tenuta a mettere a disposizione di RIDA gli spazi in discarica, ivi inclusi quelli riservati a garantire l'autosufficienza degli ATO di Viterbo e Rieti secondo la pianificazione regionale[183].

112. L'insieme delle argomentazioni svolte non permette, di conseguenza, di ritenere che EV detenga, nel mercato interessato, una posizione dominante sulla base del solo assunto di gestire l'unica discarica per rifiuti non pericolosi attiva nella Regione Lazio presso la quale RIDA poteva accedere, almeno fino all'ammissione allo smaltimento presso la discarica di Albano Laziale, anche degli scarti CER 19.05.01, prodotti dal trattamento nel TBM di RIDA dei rifiuti provenienti da RC. Piuttosto, nel caso di specie, avuto riguardo alla situazione impiantistica degli ATO laziali e alla circolazione extra-Regione dei RUI, il mercato appare avere una dimensione almeno pluri-regionale.

---

183 Come rilevato dalla Regione Lazio, in tale situazione *"la Regione dovrebbe intervenire per non consentire questo utilizzo [...] perché sarebbe in palese contrasto con i richiamati principi che presiedono alla programmazione regionale"* (cfr. doc. 199).

b. Sulle condotte di EV

113. Le considerazioni svolte in merito alla posizione di mercato di EV e alla conseguente assenza di una posizione di dominanza, sono di per sé sufficienti a escludere la possibilità di configurare un abuso di posizione dominante da parte di EV. Alla stessa conclusione, tuttavia, si perviene anche assumendo, per ipotesi, la dominanza di EV nel mercato dello smaltimento dei RUR in discarica, in quanto le risultanze istruttorie complessivamente in atti non consentono, in ogni caso, di corroborare la natura abusiva o discriminatoria delle condotte di EV nei confronti di RIDA.

114. Di seguito, quindi, sono valutate, per ragioni di completezza: (**1**) le condotte realizzate da EV prima dell'inizio della procedura di omologa degli scarti di RIDA; (**2**) le condotte realizzate nel corso del procedimento di omologa e, infine, (**3**) la condotta afferente al contingentamento delle quantità di scarti conferibili da RIDA nella discarica viterbese.

b.1) Il diniego di EV di applicare a RIDA la tariffa regionale provvisoria di ingresso nella sua discarica

115. Dalla ricostruzione degli eventi emersi tra il 9 agosto 2021 (data della richiesta di RIDA di accesso alla discarica di EV) e il 16 ottobre 2021 (data dell'incontro tra le Parti e la Regione Lazio) è emerso che, seppur inizialmente EV abbia sostenuto la applicazione di una tariffa di ingresso "a mercato" (non ritenendo applicabile la tariffa regionale provvisoria di ingresso in discarica fissata dalla Regione Lazio, con la Determinazione del 5 agosto 2021 n. GR4903-1, per l'accesso alla diversa discarica MAD S.r.l. e stabilita con provvedimento emergenziale), la stessa EV ha rettificato tale posizione con le successive comunicazioni del 12-14 agosto 2021, dichiarando di accettare l'applicazione del "*corrispettivo provvisoriamente fissato dalla Regione Lazio* [sebbene] *soltanto a titolo di acconto essendo il relativo provvedimento in corso di impugnazione*", concludendo, quindi, che "*il prezzo indicato nella Determinazione Regionale di € 66,52/t, oltre gli oneri previsti per legge, è da ritenersi un acconto salvo conguaglio*" (sottolineature aggiunte)[184].

116. Sebbene, quindi, non possa escludersi un, almeno iniziale, contrasto da parte di EV in merito al regime tariffario applicabile all'accesso di RIDA alla sua discarica, le evidenze in atti non sono idonee a fondare né l'ipotesi di un'unilaterale responsabilità di EV diretta a impedire, o anche solo ingiustificatamente ritardare, l'accesso di RIDA alla sua discarica. Né appare verificata la tesi – ribadita nella memoria di replica alla CRI – per cui tale strategia escludente di EV sarebbe stata vanificata solo a seguito della riunione presso la Prefettura di Latina del 15 ottobre 2021. Infatti, come ampiamente ricostruito, a fronte della richiesta di accesso di RIDA del 6 agosto 2021, EV già nelle comunicazioni del 12, 13 e 14 agosto 2021 ha chiarito che avrebbe applicato la tariffa provvisoria stabilita dalla Regione Lazio, sebbene si riservasse il diritto di contestarne la legittimità nelle opportune sedi giurisdizionali e, quindi, anche la possibilità di rivalersi in caso di annullamento della determina regionale di fissazione.

117. Al riguardo, non sono condivisibili le osservazioni di RIDA avanzate nell'ambito della replica alla CRI. La pretesa originaria di EV non appariva infatti direttamente riconducibile all'obiettivo di applicare *tout court* un prezzo diverso da quello regionale, ma invece appare funzionale alla scelta di riservarsi di applicare un conguaglio alla tariffa concordata, come risultante dall'esito

---

184 *Ibidem*.

dell'impugnazione che nel frattempo aveva proposto contro la determina regionale (impugnazione che, infatti, è stata accolta dal TAR in relazione alla quantificazione della tariffa)[185].

b.2) Sul procedimento di omologa

118. Anche in merito alle condotte tenute durante il procedimento di omologa, le risultanze istruttorie restituiscono un quadro d'insieme che non consente di provare l'ipotesi accusatoria.

119. Come più diffusamente rappresentato in precedenza, all'esito dell'attività di campionamento, iniziata da EV il 19 ottobre 2021, l'esperto incaricato dalla stessa EV ha riscontrato delle incongruenze tra gli atti autorizzativi relativi all'impianto di RIDA e i relativi flussi in uscita e per questo EV ha chiesto alla Regione Lazio, il 25 ottobre 2021, chiarimenti[186]. La Regione, nella sua risposta del 4 novembre 2021, nel riconoscere la natura controversa del problema sollevato da EV (all'epoca in fase di accertamento giurisdizionale), ha, comunque, "*sollecitato la prosecuzione dell'attività* […] *finalizzata all'omologazione del rifiuto prodotto da* [RIDA] *presso la discarica gestita dalla EV*" (comunicazione del 4 novembre 2021)[187].

120. EV ha, quindi, proseguito la procedura di omologa e, il 12 novembre 2021 (meno di un mese dall'inizio e una settimana dopo i predetti chiarimenti ricevuti dalla Regione Lazio), ha comunicato a RIDA gli esiti delle analisi condotte dal suo laboratorio rappresentando, però, che in ragione del superamento del limite dell'indice respirometrico (IRDP) poteva accordare solo un'omologa c.d. in deroga come consentito, fino al 1° gennaio 2024, dall'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 121/2020. RIDA ha, però, rifiutato di conferire nella discarica di EV sulla base di una omologa c.d. in deroga, in quanto gli esiti delle analisi condotte dal laboratorio da essa prescelto per il loro svolgimento ha, invece, rilevato la piena conformità a tutti i parametri compreso l'indice respirometrico.

121. A fronte di tale situazione, le evidenze agli atti mostrano come RIDA abbia ritenuto di non avvalersi della omologa in deroga, ai fini del conferimento, e di attendere la ripetizione dei *test* nel frattempo disposta. Ciò sia pure dopo che la Regione Lazio – sulla base del parere dell'ARPA che riconosceva la possibilità di una discrepanza tra i valori ottenuti dai due diversi laboratori – invitava RIDA a iniziare il conferimento, nelle more del nuovo campionamento[188].

122. A giustificazione di tale scelta, nella sua ultima memoria, RIDA illustra la vicenda giurisdizionale in cui era stata coinvolta da Ecoambiente, in merito alla asserita inidoneità dei propri impianti e – in tale contesto – l'eventuale accettazione della omologa c.d. in deroga – pur possibile in astratto – le avrebbe potuto causare conseguenze negative sugli esiti del contenzioso[189].

123. Tali evidenze – e anche le argomentazioni di RIDA – dimostrano, da un lato, come il rilascio di una omologa c.d. in deroga che EV aveva proposto a RIDA trovasse un fondamento nella discrepanza delle rilevazioni effettuate (confermate dal parere dell'ARPA circa la possibilità di risultati non coincidenti); dall'altro, che l'operatività di RIDA fosse in concreto possibile anche sulla base della omologa c.d. in deroga e che la scelta di non avvalersene fosse imputabile ad una strategia difensiva, nell'ambito della quale RIDA ha ritenuto preferibile attendere i nuovi *test* (e non

---

185 Vedi la documentazione depositata da RIDA in allegato alla memoria del 6.4.2023 (doc. 240).

186 Cfr. doc. 41, allegato 71; doc. 43, allegato 80 e doc. 65 stesso documento; per la replica RIDA, doc. 43, allegato 81.

187 Cfr. doc. 42, allegato 79; doc. 43, allegato 79 (stesso documento).

188 Cfr. doc. 43, allegato 86b e docc. 92 e 94, allegato 94.

189 Cfr. memoria del 6.4.2023, pp. 15-16 (doc. 240).

procedere al conferimento immediato in discarica dei rifiuti), a fronte delle possibili conseguenze – invero indirette e eventuali – collegate al citato contenzioso[190].

b.3) Sul contingentamento disposto da EV ai conferimenti in discarica da parte di RIDA

124. Le evidenze istruttorie hanno evidenziato come le scelte di EV siano state conformi al criterio regolamentare prioritario, ossia quello di continuare a garantire l'autosufficienza dell'ATO al cui servizio la discarica è posta (gli ATO di VT e di RI), riservando, di conseguenza, una volumetria corrispondente ai flussi attesi in base alla programmazione di cui al PRGR e poi ripartire la volumetria rimanente tra tutti i conferitori concorrenti in modo da non escludere nessuno[191]. Come anche confermato dai rappresentanti della Regione Lazio nel corso del procedimento, il principio della salvaguardia dei c.d. usi prioritari della discarica è, infatti, il necessario precipitato del modello organizzativo della gestione del ciclo dei rifiuti[192].

125. Tale principio si applica anche all'attività di RIDA, in relazione alla quale la programmazione regionale distingue tra i flussi primari (cui sono diretti i conferimenti necessari alla autosufficienza dell'ATO Latina in cui opera), e quelli secondari (ossia i flussi extra-ATO, come nel caso di specie, quelli provenienti da RC). Ne segue che gli spazi che sono stati attualmente assegnati a RIDA per smaltire gli scarti presso la sola discarica regionale di EV risultano essere quelli attualmente necessari a RIDA per chiudere il flusso dei RUI pianificato e programmato dell'ATO di Latina[193].

126. RIDA, ancora nella sua ultima memoria, contesta il carattere discriminatorio della ripartizione dei quantitativi. Dall'analisi istruttoria è invece emerso come il quantitativo di volumetria riservato da EV a RIDA (50.000t) sia, sostanzialmente, in linea con il fabbisogno annuo medio di smaltimento in discarica del suo TBM (che, nell'ultimo triennio, è stato pari a 58.936t, dato che comprende sia il trattamento dei RUI provenienti dall'ATO di Latina che quelli provenienti da altri ATO limitrofi) (vd. *supra* tabella n. 4).

127. In ogni caso, come illustrato, gli scarti prodotti dal trattamento dei RUI, sono considerati "rifiuti speciali", ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. *g*), TUA e, quindi, il principio dello smaltimento presso l'impianto più vicino (*i.e.* principio di prossimità) può valere come prima scelta solo laddove concretamente percorribile perché, in caso contrario, ne è ammessa sia la libera circolazione sull'intero territorio nazionale, sia la circolazione transfrontaliera[194].

---

190 Si noti che EV aveva rilasciato la omologa c.d. in deroga "*nelle more della definizione dei risultati del nuovo campionamento secondo i criteri indicati dalla Regione Lazio*" (doc. 43, 52 e 94) che, come poi avvenuto, ne avrebbero potuto "trasformarla" di lì a pochi giorni in una omologa "piena", con salvezza anche degli esiti del contenzioso menzionato.

191 V. *supra* par. III.d.

192 Doc. 199 (all.to 1).

193 *Ibidem*.

194 Cfr. dichiarazioni rese in audizione dai Rappresentati della Regione Lazio l'11 gennaio 2022: "[…] *a differenza del trattamento fuori regione dei rifiuti indifferenziati che implica il trasporto inter-regionale di rifiuti urbani quindi la previa stipula di accordi tra Regioni, gli scarti sono rifiuti speciali e quindi possono circolare liberamente; a seconda della Regione, il conferitore pagherà poi un prezzo libero o regolato*. […]" (cfr. doc. 135). Cfr. TAR Lazio sentenza n. 2902/2016 che ha sanzionato, su ricorso proprio dell'odierna segnalante RIDA, l'illegittimità degli atti con i quali "*la Regione Lazio ha del tutto escluso la possibilità di smaltimento in discariche fuori regione dei rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti solidi urbani-RSU (CER 19.05.01, 19.05.03 e 19.12.12)*".

128. EV ha più volte illustrato il criterio di riparto della volumetria adottato ed è stato verificato come lo stesso non abbia penalizzato RIDA in misura irragionevole o sproporzionata sia avuto riguardo al proprio fabbisogno, sia in rapporto agli operatori conferitari[195].
129. In conclusione, la causa del paventato rischio per RIDA di chiudere l'attività per esaurimento dello spazio messole a disposizione da EV non è riconducibile al preteso riparto illegittimo e arbitrario della capacità residua della sua discarica, ma alle ormai croniche criticità nella gestione dei rifiuti nel Lazio e, in particolare, nel territorio di RC.
130. Il temuto rischio, in ogni caso, non si è verificato in quanto RIDA ha, correttamente, trovato, per il 2022, sbocchi fuori regione ed è stata, inoltre, ammessa dalla Regione Lazio a smaltire gli scarti prodotti dal trattamento dei rifiuti di RC (di cui al contratto con AMA) nella discarica di Albano Laziale la cui apertura emergenziale è stata, da ultimo, procrastinata sino al 27 febbraio 2023 (vd. *supra* § III).
131. In sintesi, gli approfondimenti istruttori svolti hanno consentito, quindi, di inquadrare le condotte contestate in una cornice fattuale e giuridica complessa, nella quale il rilevante *deficit* impiantistico regionale (soprattutto nella fase dello smaltimento dei RUR, che affligge, in particolare, il territorio capitolino) si ripercuote, inevitabilmente, sull'operatività delle attività di trattamento e smaltimento di tutto il territorio regionale.

b.4) Sulla richiesta di RIDA di integrazione istruttoria

132. Le risultanze emerse e le valutazioni sopra svolte consentono altresì di non accogliere l'istanza di integrazione dell'istruttoria formulata dal segnalante RIDA nella sua memoria di replica alla CRI (v. § IV).
133. Si rileva infatti come RIDA non individui in modo chiaro l'oggetto della integrazione, ma si limita, da un lato, a stigmatizzare un approccio frammentario che l'Autorità avrebbe adottato nell'analisi del caso e, dall'altro, a fare riferimento in maniera generica a presunte lacune o elisioni dell'istruttoria. Al riguardo, si ritiene che tali considerazioni mirino piuttosto a fornire una diversa lettura dei fatti oggetto di istruttoria, che tuttavia sono stati esaminati e valutati dall'Autorità. Basti considerare al riguardo che l'analisi istruttoria sopra riportata (par. III) ha evidenziato: i) la concreta ripartizione delle quantità disponibili nella discarica di EV, le relative modalità e la conformità al quadro regolamentare, anche emergenziale; ii) i legami di EV con altri operatori nel settore dei rifiuti del Lazio; iii) la possibilità (sia teorica, sia concreta) di procedere al conferimento dei rifiuti RUI fuori Regione. Altri profili evidenziati da RIDA appaiono invece riferirsi a profili di indagine estranei all'oggetto del procedimento, che coinvolgono i rapporti esistenti tra le parti.
134. Per tali ragioni, avuto riguardo all'oggetto del procedimento, non si ritiene di dover procedere ad una integrazione della istruttoria svolta.

VI. CONCLUSIONI

135. In conclusione, dall'esame della documentazione acquisita nel corso del procedimento istruttorio non sono emersi elementi probatori sufficienti a confermare l'ipotesi di violazione contestata nel provvedimento di avvio.

---

[195] Cfr. le risultanze esposta sopra, sez. III.d) e in particolare i docc. 100 e 102.

136. In particolare, gli elementi in atti non consentono di addebitare a Ecologia Viterbo S.r.l. una posizione dominante nel mercato dello smaltimento in discarica degli scarti prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani residui e, in ogni caso, a ritenere che le condotte accertate costituiscano un abuso ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/1990 o dell'art. 102 TFUE.

RITENUTO, pertanto, alla luce degli elementi di fatto e di diritto illustrati, che le evidenze agli atti non consentono di dimostrare che Ecologia Viterbo S.r.l. abbia posto in essere le condotte restrittive della concorrenza ipotizzate nel provvedimento di avvio;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che, in base alle informazioni acquisite sono venuti meno i motivi di intervento, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287 del 1990 o dell'articolo 102 del TFUE, nei confronti dell'impresa Ecologia Viterbo S.r.l..

Il presente provvedimento sarà notificato alle Parti e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

A551 - TRASPORTO FERROVIARIO AD ALTA VELOCITÀ E REGIONALE
Provvedimento n. 30610

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare l'articolo 14-*ter*;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30248 del 19 luglio 2022, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito, "Trenitalia") per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE, in relazione all'accesso alla vendita, da parte del concorrente Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito, "NTV"), dei biglietti dei collegamenti ferroviari del trasporto regionale (di seguito, "TR") e Intercity (di seguito, "IC") su cui Trenitalia opera in via esclusiva in combinazione con i propri biglietti di collegamenti ad alta velocità (di seguito, "AV");

VISTA la "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", adottata nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 3 novembre 2022, con la quale la società Trenitalia ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90*";

VISTA la propria delibera del 6 dicembre 2022, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 9 dicembre 2022, degli impegni proposti da Trenitalia S.p.A. sul sito *Internet* dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni dei terzi interessati pervenute nell'ambito del *market test* in ordine agli impegni pubblicati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, presentate da Trenitalia in data 8 febbraio 2023 (cfr. **All. 1** alla presente delibera contenente la versione consolidata degli impegni);

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Trenitalia è la principale impresa ferroviaria operante in Italia, attiva in particolare nel trasporto ferroviario di passeggeri su rete ad alta velocità, su rete convenzionale a media-lunga percorrenza e nel trasporto pubblico locale a rilevanza regionale. Il capitale sociale di Trenitalia è interamente detenuto da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., *holding* dell'omonimo gruppo di cui fanno anche parte, tra le altre, le società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., impresa concessionaria per la gestione della rete ferroviaria nazionale, e Busitalia Sita Nord S.r.l., impresa attiva nel trasporto pubblico locale su gomma su tutto il territorio nazionale. Nel 2021 Trenitalia ha realizzato un fatturato di circa 4,5 miliardi di euro, di cui quasi 3,7 miliardi di euro derivanti da ricavi da traffico; di questi ultimi, circa 2,1 miliardi di euro derivano da corrispettivi dei contratti di servizio con lo Stato o con le Regioni.

2. NTV è l'unico operatore italiano, oltre a Trenitalia, attivo nell'offerta di servizi di trasporto ferroviario passeggeri AV. Il capitale sociale di NTV è interamente detenuto da investitori privati. Nel 2021 NTV ha realizzato un fatturato pari a circa 490 milioni di euro, di cui circa 400 derivanti da ricavi da traffico.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

3. In data 22 marzo 2022, l'Autorità ha ricevuto una segnalazione da parte di NTV, dove si rappresentava che Trenitalia avrebbe attuato una strategia commerciale abusiva, volta a legare artificialmente i servizi di trasporto regionale e Intercity, gestiti da Trenitalia in regime di monopolio a fronte della corresponsione di corrispettivi pubblici, con i servizi di trasporto a mercato operati su rete AV, dove Trenitalia è in concorrenza con NTV. Ciò sarebbe avvenuto attraverso un'interfaccia di vendita - fisica e virtuale, diretta e indiretta - indistinta, unitaria ed esclusiva, non replicabile dai concorrenti, non abilitati a vendere titoli di viaggio per i collegamenti sussidiati.

4. Al fine di superare questo svantaggio competitivo, NTV avrebbe ripetutamente chiesto a Trenitalia di consentirle di replicare, sui propri canali di vendita, soluzioni di viaggio che integrino le tratte sussidiate. Trenitalia avrebbe dapprima assunto un atteggiamento ostruzionistico e dilatorio, dando seguito solo dopo diversi mesi alla prima richiesta di incontro di NTV del novembre 2021; successivamente, i due operatori ferroviari sono addivenuti alla sottoscrizione, in data 28 giugno 2022, di un contratto per la commercializzazione, sui canali di vendita di NTV, dei biglietti dei servizi ferroviari regionali soggetti a obbligo di servizio pubblico operati da Trenitalia in combinazione con i treni AV Italo (di seguito, "l'Accordo"). Tuttavia, in tale contratto Trenitalia avrebbe imposto specifiche clausole aventi ad oggetto *[l'accesso e il trattamento dei dati relativi ai biglietti del servizio TR da parte di NTV]*[*]. Dette clausole, in base a quanto disciplinato nel contratto, erano derogabili nel primo periodo di entrata in vigore dello stesso, per un massimo *[omissis]*. Le suddette previsioni contrattuali, a detta del segnalante molto più restrittive di quelle adottate da Trenitalia nei confronti di altri soggetti come le agenzie di viaggio e le OLTA (*on line travel agencies*), risulterebbero di dubbia fattibilità tecnica e, in ogni caso, aumenterebbero in modo significativo i costi a carico di NTV nonché le tempistiche di implementazione della soluzione. Ciò

[*] Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

comprometterebbe l'effettiva operatività dell'accordo tra le Parti, posto che NTV, allo scadere della fase transitoria prevista dal contratto, rischierebbe di incorrere in significative penali in caso di inosservanza delle descritte previsioni contrattuali.

5. In data 19 luglio 2022 l'Autorità ha deliberato di avviare un procedimento nei confronti di Trenitalia, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE[1]. In particolare, la condotta contestata consiste in un "rifiuto costruttivo" a contrarre che sarebbe stato condotto dapprima ritardando ingiustificatamente la trattativa con NTV e successivamente imponendo condizioni irragionevoli per l'accesso alla vendita delle tratte sussidiate su cui Trenitalia opera in via esclusiva. Nel provvedimento di avvio è stato ipotizzato che tali comportamenti fossero suscettibili di costituire un abuso di posizione di dominante in violazione dell'articolo 102 del TFUE, in quanto Trenitalia farebbe leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati dei servizi dei collegamenti ferroviari IC e TR per estendere e preservare il proprio potere di mercato anche nel mercato dei servizi AV, danneggiando l'unico *competitor* presente e ostacolando l'esplicarsi di un confronto concorrenziale basato sul merito.

6. Nel corso di un'audizione tenutasi in data 14 settembre 2022, NTV ha comunicato di aver avviato nel mese di luglio 2022 la vendita di biglietti di treni AV Italo in combinazione con i biglietti di treni regionali di Trenitalia. NTV ha inoltre rappresentato l'esistenza di ulteriori criticità concorrenziali, non presenti nella iniziale segnalazione. In primo luogo, l'Accordo è limitato ai collegamenti del trasporto regionale esercitati da Trenitalia, mentre non include i servizi erogati da Trenitalia TPER S.c.a.r.l. e TRENORD S.r.l., le società partecipate da Trenitalia che gestiscono il trasporto regionale rispettivamente in Emilia-Romagna e Lombardia. Italo ha avviato la negoziazione con le due società (che utilizzano il sistema di Trenitalia per la vendita dei biglietti) per estendere anche ad esse i contenuti dell'Accordo; tuttavia, Trenitalia, il cui coinvolgimento è necessario per le opportune estensioni all'accesso al suo sistema di vendita, starebbe ritardando la trattativa.

7. In secondo luogo, NTV ha rappresentato che sui canali di comunicazione di Trenitalia relativi al servizio regionale (in primis i *monitor* di bordo) verrebbero riprodotti annunci riguardanti le coincidenze solo con gli altri treni di Trenitalia, inclusi quelli a mercato. Al fine di garantire una corretta e completa informazione ai passeggeri, tali annunci dovrebbero includere anche le coincidenze con i treni AV di NTV.

8. Infine, ad avviso di NTV Trenitalia dovrebbe riconoscerle un corrispettivo per la vendita dei biglietti del servizio regionale di Trenitalia, così come avviene per gli altri canali di vendita indiretti utilizzati dall'incumbent (es. agenzie di viaggio, tabaccai).

9. In data 25 ottobre 2022 è pervenuta l'istanza di partecipazione al procedimento di SNCF – Voyages Italia S.r.l., che è stata rigettata il 17 novembre 2022 in quanto, oltre che tardiva, non motivata dall'esistenza di un pregiudizio "*diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa*" a carico della società istante, considerato che la stessa non è attiva nel mercato italiano dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza su rete ad alta velocità, ossia il mercato dove si esplicherebbero gli effetti del presunto abuso di posizione dominante oggetto del presente procedimento.

---

[1] Cfr. Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 25 marzo 2021, causa C-165/19 P (Slovak Telecom a.s. c. Commissione europea), par. 50, e la giurisprudenza ivi citata.

10. In data 26 ottobre 2022, Trenitalia ha proposto a NTV, che ha accettato, una proroga del periodo transitorio previsto dall'Accordo, di fatto rinviando l'entrata in vigore delle clausole contrattuali oggetto di contestazione fino al termine del presente procedimento.
11. Con comunicazione del 3 novembre 2022, nella versione definitiva del formulario depositata, Trenitalia ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della Legge n. 287/90, tesi a: *a)* superare l'attuale assetto contrattuale in materia di accesso ai dati dei biglietti del trasporto regionale venduti in combinazione con NTV, agevolandone ulteriormente l'operatività; *b)* estendere significativamente l'ambito di applicazione delle vendite combinate; *c)* agevolare ulteriormente l'utenza che si avvale di servizi di trasporto in combinazione.
12. Di tali impegni l'Autorità ha deliberato la pubblicazione, a far data dal 9 dicembre 2022, per consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni. Rispettivamente in data 9 e 10 gennaio 2023 sono pervenute osservazioni da parte di SNCF – Voyages Italia S.r.l. e di NTV. Tali osservazioni sono state ulteriormente chiarite da NTV nel corso di un'audizione tenutasi il 26 gennaio 2023.
13. In data 1° febbraio 2023 NTV ha comunicato di aver concluso i contratti con Trenitalia TPER S.c.a.r.l. e TRENORD S.r.l. per la vendita di biglietti del servizio regionale da queste erogato in combinazione con i propri biglietti del servizio AV.
14. Al fine di recepire le osservazioni pervenute durante il *market test*, in data 8 febbraio 2023 Trenitalia ha presentato modifiche accessorie agli impegni precedentemente prospettati.

III. I MERCATI RILEVANTI e la posizione di TRENITALIA

15. Nell'ambito del presente procedimento, vengono in rilievo i seguenti mercati:

III.1) I servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale di passeggeri

16. Sulla base del consolidato orientamento dell'Autorità[2], i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale di passeggeri presentano caratteristiche tali da individuare un mercato del prodotto distinto rispetto sia a tutte le altre modalità di trasporto pubblico locale sia alle altre modalità di trasporto ferroviario di passeggeri (a media-lunga percorrenza e ad alta velocità). La domanda di tale tipologia di trasporto è rappresentata da utenti che esprimono esigenze di mobilità a carattere continuativo su tratte primarie di breve durata in determinate fasce orarie delle giornate feriali (trasporto di tipo pendolare di studenti e lavoratori) ed esigenze di mobilità a carattere saltuario su tratte secondarie.
17. Trenitalia opera in sostanziale monopolio nell'offerta di tali servizi, coprendo, direttamente o indirettamente, l'intero territorio nazionale, in virtù, come anticipato, di contratti di servizio a lunga durata assegnati dalle Regioni principalmente tramite affidamento diretto. Solo in sporadici casi, Trenitalia opera in parziale sovrapposizione con piccoli operatori del territorio. Per l'erogazione di tali servizi, Trenitalia beneficia di corrispettivi pubblici.

---

[2] Cfr. Provvedimento dell'Autorità n. 27878 del 31/07/2019 A519 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO NEL VENETO, Boll. 33/2019; Provvedimento dell'Autorità n. 27460 del 12/12/2018, C12205 – TRENITALIA – TRASPORTO PASSEGGERI EMILIA ROMAGNA/SOCIETÀ FERROVIARIA PROVVISORIA EMILIA ROMAGNA, Boll. 49/2018; Provvedimento dell'Autorità n. 23175 del 21/12/2011, C11395 – ATC/FERROVIE EMILIA ROMAGNA, in Boll. 52/2012; Provvedimento dell'Autorità n. 22355 del 28/04/2011, C11018 - TRENITALIA-FERROVIE NORD MILANO/ TRENITALIA-LENORD, in Boll. 17/2011; Provvedimento dell'Autorità n. 21366 del 14/07/2010, C10663 – RATP/TRANSDEV ITALIA, in Boll. 28/2010; Provvedimento dell'Autorità n. 26598 del 4/05/2017, C12080 – FERROVIE DELLO STATO ITALIANE/METRO 5, in Boll. 19/2017.

III.2) I servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale

18. I servizi di trasporto ferroviario passeggeri a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale soddisfano esigenze di mobilità sovraregionale normalmente di carattere saltuario e si distinguono in:

- servizi di trasporto con obblighi di servizio universale, operati in regime di monopolio legale da Trenitalia con la linea Intercity, in virtù del contratto di servizio stipulato a livello nazionale tra quest'ultima e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali servizi sono parzialmente finanziati con sussidi pubblici;
- servizi di trasporto a mercato, attualmente operati dalla sola Trenitalia con la linea Frecciabianca.

III.3) I servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza su rete ad alta velocità

19. I servizi di trasporto ferroviario passeggeri su rete AV, per consolidato orientamento dell'Autorità[3], costituiscono un mercato rilevante del prodotto distinto dai servizi a medio-lunga percorrenza, in ragione di rilevanti differenze nei tempi di percorrenza, nella frequenza delle corse, nelle caratteristiche di *comfort* e qualità e nel livello delle tariffe sotto il profilo della domanda, nonché per le specificità e l'altissimo grado di sofisticazione tecnologica dal lato dell'offerta; rispetto ai servizi TR, inoltre, vi sono ovvie differenze in termini di lunghezza delle tratte.

20. Nell'offerta di tali servizi, come noto, operano in concorrenza Trenitalia, con i *brand* Frecciarossa e Frecciargento, e NTV con il *brand* Italo. Tali servizi sono interamente a mercato.

21. Con riferimento alle posizioni delle due imprese attive nell'offerta di servizi AV, sulla base delle informazioni fornite dal segnalante, Trenitalia servirebbe una quota di passeggeri prossima al *[60-70%],* offrendo circa 290 collegamenti giornalieri con i treni *Frecciarossa* e *Frecciargento* sulla rete AV. Per quanto attiene NTV, l'impresa deterrebbe il restante *[30-40%]* circa dei collegamenti ad alta velocità, con oltre 100 treni al giorno.

22. Dal punto di vista geografico, in considerazione del carattere generalizzato delle modalità di vendita dei titoli di viaggio di Trenitalia sull'intera rete ferroviaria italiana, risulta opportuno valutare le condotte in questione a livello nazionale.

23. Trenitalia detiene una posizione dominante nei mercati dei servizi di trasporto passeggeri regionale e a medio-lunga percorrenza su rete convenzionale. In particolare, essa risulta essere monopolista, in quanto operante in regime di esclusiva contrattuale, in virtù dei contratti di servizio stipulati con gli enti pubblici competenti, sia sul trasporto regionale sia sul trasporto a medio-lunga percorrenza con obblighi di servizio pubblico (TR e IC). Tale dominanza è ulteriormente rafforzata dall'appartenenza di Trenitalia al Gruppo FSI, che controlla l'infrastruttura ferroviaria (tramite RFI), le principali stazioni nazionali e detiene, attraverso Trenitalia stessa, altri *asset* produttivi di valenza altamente strategica (materiali rotabili, impianti di manutenzione, etc.).

24. Con riguardo ai servizi di trasporto ad alta velocità, Trenitalia risulta altresì in una posizione di preminenza, in virtù dell'elevatissima quota di mercato ancora detenuta a oltre 10 anni dall'ingresso del *competitor* sul mercato.

---

[3] Cfr. Provvedimento dell'Autorità n. 24344 del 22/05/2013 A443 - NTV/FS/OSTACOLI ALL'ACCESSO NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI AD ALTA VELOCITÀ.

IV. GLI IMPEGNI PROPOSTI

25. In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità nel provvedimento di avvio del presente procedimento e in considerazione degli ulteriori profili sollevati dal segnalante in corso di istruttoria, Trenitalia, in data 3 novembre 2022, ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-*ter* della Legge n. 287/90, consistenti, in sintesi:

1) nel fornire a NTV pieno accesso ai dati anonimi disaggregati e aggregati dei biglietti del trasporto regionale di Trenitalia venduti in combinazione con i propri servizi AV;

2) nell'estendere il periodo transitorio dell'accordo che disciplina la vendita, da parte di NTV, dei biglietti del servizio regionale di Trenitalia in combinazione con i propri servizi AV, al fine di consentire a NTV di adottare le misure tecniche necessarie al trattamento dei dati personali dei passeggeri del trasporto regionale secondo le previsioni dell'Accordo stesso. Trenitalia si renderà, al contempo, disponibile a una diversa regolamentazione della fattispecie previa indicazione, da parte di NTV, di finalità del trattamento dei dati compatibili con la detenzione degli stessi per un periodo di tempo più esteso;

3) nell'estendere le previsioni dell'Accordo anche ai biglietti dei servizi Intercity;

4) nell'agevolare la conclusione di simili accordi, anche prestando il supporto tecnico necessario, tra NTV e le società Trenitalia Tper S.c. a r.l. e Trenord S.r.l.;

5) nell'indicare le coincidenze dei collegamenti AV esercitati da NTV sui *monitor* di bordo dei treni del servizio regionale.

V. LE OSSERVAZIONI PERVENUTE NEL *MARKET TEST*

26. Nella riunione del 6 dicembre 2022 l'Autorità, ritenendo gli impegni presentati non manifestamente infondati, ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito, allo scopo di sottoporli al *market test* previsto dalla procedura relativa all'applicazione dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90. Gli impegni sopra descritti sono stati sottoposti al *market test* dal 9 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023.

27. Nel corso del *market test*, come anticipato, sono pervenute osservazioni da parte di SNCF – Voyages Italia S.r.l. e NTV.

28. SNCF – Voyages Italia S.r.l. ha rappresentato che le medesime condizioni di accesso ai dati e di interfaccia dovrebbero essere garantite da Trenitalia a tutti gli operatori ferroviari operanti in libero mercato (non solo nell'alta velocità, ma anche, come SNCF – Voyages Italia S.r.l., sul trasporto internazionale) che ne facciano richiesta, anche in futuro, non limitando i rimedi alla vicenda specifica NTV-Trenitalia che ne è stata l'origine.

29. NTV, in via preliminare, ha osservato che gli impegni di Trenitalia sarebbero inammissibili e inadeguati a superare le preoccupazioni concorrenziali espresse nel provvedimento di avvio, per la particolare gravità della condotta e per l'assenza di un *quid pluris* rispetto alla mera cessazione dell'illecito che deve caratterizzare l'istituto degli impegni. NTV ha quindi formulato osservazioni sui singoli impegni prospettati.

30. In merito all'Impegno 1, NTV ha criticato la circostanza che Trenitalia subordini l'accesso ai dati anonimi da parte di Italo al completamento delle informative funzionali ad acquisire l'assenso dei committenti del servizio ferroviario regionale e Intercity, prevedendo *[omissis]* giorni per questa attività. Ad avviso di NTV, tale obbligo informativo non ha alcun fondamento normativo né

contrattuale e non può, in ogni caso, rallentare l'accesso ai dati da parte di NTV. Inoltre, non è necessario, come asserito da Trenitalia, che tali dati siano messi a disposizione di NTV su un'apposita interfaccia, giacché essi sono già presenti sulla piattaforma tramite cui Italo vende attualmente i biglietti combinati e non sono accessibili unicamente a causa della previsione contrattuale in discussione.

31. Con riguardo all'Impegno 2, NTV lo ha ritenuto del tutto inadeguato a risolvere la problematica concorrenziale, in quanto la soluzione contrattualmente prevista richiede investimenti cospicui e tempi ragguardevoli. Come meglio chiarito nell'audizione del 26 gennaio 2023, l'unica modalità risolutiva per NTV consiste nell'attribuzione a quest'ultima della titolarità autonoma del trattamento dei dati personali, in virtù della quale, adottando tutte le cautele richieste dalla normativa sulla *privacy*, NTV può detenere e utilizzare i dati dei clienti che acquistano i biglietti del servizio regionale – e in prospettiva del servizio Intercity – in combinazione con i biglietti del proprio servizio AV senza le limitazioni previste dall'attuale formulazione dell'Accordo.

32. Sull'Impegno 3, NTV si è limitata ad osservare che è preferibile un ampliamento dell'Accordo esistente piuttosto che la stipula di un nuovo contratto.

33. Sull'Impegno 4, NTV ha osservato che, per essere positivamente valutabile, esso dovrebbe essere di immediata implementazione, e cioè indicare un termine di attuazione entro il mese di gennaio 2023.

34. Infine, per quanto attiene all'Impegno 5, Italo ha chiesto di integrarlo con riferimento agli annunci diffusi, in aggiunta o in sostituzione del *monitor*, tramite altoparlanti di bordo. Inoltre, dovrebbero essere chiariti i criteri di visualizzazione delle coincidenze, per verificarne l'effettiva portata non discriminatoria.

35. NTV ha inoltre ribadito che Trenitalia dovrebbe riconoscerle un corrispettivo per la vendita dei biglietti del servizio regionale di Trenitalia, al pari di quanto avviane per le agenzie di viaggio (tra cui le OLTA) o i tabaccai.

VI. LE MODIFICHE ACCESSORIE AGLI IMPEGNI

36. In data 8 febbraio 2023 Trenitalia, tenendo conto delle osservazioni pervenute, ha presentato modifiche accessorie agli impegni. Con riguardo alle osservazioni di SNCF – Voyages Italia S.r.l., Trenitalia ha rilevato che le preoccupazioni concorrenziali delineate nel provvedimento di avvio fanno riferimento al mercato dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza su rete ad alta velocità, dove NTV è l'unico altro operatore attivo, e pertanto gli impegni proposti non possono che riferirsi a quest'ultimo. In ogni caso, in linea con il contesto regolatorio vigente, "*analoghe opportunità verranno assicurate a ogni altro eventuale operatore interessato*".

37. Per quanto riguarda l'Impegno 1, venendo incontro alle osservazioni di NTV, Trenitalia proporrà a NTV, entro 5 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni, una modifica dell'Accordo che riduca a 15 giorni i tempi inizialmente previsti per completare l'informativa ai committenti del servizio regionale (Regioni) e Intercity (MIT), ritenuta necessaria in ossequio al principio di leale collaborazione con questi ultimi. NTV avrà quindi libero accesso ai dati dal quindicesimo giorno successivo alla sottoscrizione del nuovo accordo. Nel caso "*di mera scuola*" di opposizione da parte di uno dei committenti, le Parti valuteranno congiuntamente le iniziative da intraprendere nei confronti dello stesso. Inoltre, NTV potrà disporre direttamente dei

dati anonimi disaggregati tramite la piattaforma in uso, senza necessità di alcuna interfaccia dedicata.

38. L'Impegno 2 è stato modificato nel senso di attribuire a NTV, tramite una modifica contrattuale che sarà proposta entro 5 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni, la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali acquisiti per la vendita dei biglietti combinati. Conseguentemente, NTV tratterà e conserverà sul proprio sistema di vendita i dati personali dei clienti che acquistano i biglietti combinati, per proprie finalità e per l'arco temporale dalla stessa definito.

39. L'Impegno 3 relativo all'estensione dell'iniziativa agli Intercity è stato sostanzialmente confermato, aderendo alla preferenza di NTV di emendare il contratto vigente, con una proposta di modifica che Trenitalia formulerà entro 5 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni.

40. Per quanto riguarda l'Impegno 4, come successivamente comunicato dalle Parti, i contratti tra NTV e, rispettivamente, Trenitalia TPER S.c.a.r.l. e TRENORD S.r.l. sono stati conclusi e sono già operativi. L'impegno risulta pertanto già completamente implementato.

41. Infine, l'Impegno 5 è stato modificato estendendolo anche agli eventuali annunci tramite altoparlante. Le informazioni in merito alle coincidenze verranno diffuse seguendo l'ordine cronologico di partenza dei treni. L'impegno sarà implementato entro 60 giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni.

42. La durata degli impegni 1, 2 e 3 si estende a tutto il periodo di vigenza degli accordi a cui si riferiscono, mentre l'impegno 5 avrà durata indeterminata.

VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

43. Il presente procedimento ha ad oggetto un possibile abuso di posizione dominante di Trenitalia, con effetti escludenti nei confronti dell'unico concorrente attivo nel mercato dei servizi ad alta velocità.

44. Quanto all'eccezione di inammissibilità degli impegni, va osservato, in via preliminare, che, per costante giurisprudenza, la valutazione dell'Autorità in merito all'accoglimento o meno degli stessi rappresenta espressione di un potere ampiamente discrezionale in cui vengono in rilevo profili di opportunità (si cfr. in tal senso, *ex multis*, Tar Lazio, I, 3 marzo 2020, n. 2760 in cui si richiama Consiglio di Stato, sez. V, 22 settembre 2014, 4773).

45. Nel merito, gli impegni presentati da Trenitalia, nella loro versione definitiva comprensiva delle modifiche accessorie apportate a seguito del *market test*, appaiono idonei a risolvere le criticità concorrenziali evidenziate dall'Autorità nel provvedimento di avvio di istruttoria, come di seguito precisato.

46. Gli impegni 1 e 2 rimuovono in radice le limitazioni di accesso ai dati che avevano dato origine alla segnalazione di NTV. In particolare, per effetto delle modifiche contrattuali proposte, tanto i dati anonimi quanto i dati personali saranno accessibili al massimo livello di disaggregazione e senza le attuali limitazioni, direttamente sulla piattaforma utilizzata da NTV per la vendita dei biglietti combinati. Ciò sarà possibile a partire dal quindicesimo giorno successivo alla modifica contrattuale, in modo da consentire a Trenitalia la previa informativa dei committenti del servizio ferroviario. Grazie a queste modifiche, NTV potrà svolgere in tempo reale ogni verifica sull'andamento

dell'iniziativa e qualsivoglia analisi commerciale per lo sviluppo e/o il miglioramento del servizio (es. individuazione delle coincidenze cruciali, presidio delle stazioni maggiormente richieste) nonché fornire agevolmente assistenza alla clientela anche nella fase successiva alla vendita del biglietto combinato. Si evidenzia che questa soluzione è stata raggiunta attribuendo a NTV la titolarità autonoma dei dati personali, come dalla stessa richiesto.

47. L'Impegno 3 risolve in modo netto il tema dell'accesso di NTV alla vendita dei biglietti Intercity in combinazione con i propri collegamenti AV, estendendo anche ad essi l'Accordo tramite una modifica allo stesso.

48. Con gli impegni 4 e 5, Trenitalia – cogliendo le sollecitazioni formulate dal *competitor* nel corso dell'istruttoria – ha fattivamente cooperato per estendere l'ambito di applicazione delle vendite combinate alle regioni servite da società dalla stessa partecipate e agevolando ulteriormente l'utenza che si avvale di servizi di trasporto in combinazione.

49. In particolare, l'Impegno 4 risulta già implementato, in quanto NTV ha già concluso i contratti con Trenitalia TPER S.c.a r.l. e Trenord S.r.l., anche grazie al supporto di Trenitalia.

50. Infine, con l'Impegno 5 Trenitalia equipara il trattamento dei treni AV di Trenitalia e NTV negli annunci tanto via *monitor* quanto via altoparlante operati sui treni regionali e Intercity, utilizzando un criterio non discriminatorio (ordine cronologico di partenza dei treni).

51. Quanto alle osservazioni di SNCF – Voyages Italia S.r.l., appare condivisibile quanto rappresentato da Trenitalia circa l'impossibilità di ricomprendere nell'ambito degli impegni in discussione istanze che fanno riferimento a mercati diversi da quelli rilevanti.

VIII. PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI DELL'UNIONE EUROPEA

52. Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Alla luce dei principi citati, si rileva che le condotte oggetto del presente provvedimento riguardano un mercato che ha dimensione geografica pari, quantomeno, all'intero territorio italiano e attengono ad acquisti effettuabili in linea di principio da tutti i consumatori interessati, a prescindere dalla loro nazionalità. Pertanto, le condotte oggetto del presente provvedimento apparirebbero idonee, in assenza degli impegni presentati da Trenitalia, ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri.

IX. CONCLUSIONI

53. Alla luce di quanto esposto, gli impegni presentati da Trenitalia appaiono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Essi risultano, in particolare, in grado di favorire lo sviluppo concorrenziale del mercato dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza su rete ad alta velocità, eliminando possibili discriminazioni tra Trenitalia e NTV nell'offerta di biglietti combinati.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Trenitalia risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Trenitalia ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della Legge n. 287/90;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per la società Trenitalia S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della Legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e nella versione allegata al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, della Legge n. 287/90;

c) che la società Trenitalia S.p.A. presenti all'Autorità, entro settantacinque giorni dalla notifica del presente provvedimento, una relazione sull'attuazione degli impegni assunti.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

I857 - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024
Provvedimento n. 30614

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 6 luglio 2021, n. 29739, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

VISTA la propria delibera del 27 luglio 2021, n. 29778, con la quale è stato concluso il subprocedimento avviato contestualmente alla delibera di apertura del procedimento, ritenendo che allo stato degli atti non sussistevano i presupposti per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 7 giugno 2022, n. 30191, con la quale l'Autorità ha deliberato di rigettare gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l.;

VISTA la propria delibera del 7 giugno 2022, n. 30192, con la quale l'Autorità ha deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento alla data del 31 marzo 2023;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 20 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE l'istanza di DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l., pervenuta in data 25 gennaio 2023, e la successiva istanza di Telecom Italia S.p.A., pervenuta in data 26 gennaio 2023, di prorogare il termine di cui all'art. 14, comma 4, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, sino alla data del 21 marzo 2023, motivata dall'esigenza di esercitare più congruamente i propri diritti di difesa;

VISTA la propria delibera del 31 gennaio 2023, n. 30476, con la quale l'Autorità ha deliberato di prorogare il termine di chiusura del procedimento alla data del 31 maggio 2023;

VISTE le memorie presentate in data 28 marzo 2023 dalle società Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Sky Italia S.r.l., Iliad Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. e Telecom Italia S.p.A.;

SENTITI in audizione finale, in data 4 aprile 2023, i rappresentanti di Associazione Italiana Internet Provider e delle società Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Sky Italia S.r.l., Iliad Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. e Telecom Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che la complessità delle argomentazioni difensive svolte dalle Parti del procedimento nelle memorie presentate in data 28 marzo 2023 e nell'audizione finale del 4 aprile 2023, è tale da richiedere una più approfondita valutazione;

CONSIDERATO che è necessario richiedere il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

RITENUTA, quindi, la necessità di prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 31 maggio 2023;

DELIBERA

di prorogare al 30 giugno 2023 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12530 - ANIMA HOLDING/CASTELLO SGR
Provvedimento n. 30611

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Anima Holding S.p.A., pervenuta in data 27 marzo 2023;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Anima Holding S.p.A. (di seguito, Anima) è una società *holding* a capo del Gruppo Anima, quotata alla Borsa di Milano, ad azionariato diffuso[1], attiva, per il tramite di proprie società controllate, nel settore del risparmio gestito. In particolare, Anima è attiva nella gestione di patrimoni individuali, fondi comuni di investimento e fondi pensioni aperti.
Anima, nel 2021, ha realizzato un fatturato consolidato di circa [*1-2*]* miliardi di euro, quasi interamente generato in Italia.

2. Castello SGR S.p.A. (di seguito, Castello) è una società di gestione del risparmio di diritto italiano il cui capitale è detenuto da OCM OPPS Xb Investment (Castello) S.à.r.l. (di seguito, OCM), che ne detiene il controllo con una quota dell'81,3%[2], da Istituto Altoatesino di Sviluppo S.p.A., con una quota del 14,9%, e da alcune persone fisiche appartenenti al *management* della stessa Castello, con una quota del 3,8%; OCM fa parte del gruppo Oaktree, indirettamente e congiuntamente controllato da Oaktree Capital Group Holdings GP LLC e Brookfield Asset Managament Inc.[3].
L'attività di gestione del risparmio di Castello è focalizzata sulla gestione di fondi comuni d'investimento immobiliare di tipo chiuso, riservati a investitori qualificati, concernenti essenzialmente beni immobili a uso abitativo e commerciale localizzati sul territorio italiano.

---

[1] I principali azionisti di Anima sono: i. Banco BPM S.p.A. (circa 20%); ii. Poste Italiane S.p.A. (11%), iii. FSI Holding 2 S.r.l. (9%), iv. Anima Holding S.p.A. (6,8%. l'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 21 marzo 2023 ha deliberato l'annullamento di un numero di azioni proprie pari al 5% dell'attuale capitale sociale, con decorrenza dal 1° maggio 2023); v. Amundi Asset Management (circa 5%), vi. Gamma S.r.l. (3,2%). La restante parte del capitale sociale è diffusa e non risultano altri azionisti che detengono quote di capitale sociale in misura al 3% dello stesso.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

[2] Cfr. provvedimento Agcm n. 27888, C12251-*Oaktree Capital Group Holdings/Castello SGR*, in Bollettino n. 38/2019.

[3] Cfr. COMP/M.9390-*Brookfield Asset Management/Oaktree Capital Group*.

Castello investe attivamente e direttamente nei fondi immobiliari chiusi oggetto della sua attività di gestione e determina le strategie e i *business plan* relativi ai beni immobili di proprietà dei fondi da essa amministrati. Inoltre, Castello gestisce fondi che investono in crediti c.d. "deteriorati" (*non performing/unlikely to pay*) e un fondo attivo nell'investimento in crediti "a valere sul proprio patrimonio" in ambito immobiliare[4].
Il fatturato di Castello nel 2021, interamente realizzato in Italia, è stato pari a circa [*100-532*] milioni di euro[5].

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di Anima del controllo esclusivo di Castello. In particolare, a esito dell'operazione, Anima verrà a detenere l'80% del capitale sociale di Castello, acquisendo il 61,3% del capitale della *target* attualmente detenuto da OCM – che rimarrà titolare del 20% del capitale –, nonché il 14,9% detenuto da Istituto Altoatesino di Sviluppo S.p.A. e il 3,8% detenuto dal *management*[6].
In base a quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione non prevede restrizioni accessorie.
4. Attraverso l'acquisizione di Castello, Anima intende consolidare la propria posizione nell'ambito dei fondi alternativi mediante il proprio ingresso nell'asset *class* immobiliare.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

---

[4] In particolare, il fondo in oggetto opera nel finanziamento della riqualificazione e conseguente riposizionamento strategico di un immobile a uso ricettizio.

[5] In particolare, nell'anno finanziario chiuso il 31 dicembre 2021, Castello ha generato commissioni per un ammontare complessivo di circa [10-50] milioni di euro. Tuttavia, poiché Castello investe attivamente e direttamente nei fondi immobiliari chiusi da essa gestiti e determina le strategie e i *business plan* relativi ai beni immobili di proprietà di tali fondi, i redditi derivanti dalla locazione dei suddetti immobili (tutti localizzati in Italia) - i quali ammontano a un totale di circa [100-532] milioni di euro - sono stati sommati alle predette commissioni.

[6] In ragione delle previsioni contenute in un patto parasociale siglato fra Anima e OCM sulla futura *governance* della società *target*, [omissis].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a) I mercati interessati

6. Da un punto vista merceologico, l'operazione di concentrazione interessa il settore del risparmio gestito e, in particolare, il mercato della gestione dei fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Inoltre, risultano interessati i mercati della prestazione di servizi di amministrazione e gestione di immobili per conto proprio o di terzi a uso abitativo e di amministrazione e gestione di immobili per conto proprio o di terzi a uso commerciale.

7. Rispetto ai servizi del risparmio gestito, si distingue una fase della produzione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto. La fase della produzione, secondo prassi costante dell'Autorità[7], ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la ridotta mobilità della domanda, la dimensione geografica è stata per prassi definita dall'Autorità a livello, in prima approssimazione, locale.

8. Con riferimento all'attività di gestione dei fondi comuni d'investimento, si può, inoltre, operare una distinzione tra fondi d'investimento comuni di tipo "aperto", che consentono di sottoscrivere quote o chiederne il rimborso in qualsiasi momento, e di tipo "chiuso", nei quali il patrimonio è fissato e conferito all'atto della loro costituzione. I fondi comuni (sia chiusi che aperti) si possono, inoltre, distinguere in base alle principali tipologie di attività in cui il fondo investe; al riguardo, una prima distinzione può, ad esempio, essere operata tra fondi mobiliari e fondi immobiliari.

9. Nell'ambito dei fondi comuni di investimento di tipo chiuso, Castello è attiva nei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso i quali focalizzano i propri investimenti su *asset* immobiliari, rientranti nelle tipologie d'uso commerciale, residenziale, logistico, alberghiero, direzionale. Inoltre, Castello gestisce un fondo di tipo chiuso che investe in crediti "a valere sul patrimonio del fondo" (anche *direct lending*) in ambito immobiliare, consistente nell'erogazione di prestiti a imprese da parte di soggetti non bancari. Da ultimo, Castello è attiva nei fondi comuni di investimento di tipo chiuso specializzati in crediti deteriorati.

Quanto ad Anima, in base alle informazioni fornite in sede di notifica, la società opera nella gestione di patrimoni individuali, fondi comuni di investimento e fondi pensioni aperti, mediante investimento in *asset class* diverse da quelle di Castello, non risultando attiva nei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso né nei fondi comuni di investimento di tipo chiuso in crediti deteriorati.

10. Per quel che concerne la dimensione geografica, nel peculiare caso di specie, tenuto conto che la partecipazione nei fondi comuni d'investimento gestiti da Castello è riservata esclusivamente ai cc.dd. investitori "qualificati", rappresentati dalla grande clientela *corporate* e da soggetti istituzionali, attivi sull'intero territorio nazionale, il mercato della "distribuzione" risulta avere,

---

[7] Cfr. *ex multis* provvedimento Agcm n. 27888, C12251-*Oaktree Capital Group Holdings/Castello SGR*, cit.; C12262-*DEA Capital/Quaestio Holding*, in Bollettino n. 44/2019 e provvedimento Agcm n. 28289, C12287-*Intesa Sanpaolo/UBI-Unione di Banche Italiane*, in Bollettino n. 29/2020.

anche in linea con precedenti dell'Autorità[8], una dimensione geografica coincidente con quella della "produzione", *i.e.* nazionale.

11. Con riguardo ai mercati della prestazione di servizi di amministrazione e gestione di immobili per conto proprio o di terzi, secondo prassi dell'Autorità[9], sotto il profilo merceologico il mercato del prodotto viene definito a seconda della destinazione d'uso dell'immobile in questione, se a uso abitativo o commerciale. In tali mercati, Castello è attiva in quanto determina i piani aziendali, nonché le strategie commerciali, concernenti gli immobili di proprietà dei fondi d'investimento comuni di tipo chiuso da essa gestiti. Anima non è attiva in tali mercati.

12. Sotto il profilo geografico, i mercati della prestazione di servizi di amministrazione e gestione di immobili per conto proprio o di terzi a uso abitativo/commerciale risultano avere una dimensione locale o tutt'al più regionale; tuttavia, nel caso di specie la definizione geografica può essere lasciata aperta.

b) Effetti dell'operazione

13. L'operazione di concentrazione in esame risulterà, di fatto, neutrale dal punto di vista della concorrenza, nella misura in cui, da quanto sopra riportato, non vi sono sovrapposizioni di natura orizzontale fra le Parti in alcuno dei mercati in cui è attiva Castello.

14. In particolare, sulla base dei dati forniti dalla Parte, in ragione dell'assenza di Anima nel mercato dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, la quota di mercato di Castello, calcolata – come sopra descritto – a livello nazionale, rimarrà pari al [*1-5%*], sia con riferimento alla fase della produzione che a quella della distribuzione.

15. Parimenti, non essendo attiva Anima nell'ambito dei fondi di investimento di tipo chiuso in crediti deteriorati, l'operazione in esame darà luogo alla mera sostituzione di un operatore con un altro; peraltro, in tale mercato, Castello detiene una quota ridotta, ampiamente inferiore al 5%, sia considerando il mercato dei fondi comuni d'investimento di tipo chiuso nel suo complesso sia ove si considerassero distintamente le attività di gestione dei fondi chiusi.

16. Anche in relazione alla prestazione di servizi di amministrazione e gestione di immobili per conto proprio o di terzi a uso abitativo o commerciale, non essendo Anima attiva in tali mercati, l'operazione in esame darà luogo alla mera sostituzione di un operatore con un altro. Le quote a livello provinciale di Castello, stimate dalle Parti largamente inferiori al 5%, rimarranno dunque invariate.

17. L'operazione in esame, altresì, non appare determinare effetti concorrenziali di rilievo di natura verticale in alcuno dei mercati in questione, in considerazione del fatto che non sussiste alcuna relazione verticale tra le attività svolte da Castello e quelle di qualsiasi società attiva in Italia controllata da Anima.

18. Va in ultimo rilevato che i mercati in esame vedono la presenza di numerosi e qualificati operatori quali, ad esempio, Generali Real Estate, Dea Capital Real Estate SGR, Kryalos SGR, Prelios SGR, in grado di esercitare una sensibile pressione concorrenziale.

---

[8] Cfr. provvedimento Agcm n. 27888, C12251 – *Oaktree Capital Group Holdings/Castello* SGR, cit.; e provv. Agcm n. 27957, C12262 – *DEA Capital/Quaestio Holding*, cit..

[9] Cfr. provvedimento Agcm n. 27888, C12251 – *Oaktree Capital Group Holdings/Castello SGR*, cit. e provvedimento Agcm n. 28282, C12303 – *FORTEZZA RE/TORRE SGR*, in Bollettino n. 38/2019.

19. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

C12531 - LYONDELLBASELL INDUSTRIES HOLDINGS/MEPOL
Provvedimento n. 30612

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE), n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società LyondellBasell Industries Holdings B.V., pervenuta in data 29 marzo 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. LyondellBasell Industries Holdings B.V. (di seguito LYB) è una società di diritto olandese, interamente controllata da LyondellBasell Industries N.V.
La società è attiva nella filiera petrolchimica e, in particolare, nella produzione e vendita di prodotti chimici (etilene, propilene e loro derivati), di polimeri, fra cui varie forme di polietilene ("PE"), di polipropilene ("PP") e altro, di polveri e concentrati a base di polimeri, fra cui i *compound* a base di PP, oltre che nei settori dei carburanti[1] e della tecnologia[2].
Il fatturato realizzato dal gruppo Lyondell nel 2021 è stato di circa *[40-50]** miliardi di USD (equivalenti a circa *[40-50]* miliardi di euro), di cui circa *[10-20]* miliardi di USD (equivalenti a circa *[10-20]* miliardi di euro) e circa *[1-2]* miliardi di USD (equivalenti a circa *[1-2]* miliardi di euro) per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione Europea e in Italia.

2. Mepol S.r.l. è una società di diritto italiano, il cui capitale sociale è detenuto per l'80% dalla Famiglia Melato e per il 20% dalla Famiglia Frasson. A sua volta Mepol detiene il 45% del capitale sociale della Polar S.r.l. e l'intero capitale sociale della Industrial Technology Investments Poland Sz z.o.o. (di seguito, Gruppo Target).
Il Gruppo Target è attivo nel settore delle materie plastiche, dove produce e commercializza prevalentemente *compound* a base di PP e in misura marginale di *compound* a base di poliammide ("PA"), di polistirene ("PS"), di acrilonitrile butadiene stirene ("ABS"), nonché nella produzione e

[1] La società gestisce una raffineria negli USA di prossima chiusura.

[2] Mediante la concessione di licenze per processi di lavorazione, produzione e vendita di catalizzatori e servizi tecnici ancillari.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

vendita di altre materie plastiche come il PE e nella produzione e vendita di materiali derivanti dalle proprie lavorazioni di riciclaggio.
Il fatturato realizzato complessivamente dal Gruppo Target nel 2021 è stato di circa *[32-100]* milioni di euro, di cui circa *[32-100]* milioni di euro e circa *[32-100]* milioni di euro per vendite realizzate rispettivamente nell'Unione Europea e in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di LYB, del controllo esclusivo del Gruppo Target.
4. E' previsto un patto di non concorrenza, della durata massima di 3 anni dal *closing* dell'operazione, in base al quale i venditori, i loro affiliati e correlati si impegnano a non possedere, direttamente o indirettamente, la proprietà, la gestione, il controllo o la partecipazione di società operanti nel settore dei polimeri e dei *compound* e/o nell'industria del recupero e del riciclaggio della plastica in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e/o in qualsiasi altro paese in cui opera il Gruppo Target.
5. E' inoltre previsto che, per un periodo massimo di 3 anni dal *closing* dell'operazione, i venditori, i loro affiliati e correlati non sollecitino, direttamente o indirettamente, ai fini dell'assunzione, offrano di assumere, invoglino a lasciare, o stipulino contratti di lavoro, contratti con i clienti o con i fornitori o contratti simili con dipendenti, clienti, fornitori e/o agenti del Gruppo Target.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di imprese, costituisce concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
7. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.
8. Il patto di non concorrenza e la clausola di astensione descritti in precedenza possono essere qualificate come accessorie alla concentrazione comunicata, nella misura in cui abbiano durata limitata a 2 anni dal *closing* dell'operazione[3].

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

a. I mercati rilevanti

9. Secondo quanto comunicato, sotto il profilo merceologico, l'operazione interessa i mercati: della produzione e vendita di *compound* a base di PP, della produzione e vendita di *compound* a base di PA, della produzione e vendita di *compound* a base di PS, della produzione e vendita di *compound* a base di ABS e della produzione e vendita di PE, mercati in cui operano sia LYB che il Gruppo

[3] Si veda "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), par. 18-26.

Target, nonché il mercato a monte della produzione e vendita di resine in PP, utilizzate per la produzione di *compound* a base di PP, in cui opera solo LYB.

10. Il *compound* a base di PP è un prodotto ottenuto da una miscela di resine di PP e altri additivi, destinato a un'ampia gamma di prodotti, tra cui: componenti automobilistiche, arredamento, apparecchi elettrici ed elettronici. Il mercato della produzione e vendita di *compound* a base di PP, in linea con la prassi decisionale dell'Autorità e della Commissione europea, può essere considerato come un mercato distinto, pur potendo individuare ulteriori segmenti di mercato in funzione delle destinazioni d'uso del prodotto[4].

Sotto il profilo geografico, il mercato sopra individuato è di dimensione coincidente almeno con l'Area Economica Europea (di seguito EEA), data l'assenza di barriere commerciali tra i paesi della EEA e la facilità con cui i *compound* possono essere confezionati e trasportati in tutta la EEA[5].

Su tale mercato, le Parti stimano di detenere nel 2022 una quota congiunta, in volume, di circa il *[25-30%]* nella EEA, di cui il *[25-30%]* è riconducibile a LYB, mentre il restante *[1-5%]* al Gruppo Target[6].

11. Il *compound* a base di PA, noto anche come *nylon*, è un prodotto destinato alla fabbricazione di tessuti, di tappeti e a una serie di altre applicazioni industriali. Le diverse varianti del *compound* a base di PA, e in particolare il PA 6 e il PA 6.6, possono essere considerati distinti mercati del prodotto, il cui ambito geografico, coerentemente con precedenti decisioni della Commissione europea, è l'area corrispondente alla EEA[7]. Secondo quanto comunicato, le quote congiunte di mercato delle Parti in tali mercati sono, in volume, inferiori al *[1-5%]*.

12. Il *compound* a base di PS è un prodotto ottenuto da resine termoplastiche che può essere ulteriormente trasformato in tipologie specifiche in funzione della sua destinazione d'uso. Sotto il profilo geografico, coerentemente con precedenti decisioni della Commissione europea, l'area geografica rilevante corrisponde ad almeno lo spazio EEA[8].

Su tale mercato le quote congiunte delle Parti, in volume, sono inferiori all'1%.

13. Il *compound* a base di ABS è un prodotto ottenuto da resine termoplastiche, destinato a diverse applicazioni, fra cui: gli apparecchi elettrici ed elettronici (componenti di elettrodomestici, dispositivi di controllo, ecc.); *l'information technology* (tastiere, alloggiamenti per computer e stampanti); le applicazioni automobilistiche (cruscotti, le console centrali, copri volanti, ecc.); l'edilizia (coperchi degli interruttori elettrici, componenti "cromati" per docce e bagni). Il mercato del *compound* a base di ABS, secondo la prassi decisionale della Commissione europea, può essere distinto in ulteriori segmenti in funzione delle destinazioni d'uso del prodotto. Sotto il profilo

---

[4] Cfr. C11501 - PTT CHEMICAL-CARGILL/NATUREWORKS, 6 marzo 2012; C9008 - BASELL USA/SOLVAY ENGINEERED POLYMERS, 27 dicembre 2007; C4333 – ATOFINA/APPRYL COMPOSITES, 21 dicembre 2000.

[5] Cfr., C11501 - PTT CHEMICAL-CARGILL/NATUREWORKS, citato; C9008 - BASELL USA/SOLVAY ENGINEERED POLYMERS, citato; C4333 – ATOFINA/APPRYL COMPOSITES, citato; M.8877 - LYONDELLBASELL / SCHULMAN; M.4848 - BASELL / LYONDELL.

[6] Solo per il suddetto mercato, la parte notificante ha fornito anche i dati relativi al territorio nazionale, dove stima di detenere nel 2022, a seguito dell'operazione, una quota congiunta di circa il 14%, in cui circa il 10% è riconducibile a LYB e circa il 4% è riconducibile al Gruppo Target.

[7] Cfr. M.6093 - BASF / INEOS / STYRENE / JV; M.8674 - BASF / SOLVAY'S POLYAMIDE BUSINESS; M.9553 - DOMO INVESTMENT GROUP/SOLVAY'S EEA EP AND P&I BUSINESS.

[8] Cfr. M.8015 - SYNTHOS / INEOS STRYRENICS; Caso M.6093 - BASF / INEOS / STYRENE / JV, citato.

geografico, il mercato *compound* a base di ABS è di dimensioni pari almeno alla EEA[9]. Anche in tale mercato la quota congiunta delle Parti, in volume, è inferiore all'1%.

14. Il PE è un polimero di base destinato principalmente agli imballaggi (sacchetti di plastica, pellicole di plastica, contenitori, comprese le bottiglie, ecc.). Il mercato della produzione e vendita di PE, secondo la prassi decisionale della Commissione europea e dell'Autorità, può essere suddiviso negli ulteriori segmenti del LDPE, del HDPE e del LLDPE, in base ai metodi di produzione utilizzati, alle caratteristiche di prestazione e alle destinazioni d'uso.

Sotto il profilo geografico sia la Commissione che l'Autorità hanno ritenuto che i mercati della produzione e vendita di LDPE e dell'HDPE siano di dimensione geografica pari al territorio EEA[10].

LYB è attiva nella produzione e vendita di HDPE e LDPE con quote, in volume, rispettivamente di circa il *[15-20%]* e il *[10-15%]* a livello EEA, mentre il Gruppo Target ha una quota inferiore all'1%.

15. Come anticipato, l'operazione comunicata interessa anche il mercato della produzione e vendita di resine in PP dove opera solo LYB. Secondo l'orientamento decisionale comunitario e nazionale, si tratta di un mercato distinto da quello della produzione e vendita di *compound* a base di PP la cui area geografica corrisponde almeno all'Europa occidentale e/o alla EEA in considerazione dei flussi commerciali tra gli Stati membri e dei bassi costi di trasporto[11]. Su tale mercato la quota in volume di LYB nel 2022 è di circa il *[10-15%]* a livello di EEA[12].

b. Effetti dell'operazione

16. Nel mercato della produzione e vendita di *compound* a base di PP, l'operazione comunicata non dà luogo a effetti unilaterali se si considera, per un verso, il modesto incremento della quota di mercato apportato dal Gruppo Target ad esito della concentrazione e, per altro verso, la presenza di numerosi operatori in grado di esercitare una notevole pressione concorrenziale, quali Borealis , SABIC, Sirmax e altri operatori di minori dimensioni, fra cui alcuni nuovi entranti. Infatti, secondo quanto comunicato, tale mercato è caratterizzato da scarse barriere all'entrata e all'espansione e ciò ha permesso a nuovi operatori (quali, Kingfa, GS Caltex, Washington PENN, ecc.) di entrare ed espandersi rapidamente, tant'è che l'indice HHI è inferiore a 1500.

Inoltre, le attività di *compounding* delle due imprese possono essere considerate complementari in quanto, dalle informazioni fornite, risulta che il *compound* a base di PP prodotto da LYB è destinato quasi esclusivamente al settore auto, mentre quello prodotto dal Gruppo Target al settore dell'arredamento.

Infine, la clientela delle Parti consiste principalmente di imprese di grandi dimensioni, caratterizzate da un notevole potere negoziale.

---

[9] Cfr. M.6093 - BASF / INEOS / STYRENE / JV, citato.

[10] Cfr. M.4848 - BASELL / LYONDELL, citato; M.4744 - INEOS / BOREALIS; M.7465 - ARKEMA / BOSTIK (almeno a livello EEA per l'LDPE); C12407 - VERSALIS/FINPROJECT, 19 ottobre 2021; C12289 - ENI-FIVE/FINPROJECT, 22 aprile 2020.

[11] M.8877 - LYONDELLBASELL / SCHULMAN, citato; M.4848 - BASELL / LYONDEL, citato, C9008 - BASELL USA/SOLVAY ENGINEERED POLYMERS, citato; C4333 – ATOFINA/APPRYL COMPOSITES, citato.

[12] Per il suddetto mercato, la parte notificante ha fornito anche il dato relativo al territorio nazionale dove detiene nel 2022 una quota congiunta di circa il 22%.

17. L'operazione non dà luogo a effetti di tipo verticale se si considera la quota detenuta da LYB nel mercato a monte della produzione e vendita di resine di PP e la circostanza che il Gruppo Target è un operatore marginale nel mercato a valle della produzione e vendita di *compound* a base di PP.
18. Riguardo agli altri mercati interessati all'operazione, ossia quelli della produzione e vendita di *compound* a base di PA, di PS, di ABS e della produzione e vendita di PE, vista la modesta entità della sovrapposizione delle attività delle Parti si ritiene che la concentrazione non ne modifichi le condizioni concorrenziali.
19. Alla luce di quanto precede, l'operazione di concentrazione in oggetto non appare idonea a modificare le dinamiche concorrenziali nei mercati rilevanti come prima definiti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e la clausola di astensione risultano accessori alla presente operazione nei limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP366 - COMUNE DI PRATA SANNITA/PRESCRIZIONE BIENNALE SETTORE IDRICO
Provvedimento n. 30615

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *"Codice del Consumo"* e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la propria delibera n. 30396 del 30 novembre 2022, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal Comune di Prata Sannita, in qualità di Gestore locale dei servizi idrici, consistente in condotte elusive degli obblighi di cui alla legge n. 205/2017 (*Legge di Bilancio 2018*) sulla prescrizione biennale (di seguito anche "PB").

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 30396 del 30 novembre 2022 l'Autorità, ad esito del procedimento istruttorio PS 12077, ha deliberato, ai sensi degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, la scorrettezza della descritta pratica commerciale, accertando l'inosservanza da parte del Comune di Prata Sannita degli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria sulla prescrizione biennale nel settore idrico, nonché il rigetto delle istanze e dei reclami degli utenti intesi ad eccepire la PB con motivazioni non in linea con la disciplina legislativa e regolatoria dell'istituto.
Con la suddetta delibera, al Comune di Prata Sannita è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a diecimila euro, è stata vietata la diffusione o continuazione della pratica sanzionata

ed è stato disposto che il Professionista comunicasse - entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento - le iniziative assunte in ottemperanza a tale diffida[1].

2. La delibera n. 30396 del 30 novembre 2022 risulta comunicata al Comune-Gestore in data 7 dicembre 2022[2].

3. In data del 7 marzo 2023[3] è stata inviata una richiesta di informazioni al Comune di Prata Sannita, avente ad oggetto il sollecito della relazione sulle iniziative assunte in ottemperanza alla diffida, così come previsto dal dispositivo del Provvedimento di chiusura istruttoria.

4. A seguito della suddetta comunicazione del 7 marzo 2023, non è pervenuta, da parte del Comune di Prata Sannita, alcuna comunicazione circa le misure intraprese in esecuzione della diffida.

5. In base a recenti rilevazioni d'ufficio, sul sito *internet* istituzionale dell'Ente *https://www.comune.pratasannita.ce.it/hh/index.php* non risulta la pubblicazione, a beneficio dei consumatori-utenti, di comunicati/avvisi/informative sul tema della prescrizione biennale. Ciò costituisce prosecuzione della condotta ritenuta dall'Autorità, nella delibera n. 30396 del 30 novembre 2022, una violazione del Codice del Consumo.

Analogamente, non risulta prova dell'accoglimento della PB a favore dei consumatori, le cui istanze e reclami erano stati rigettati.

6. Pertanto, allo stato, la pratica commerciale ritenuta scorretta con la delibera n. 30396 non risulta cessata.

7. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti descritti integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 30396 del 30 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare al Comune di Prata Sannita la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 30396 del 30 novembre 2022;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela Celotto;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Trasporti Energia e Ambiente del Dipartimento per la Tutela del Consumatore-1 dell'Autorità, dai legali rappresentanti del Comune di Prata Sannita, ovvero da persone da questo delegate;

---

[1] Cfr. dispositivo della delibera n. 30396 del 30 novembre 2022, punti *sub a), b)* e *c)*.

[2] Comunicazione del 7 dicembre 2022, prot. n. 96737.

[3] Comunicazione del 7 marzo 2023, prot. n. 26256.

e) che, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede al Comune di Prata Sannita di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

CONFLITTO DI INTERESSI

SI1221B – PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL'ISTRUZIONE - PARERE POST CARICA

Roma, 30 marzo 2023

Egregio Professore,

in data 13 marzo 2023 è pervenuta una nota con la quale la S.V. richiede un parere in ordine all'eventuale assunzione dell'incarico di "portavoce della Rete delle Cattedre Unesco e Unitwin italiane" (di seguito, anche ReCUI).
In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del 28 marzo 2023, ha deliberato il seguente parere.
In via preliminare, si rileva che a fattispecie in esame è da ricondurre all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizione richiamata dal medesimo articolo al successivo comma 4, in base al quale "*l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta*". In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.
Nel contesto di riferimento, può ragionevolmente sostenersi che la ReCUI sia giuridicamente qualificabile come un ente di diritto pubblico. Si rileva, infatti, che tale Rete risponde a esigenze di interesse generale (la tutela del patrimonio Unesco, a cui appartiene l'Italia come Stato membro), aventi carattere non industriale o commerciale e, sotto il profilo del finanziamento; le sue attività sono svolte con risorse umane e strumentali dalle Università facenti parte delle Cattedre Unesco che ne compongono l'assemblea plenaria, peraltro costituita esclusivamente da membri designati dalle Università, per le quali l'adesione alla ReCUI rappresenta un interesse generale
Alla luce di tali considerazioni, si può escludere che l'assunzione del ruolo di portavoce della ReCUI da parte della S.V. presenti carattere di connessione con il ruolo precedentemente svolto in qualità di Ministro dell'Istruzione del Governo Draghi. La Rete in questione, infatti, è costituita esclusivamente dalle Cattedre Unesco e Unitwin delle Università italiane ad essa aderenti e non coinvolge le istituzioni scolastiche per le quali era competente il citato dicastero.
Si ritiene, pertanto, che l'assunzione della carica di Portavoce della Rete delle Cattedre Unesco e Unitwin italiane non valga, allo stato, ad integrare una fattispecie di incompatibilità post-carica rispetto alla precedente ruolo di Ministro dell'Istruzione da Lei ricoperto nel contesto del Governo Draghi.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità salve "*eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate*".
Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

Autorità garante della concorrenza e del mercato	Bollettino Settimanale Anno XXXIII- N. 17 - 2023
Coordinamento redazionale	Giulia Antenucci
Redazione	Valerio Ruocco, Manuela Villani Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Direzione gestione documentale, protocollo e servizi statistici Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256 Web: https://www.agcm.it
Realizzazione grafica	Area Strategic Design